

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

CORRIERE TRIBUTARIO

2025

1

LAVORO AUTONOMO

Prestazioni gratuite dei professionisti

IVA

- Operazioni accessorie escluse dal pro-rata
- Recupero dell'imposta non dovuta

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Strumenti finanziari partecipativi
in ambito convenzionale

AGEVOLAZIONI

Atto di recupero dei bonus edilizi

MONITORAGGIO FISCALE

Compagnie di assicurazione estere operanti in Italia

SANZIONI

Cumulo giuridico e continuazione

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Metodo previsionale di computo degli acconti
nelle circolari amministrative interpretative

ABUSO DEL DIRITTO

Acquisto di azioni proprie



IPSOA **Guide Operative**

LA TRANSAZIONE FISCALE

Giulio Andreani, Angelo Tubelli

La guida per elaborare o esaminare una proposta di transazione fiscale.

Aggiornato con terzo Decreto correttivo al Codice della crisi (D.Lgs. n. 136/2024).



Lavoro autonomo

Le prestazioni gratuite dei professionisti: la deducibilità delle spese e il regime della prova

Le prestazioni effettuate dai professionisti a titolo gratuito continuano a formare oggetto di numerose sentenze delle Corti di merito, aventi a oggetto soprattutto le modalità con le quali i contribuenti possono dimostrare i motivi in base ai quali il professionista abbia rinunciato ai crediti maturati nei confronti dei clienti. È stata, da ultimo, ritenuta applicabile anche in tali casi la disciplina dell'onere della prova di cui al comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992. Si pone, altresì, la questione concernente la deducibilità dei costi sostenuti per l'effettuazione delle prestazioni rese a titolo gratuito e, in particolare, la loro riconducibilità a quelle di rappresentanza.

di Gianfranco Ferranti

7

IVA

Le operazioni accessorie escluse dal pro-rata di detraibilità dell'IVA

Per l'individuazione delle operazioni esenti da IVA accessorie ad operazioni imponibili che devono essere escluse dal pro-rata c.d. generale di detraibilità dell'IVA, la giurisprudenza di legittimità, nelle sue più recenti pronunce, tende ad attribuire rilevanza determinante ad un criterio meramente quantitativo e cioè quello della prevalenza del volume di affari delle attività imponibili rispetto a quello delle attività esenti. Secondo l'orientamento della Corte di Giustizia UE, invece, le operazioni esenti sono qualificabili come accessorie ad operazioni imponibili qualora l'attività esente costituisca il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile dell'impresa ovvero, pur non costituendone il prolungamento, implichi un impiego significativo di beni e servizi per i quali l'IVA è dovuta.

di Gabriele Escalar

18

IVA "non dovuta" e neutralità ancora in cerca di equilibrio

Alla costruzione di un quadro di riferimento per il recupero dell'IVA "non dovuta" si aggiunge un ulteriore tassello, relativo in questo caso alla territorialità del tributo chiesto a rimborso. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE, in causa C-83/23 del 2024, non può essere domandata la restituzione dell'imposta versata a uno Stato membro, ma erroneamente applicata in luogo di quella di altro Stato. Tuttavia, al di là di tali conclusioni, la pronuncia si segnala per le considerazioni svolte dai giudici, le quali riportano all'attenzione il tema dell'effettivo rispetto del principio di neutralità non solo in relazione al contesto esaminato, ma altresì con riguardo alle norme nazionali in materia, soprattutto alla luce delle recenti modifiche del sistema sanzionatorio.

di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

27

Fiscalità internazionale

La qualificazione fiscale degli strumenti finanziari partecipativi in ambito convenzionale

La qualificazione, ai fini fiscali, degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, comma 6, c.c. come strumenti simili alle azioni - o meno - costituisce un tema delicato e dalle conseguenze tributarie particolarmente rilevanti, specialmente con riguardo alle modalità di tassazione dei relativi proventi. Alcune posizioni ufficiali dell'Agenzia delle entrate in materia offrono lo spunto per approfondire le principali questioni interpretative, essenzialmente di natura "qualificatoria", che si pongono in caso di utilizzo di tali strumenti in fattispecie cross-border.

di Damiano Di Vittorio e Alban Zaimaj

39

Agevolazioni

Il nuovo atto di recupero dei bonus edilizi tra incognite e dubbi da fugare

L'attività di controllo e accertamento della corretta fruizione dei bonus edilizi svolta dagli enti impositori pone alcuni interrogativi sulle modalità attraverso le quali saranno recuperati i crediti d'imposta indebitamente utilizzati. In particolare, la fisionomia dell'atto di recupero nella sua più recente codificazione non convince né sotto il profilo dell'individuazione del fatto che determina la recuperabilità del credito, generando il danno erariale, né sotto il profilo procedimentale, in considerazione del sacrificio del diritto al contraddittorio imposto dal legislatore.

di Alberto Renda e Piergiorgio Morgano

49

Monitoraggio fiscale

Lo strano caso del monitoraggio fiscale delle polizze assicurative

La vicenda del monitoraggio fiscale delle polizze assicurative ha conosciuto negli ultimi tempi un susseguirsi di novità degno più di un romanzo d'appendice che dell'ordinata dinamica che dovrebbe fisiologicamente caratterizzare i rapporti tra Fisco e contribuenti (le imprese di assicurazione, in questo caso). Con specifico riferimento agli obblighi di segnalazione a carico delle compagnie estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, si è ultimamente registrata una nutrita produzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle entrate, presumibilmente anche per fornire un adeguato supporto di prassi a talune iniziative condotte dagli Uffici locali nell'ambito delle proprie attività ispettive. Sono stati, infatti, forniti chiarimenti, alcuni con portata autenticamente innovativa, in svariati ambiti della disciplina del monitoraggio fiscale, sia con riferimento all'individuazione dei flussi finanziari di fonte assicurativa che devono formare oggetto di segnalazione al Fisco, sia relativamente alle ipotesi di esonero da tali adempimenti ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997. La nota dolente per gli operatori interessati è rappresentata dal fatto che tutti i chiarimenti diffusi dall'Agenzia, anche quando innovativi o, addirittura, rettificativi di posizioni ufficiali rese in precedenza, sono stati resi anche per il passato, il che ne implica l'applicabilità rispetto a condotte relative ad annualità pregresse.

di Gianfilippo Scifoni

57

Sanzioni

La constatazione dell'illecito interrompe la continuazione

Nell'ordinanza n. 15799/2024, la Corte di cassazione è tornata ad affermare il ruolo essenziale della constatazione dell'illecito, ex art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 472/1997, quale punto di arresto per il riconoscimento del beneficio della c.d. continuazione in materia di illeciti tributari amministrativi. Pur nel contesto di una pronuncia favorevole alla parte pubblica, i giudici di legittimità - consolidando il proprio orientamento - offrono un principio di diritto significativo per il contribuente, affermando la possibilità di riproposizione dell'istituto in relazione a condotte successive all'intervenuta interruzione. Lo sforzo interpretativo della Suprema Corte, volto a spingersi oltre il dato normativo con l'obiettivo di bilanciare l'interesse erariale con la tutela dei diritti del contribuente, è indubbiamente da accogliere con favore. Ciò nonostante, la lettura della pronuncia ed i principi che nella stessa vengono affermati permettono di sviluppare alcune riflessioni critiche, anche alla luce delle recenti modifiche intervenute ad opera del D.Lgs. n. 87/2024. La disposizione di cui al comma 6 in disamina, e l'interpretazione che ne fornisce la Suprema Corte, destano infatti numerose perplessità, che dovranno essere risolte per rendere il sistema sanzionatorio tributario coerente con i principi, anche imposti dalla partecipazione all'ordinamento europeo e sovranazionale.

di Stefano Dorigo e Francesca Prosperi

65

Statuto del contribuente

Il metodo previsionale di computo degli acconti d'imposta nelle circolari amministrative interpretative

Il contenzioso concernente la rideterminazione dei ratei d'acconto dell'accisa dovuta sul gas naturale e sull'energia elettrica offre l'occasione per affrontare due problematiche strutturali che travalicano la materia doganale. Da un lato, poiché le fattispecie idonee a consentire l'utilizzo del metodo previsionale nel computo degli acconti d'imposta possono essere generate da un novero di cause non predeterminabili a priori perché variabili in ragione della natura e della complessità dell'attività svolta dal contribuente, soltanto la tecnica legislativa della clausola a fattispecie aperta può garantire il rispetto del principio di capacità contributiva ex art. 53, comma 1, Cost., declinato nel senso dell'effettività e dell'attualità della prestazione imposta. Dall'altro, la circolare con la quale l'Amministrazione finanziaria interpreta una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli Uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere non vincolante per il contribuente, oltre che per gli Uffici gerarchicamente subordinati, per la stessa Autorità che l'ha emanata e per il giudice.

di Leda Rita Corrado

75

Abuso del diritto

Le sfide interpretative sull'abuso del diritto nell'acquisto di azioni proprie

Il dibattito giurisprudenziale, dottrinale e della prassi amministrativa ha fornito diverse interpretazioni relativamente all'esistenza di un indebito vantaggio fiscale e alla mancanza di sostanza economica delle operazioni di acquisto di azioni proprie (buy-back), spesso connesse a situazioni di buy-out, passaggio generazionale o a conflitti fra soci. Nell'analisi della ratio legis sottesa alle norme sulla rivalutazione delle partecipazioni, occorre distinguere tra operazioni "circolari", prive di effettivo spossessamento del cedente, e operazioni "lineari", che comportano invece un reale trasferimento di proprietà. La risposta ad interpello n. 195/2024 dell'Agenzia delle entrate ha affrontato un caso di acquisto di azioni proprie preceduto da rivalutazione, evidenziandone le criticità interpretative e le potenziali incongruenze rispetto alla giurisprudenza prevalente e alla dottrina più autorevole.

di Marco Rosso

82

CORRIERE TRIBUTARIO

Mensile di attualità, critica e opinione

Direzione scientifica

Gianfranco Ferranti - Docente della Scuola nazionale dell'amministrazione e Avvocato in Roma

Comitato scientifico

Massimo Antonini - Avvocato in Milano

Sara Armella - Avvocato in Genova e Milano

Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo e Avvocato in Pescara

Mauro Beghin - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Padova, Avvocato e Dottore commercialista in Padova

Mariagrazia Bruzzone - Avvocato in Genova

Angelo Busani - Notaio in Milano

Primo Ceppellini - Dottore commercialista in Milano

Piermaria Corso - Già Professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Milano e Avvocato in Milano

Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università LUM J. Monnet - Bari e Titolare modulo J. Monnet della Commissione europea

Riccardo Michelutti - Avvocato e Dottore commercialista in Milano

Luca Miele - Dottore commercialista in Roma

Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista - Componente del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne

Gianfilippo Scifoni - Responsabile Servizio Fiscale Ania

Dario Stevanato - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Trieste, Avvocato e Dottore commercialista in Venezia

Antonio Tomassini - Avvocato in Milano e Roma

Ivan Vacca - Direttore Onorario Area fiscalità - ASSONIME

Giuseppe Zizzo - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università C. Cattaneo - Liuc Castellanza e Avvocato in Milano

Editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Via Bisceglie n. 66 - 20152 Milano (MI) - <http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile Giulietta Lemmi

Redazione Paola Boniardi, Valentina Cazzaniga, Marcello Gervasio

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 361 del 2 novembre 1977. Tariffa R.O. C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano. Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Pubblicità



E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via Bisceglie n. 66
20152 Milano (MI), Italia

Realizzazione grafica

Wolters Kluwer Italia Srl

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl - Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/57789401

Stampa

GECA S.r.l.

Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)



Rivista licenziata per la stampa il 16 dicembre 2024

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Redazione Corriere Tributario

Tel. 02 82476.017

e-mail: redazione.fiscale.ipsoa@wki.it

Amministrazione

Per informazione su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo ecc. scrivere o telefonare a:

Wolters Kluwer Italia Servizio Clienti

Tel. 02 82476.1

e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 90 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Via Bisceglie n. 66 - 20152 Milano (MI) Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com - www.servizioclienti.wki.it

La rivista è consultabile online all'indirizzo

www.edicolaprofessionale.com/corrieretributario

Italia Abbonamento annuale € 320,00

Estero Abbonamento annuale € 640,00

Prezzo copia € 35,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta.

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita. Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Bisceglie n. 66 - 20152 Milano (MI).

Le prestazioni gratuite dei professionisti: la deducibilità delle spese e il regime della prova

di Gianfranco Ferranti (*)

Le prestazioni effettuate dai professionisti a titolo gratuito continuano a formare oggetto di numerose sentenze delle Corti di merito, aventi a oggetto soprattutto le modalità con le quali i **contribuenti** possono dimostrare i **motivi** in base ai quali il **professionista** abbia **rinunciato** ai **crediti** maturati nei confronti dei **clienti**. È stata, da ultimo, ritenuta applicabile anche in tali casi la disciplina dell'**onere** della **prova** di cui al comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992. Si pone, altresì, la questione concernente la **deducibilità** dei **costi** sostenuti per l'effettuazione delle prestazioni rese a titolo gratuito e, in particolare, la loro riconducibilità a quelle di rappresentanza.

Le contestazioni sollevate dagli Uffici delle entrate con riguardo alla mancata dichiarazione dei corrispettivi concernenti le prestazioni che gli esercenti arti e professioni sostengono essere state svolte a titolo gratuito rientrano nell'ambito di quelle fondate sulla antieconomicità dei comportamenti dei contribuenti, la cui legittimità è costantemente affermata dalla Corte di cassazione.

Emettere fatture per importi modesti per il timore di vedersi contestare l'effettuazione delle prestazioni professionali rese a titolo gratuito non risulterebbe, peraltro, conveniente perché gli Uffici delle entrate potrebbero contestare anche in tali casi che gli importi dei corrispettivi dichiarati dai contribuenti non risultano logici sotto il profilo economico.

L'Agenzia delle entrate ha assunto in merito a tale questione, nella circolare del 28 settembre 2001, n. 84/E, una posizione condivisibile, affermando che gli Uffici devono accertare i motivi del mancato pagamento delle prestazioni, anche attraverso controlli incrociati, e che la loro gratuità "può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici".

La giurisprudenza di merito ha avuto più volte occasione di occuparsi della questione in esa-

me, pervenendo a conclusioni analoghe a quelle dell'Agenzia delle entrate.

La Corte di cassazione ha sancito la legittimità degli accertamenti analitico-induttivi effettuati in presenza di prestazioni professionali che i contribuenti asseriscono di aver reso a titolo gratuito, fondati sulla presunzione della onerosità dei relativi incarichi, ma ha anche evidenziato che i contribuenti possono fornire la prova contraria dimostrando, ad esempio, il numero non rilevante dei soggetti nei cui riguardi sono effettuate le prestazioni gratuite, la scarsa complessità delle stesse, le eventuali notifiche di diffide ad adempiere e richieste di decreti ingiuntivi.

Non appare, però, condivisibile l'affermazione (1) secondo la quale il corrispettivo della prestazione del professionista si presume conseguito quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale. Ciò in quanto il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito, in base all'art. 54, comma 1, del T.U.I.R., dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura "percepiti" e quello delle spese "sostenute", salvo alcune deroghe espressamente previste con riferimen-

(*) *Docente della Scuola nazionale dell'amministrazione e Avvocato in Roma*

(1) Formulata dalla Suprema Corte nella ordinanza del 9 set-

ttembre 2021, n. 24255, riguardante le prestazioni degli avvocati.

Lavoro autonomo

to ad alcune tipologie di spese (2). Pertanto, i corrispettivi non concorrono a formare il reddito finché gli stessi non vengono percepiti (3).

Le prestazioni gratuite dei professionisti sono, altresì, escluse dall'applicazione dell'IVA, in quanto nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 si afferma la rilevanza soltanto di quelle di valore superiore a 50 euro rese per finalità estranee all'esercizio dell'impresa (4).

Resta comunque problematica la dimostrazione sia dei motivi in base ai quali il professionista abbia reso le proprie prestazioni a titolo gratuito sia di quelli per i quali abbia eventualmente rinunciato ai crediti maturati nei confronti dei clienti morosi. Assume, al riguardo, rilevanza anche la disciplina dell'onere della prova recata dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130, che ha introdotto, nell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, il comma 5-bis, in base al quale il giudice tributario deve annullare l'atto impositivo nel caso in cui la prova, il cui onere incombe sull'Amministrazione finanziaria, manca, è contraddittoria o è insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive su cui si fonda sia la pretesa impositiva sia la sanzione.

Si pone, infine, la questione concernente la deducibilità dei costi sostenuti per l'effettuazione delle prestazioni effettivamente rese a titolo gratuito. Al riguardo si ritiene che, in presenza di prestazioni finalizzate a incrementare la clientela, le spese specificamente inerenti alle stesse rientrano tra quelle di rappresentanza ovvero tra quelle integralmente deducibili qualora sia possibile dimostrare che sono direttamente connesse alla produzione dei compensi imponibili.

La legittimità delle prestazioni gratuite

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha affermato, nel Pronto Ordini del 7 maggio 2019, n. 55, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (5), le disposizioni degli artt. 2229 e ss. c.c. relative al contratto di prestazione d'opera, oltre a non escludere la possibilità di accordi di prestazione gratuita, non determinano alcuna presunzione, nemmeno *iuris tantum*, di onerosità dell'opera intellettuale. Ne consegue che le parti possono escludere il diritto del professionista al compenso e che la prestazione può essere eseguita a titolo gratuito per varie motivazioni, purché lecite.

Nel codice deontologico approvato dallo stesso Consiglio Nazionale il 21 marzo 2024 è stato, però, stabilito, nell'art. 24, comma 7, che "il professionista non può proporre o pubblicizzare prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi meramente simbolici, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e strumento".

Anche il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito, nelle sentenze nn. 89/2013 e 23/2019, che costituisce illecito disciplinare l'informazione fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero "a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali". Si ricorda che l'art. 2233 del Codice civile stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

(2) Nell'art. 54 è, in particolare, stabilito che: i canoni di *leasing* dei beni strumentali sono deducibili nel periodo in cui maturano; le quote di ammortamento dei beni strumentali di valore superiore a 516,46 euro sono deducibili nella misura determinata sulla base dei coefficienti di cui al D.M. del 31 dicembre 1988, a prescindere dall'avvenuto sostenimento, in tutto o in parte, del costo; le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili strumentali utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione sono imputate in aumento del costo del bene, se di natura incrementativa; le quote di TFR, comprese le rivalutazioni annue, e di indennità di fine rapporto relative a collaborazioni coordinate e continuative sono deducibili in relazione all'importo maturato in ciascun periodo d'imposta. Si veda, al riguardo, la risoluzione

ne n. 30/E/2006.

(3) Nell'art. 54, comma 1, primo periodo, del T.U.I.R., così come modificato - con effetto dal 2024 - dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, si afferma che "il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività". Continua, pertanto, a farsi riferimento al criterio di cassa.

(4) Sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile.

(5) È stata richiamata la ordinanza del 6 febbraio 2014, n. 2769.

La Corte di cassazione (6) ha ritenuto che l'onerosità non costituisca un elemento essenziale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, in quanto le parti possono escludere il diritto del professionista al compenso o subordinarlo al verificarsi di una condizione (7). La prestazione d'opera del professionista può, infatti, essere gratuita - in tutto o in parte - per ragioni, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza (8). La stessa Corte ha ribadito, nella ordinanza del 14 ottobre 2021, n. 28226, che "nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione" (9). È stato, pertanto, ritenuto che il Tribunale avesse "congruamente specificato che la gratuità della prestazione non poteva reputarsi provata *tout court* in virtù dei rapporti personali intercorsi tra le parti all'epoca ... e successivamente allo svolgimento dell'incarico".

Nella ordinanza del 7 dicembre 2023, n. 34301, ha la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che, "ai sensi dell'art. 2233 comma 3 c.c., l'accordo concluso tra l'avvocato e il cliente, avente a oggetto la determinazione del com-

LA QUESTIONE APERTA

Deducibilità delle spese afferenti le prestazioni gratuite

È sorta, in merito alla disciplina delle prestazioni gratuite degli esercenti arti e professioni, la questione relativa alla deducibilità, e a quali condizioni, delle spese sostenute dagli stessi per la loro effettuazione. La **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** ha proposto di effettuare per tali spese "un **pro-rata**", in quanto le stesse risulterebbero "non necessariamente inerenti". L'**Agenzia** delle entrate ha, però, affermato, nella risoluzione n. 49/E/2013, che per i redditi di lavoro autonomo abituale non è previsto "un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo". Si ritiene, quindi, che, in presenza di prestazioni effettivamente rese al fine di incrementare la clientela, le spese specificamente inerenti alle stesse rientrino tra quelle di **rappresentanza** ovvero tra quelle integralmente **deducibili** qualora sia possibile dimostrare che sono direttamente **connesse** alla produzione dei **compensi** imponibili.

penso professionale del primo, deve rivestire la forma scritta *ad substantiam*, a pena di nullità".

La Cassazione aveva, tuttavia, sottolineato, nella sentenza n. 14227/2004, che la inderogabilità delle tariffe non comportava "l'illegittimità della rinuncia, totale o parziale, al compenso che sia motivata da particolari esigenze etico-sociali, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza, giustificatrici della totale o parziale gratuità della prestazione, salvo che la rinuncia stessa si risolva in un espediente del professionista (nella specie notaio) per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un non consentito accaparramen-

to di affari futuri".

È, altresì, importante ricordare che l'art. 54 del T.U.I.R. stabilisce che concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi "in denaro o in natura percepiti" e risulta, quindi, chiara la irrilevanza a tal fine delle prestazioni per le quali non sono pattuiti corrispettivi. Anche qualora sia stabilita la loro spettanza trova, d'altra parte, applicazione il criterio di imputazione temporale per cassa e gli stessi non sono, quindi, imponibili se non vengono, di fatto, percepiti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

La posizione dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate ha assunto, in merito alla questione in esame, una posizione equilibrata e senz'altro condivisibile.

(6) Nella ordinanza del 6 febbraio 2014, n. 2769, e nelle sentenze n. 21251/2007, n. 16966/2005 e n. 7003/2001.

(7) Cfr. le pronunce del 3 maggio 2001, n. 7003, e del 9 gennaio 2001, n. 247.

(8) Si vedano le sentenze n. 16966/2005 e n. 20269/2010.

(9) È stata, al riguardo, richiamata la precedente pronuncia del 23 novembre 2016, n. 23893.

Lavoro autonomo

Nella circolare n. 84/E/2001, relativa alle metodologie di controllo, è stato precisato, con riguardo agli studi legali, che “qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione della fattura con la gratuità della prestazione ... si deve procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati. La gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici”.

Assume, al riguardo, un ruolo decisivo la valutazione della logicità economica del comportamento tenuto dal professionista, in presenza di corrispettivi assenti o di scarso ammontare. Emettere fatture per importi modesti per il timore di vedersi contestare l'effettuazione delle prestazioni professionali rese a titolo gratuito non risulterebbe conveniente perché gli Uffici delle entrate potrebbero contestare anche in tali casi che gli importi dei corrispettivi dichiarati dai professionisti non risultano logici sotto il profilo economico. L'Agenzia delle entrate ha, infatti, costantemente affermato, a partire dalla nota dell'8 aprile 2008, n. 55440, che gli Uffici hanno il potere di disconoscere, in tutto o in parte, la deducibilità di un costo nel rispetto del principio generale di economicità che dovrebbe ispirare tutti gli atti dell'impresa. Tale principio non sarebbe rispettato in presenza di componenti negativi e positivi di reddito di importo apprezzabilmente difforme dai valori di mercato dei beni e dei servizi che formano oggetto della transazione.

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Controllo dei motivi della gratuità

L'Agenzia delle entrate ha affermato, nella circolare n. 84/E/2001, con riguardo agli studi legali, che “qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione della fattura con la gratuità della prestazione ... si deve procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati. La gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici”. Ha, inoltre, affermato, a partire dalla nota dell'8 aprile 2008, n. 55440, che gli Uffici hanno il potere di disconoscere, in tutto o in parte, la deducibilità di un costo nel rispetto del principio generale di economicità che dovrebbe ispirare tutti gli atti dei contribuenti.

In tale occasione è stato richiamato l'orientamento della Corte di cassazione, ormai assolutamente consolidato, fondato sul principio di economicità dell'azione imprenditoriale, che tiene conto delle condizioni del mercato e del canone della convenienza economica.

Nel 2018 la Corte di cassazione, nelle ordinanze dell'11 gennaio 2018, n. 450, e del 9 febbraio 2018, n. 3170, ha cambiato il proprio orientamento interpretativo in merito al fondamento del principio di inerenza, ma ne ha lasciata invariata la nozione

e confermato il proprio orientamento in materia di “antieconomicità”.

L'Amministrazione finanziaria ha, peraltro, stabilito, nella R.M. n. 9/517/1980, che l'inerenza e quindi l'inevitabilità della perdita conseguente alla rinuncia ad un credito va riconosciuta per il solo fatto che la stessa “si pone in una scelta di convenienza ... ovvero sia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico” e che l'accertamento della ricorrenza di tale condizione “va condotto con riferimento alle specifiche condizioni in cui l'operazione si concretizza allo scopo di verificare che la stessa realizza effettivamente una scelta di convenienza”. Pertanto, la perdita dovuta a rinuncia volontaria è deducibile soltanto se non ha natura di liberalità e per effetto della stessa si perviene ad un effettivo vantaggio per il creditore, come potrebbe avvenire qualora il costo della procedura esecutiva risulti superiore a quello del credito da riscuotere.

Tale principio è stato confermato dalla Corte di cassazione (10).

(10) Si vedano, tra le altre, le ordinanze del 18 ottobre 2018, n. 26202, e del 4 novembre 2022, n.32592, che fa salvi i casi

in cui “la sproporzione tra le prestazioni non sia rilevante ed evidente *ictu oculi*”.

Si ritiene che tali principi siano invocabili anche al fine di dimostrare le ragioni per le quali il professionista ha rinunciato ai crediti vantati nei confronti di alcuni clienti, come avviene con una certa frequenza nella pratica.

La giurisprudenza di merito

La giurisprudenza di merito ha avuto più volte occasione di occuparsi della questione in esame, pervenendo a conclusioni analoghe a quelle dell'Agenzia delle entrate.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha affermato, nella sentenza del 27 ottobre 2010, n. 99, che è plausibile che un'artista possa decidere di partecipare ad alcuni eventi senza richiedere alcun compenso "sia per aumentare la sua notorietà sia per altri personali motivi".

È stato, in particolare, ritenuto che, attesa l'inadeguatezza delle indagini finanziarie effettuate, non fosse stata data dimostrazione dell'effettivo incasso del compenso da parte dell'artista e che l'esistenza di una fattura emessa da un soggetto terzo e contenente il nominativo dell'artista quale partecipante a un evento non costituisca prova piena, anche presuntiva, dell'effettivo incasso di un corrispondente pagamento.

La Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha stabilito, nella sentenza del 12 aprile 2013, n. 365, che è plausibile che un professionista possa svolgere durante l'anno una parte limitata della propria attività senza percepire alcun compenso per ragioni di amicizia, di parentela o di convenienza. È stato, in particolare, ritenuto che "posto che il numero dei clienti costituisce uno degli elementi da cui è possibile evincere il reddito di un professionista, deve ritenersi plausibile che in relazione a 27 atti su 2005 il notaio abbia prestato la propria opera senza percepire alcun compenso per ragioni di amicizia, parentela ovvero convenienza. Ed infatti, la presunzione secondo cui i professionisti non sono soliti prestare la propria opera a

titolo gratuito, è compatibile con la possibilità che un numero esiguo di pratiche vengano trattate gratuitamente". Le prestazioni gratuite rese dal notaio erano pari al solo 1,3% rispetto al totale delle prestazioni complessivamente effettuate.

La sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria del 6 maggio 2016, n. 660, ha confermato l'accertamento induttivo (basato sui compensi mediamente percepiti) effettuato dall'Ufficio nei riguardi di un consulente fiscale che aveva trasmesso 497 dichiarazioni e tenuto numerose contabilità senza dichiarare i relativi compensi. Il professionista si era giustificato adducendo che le prestazioni erano state in parte rese a titolo di liberalità, mentre per le restanti prestazioni i clienti risultavano morosi. La Commissione ha ritenuto che i principi contenuti nella sentenza della Corte di cassazione del 28 ottobre 2015, n. 21972, - di cui si tratterà più avanti - non fossero applicabili al caso esaminato, perché il contribuente aveva opposto giustificazioni generiche e le dichiarazioni non fatturate erano "in numero preponderante rispetto a quelle fatturate".

Un diverso principio è stato, invece, formulato dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona del 16 maggio 2016, n. 1279, nella quale è stato affermato che il professionista (un notaio che aveva reso alcune prestazioni a titolo gratuito nei confronti di amici e parenti) (11) "se avesse voluto omaggiare i clienti/amici avrebbe dovuto regolarmente fatturare i compensi declinandone il pagamento e accollandosi l'onere fiscale che, invece, ha accollato allo Stato e quindi a tutti i cittadini contribuenti", definendo "singolari e patetiche" le diverse argomentazioni del ricorrente.

Tale presa di posizione non appare condivisibile ed è stata superata dalla successiva sentenza della CGT Marche n. 195/01/2023, nella quale è stato sancito che "il notaio ha agito correttamente, non avendo alcun obbligo di emettere

(11) Ed aveva affermato che tale comportamento trovava "ragion d'essere nei rapporti di consuetudine ed anche di amicizia che si sono nel tempo creati tra il notaio e i clienti, come pure per ragioni di cortesia, di convenienza sociale, di buona

creanza, nei confronti di persone alle quali è legato da particolari sentimenti di amicizia o da rapporti di collaborazione o di gratitudine".

Lavoro autonomo

fattura in relazione a prestazioni effettuate ma per le quali non ha percepito alcun compenso, essendo in particolare del tutto lecito offrire servizi professionali gratuiti ad amici e parenti senza che da ciò possa presumersi invece l'esistenza di redditi non dichiarati (in termini, cfr. Cass. 21972/2015). In realtà, l'onerosità, se costituisce un tratto od elemento normale del contratto d'opera, tuttavia non ne costituisce elemento essenziale, sicché ben possono le parti, ai sensi dell'art. 2229 c.c., concludere accordi che escludano il diritto del professionista al compenso (Cass. 16966/2005). Va da sé che detto accordo può essere anche verbale e può essere concluso altresì per *facta concludentia* oppure ai sensi dell'art. 1333 c.c., vale a dire con la proposta del professionista in relazione alla quale il cliente presta acquiescenza tacita o resta silente. Del resto, la stessa Agenzia delle entrate è approdata a queste conclusioni con circolare del 28 settembre 2001.

Né potrebbe nel caso di specie sostenersi, al fine di assumere l'esistenza di una sorta di presunzione di onerosità della prestazione, che le prestazioni in parola, qualora gratuite, integrerebbero la fattispecie della antieconomicità o irragionevolezza comportamentale del libero professionista, incompatibile come tale con una sana gestione della propria attività.

In realtà, nel caso di specie il notaio ha declinato la richiesta di compenso (eccettuate le spese) per soli 5 clienti su 605 movimentati in un anno, e d'altra parte lo stesso Ufficio ha chiarito di avere desunto l'entità dei compensi non dichiarati da analoghe fatture emesse nei confronti di numerosi altri clienti. Ciò significa per un verso che i clienti 'omaggiati' della gratuità delle prestazioni sono davvero trascurabili come numero e dunque ben possono essere effettivamente amici o persone alle quali il notaio è legati da vincoli o sentimenti particolari, legittimanti la gratuità delle prestazioni; e per altro verso che l'entità dei compensi per le prestazioni gratuite non sono stati i più elevati, ma sono in linea con altri compensi ordinariamente richiesti e fatturati ai clienti. Ciò che conduce ad escludere l'antieconomicità e la ragionevolezza della condotta del professio-

nista, e a concludere nel senso della piena legittimità del comportamento del notaio in favore di poche persone amiche".

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste ha, da ultimo, affermato, nella sentenza del 16 maggio 2024, n. 96, che "un professionista lecitamente può eseguire delle prestazioni professionali a titolo gratuito senza per questo essere accusato presuntivamente, solo per tale motivo, di aver evaso le imposte per aver conseguito dei ricavi non dichiarati e, quindi, dei redditi sottratti ad imposizione. Pertanto, dal semplice accertamento che vi sono state delle prestazioni non fatturate non per questo si può presumere con certezza che vi sia stata un'evasione d'imposta occorrendo verificare caso per caso la situazione concreta nell'ambito della quale quelle prestazioni sono state eseguite. E quindi sono necessari ulteriori verifiche e la raccolta di ulteriori elementi a comprova che non di prestazioni gratuite si sia trattato, ma di somme incassate e non fatturate".

Sono state, inoltre, richiamate "le novità introdotte in materia di onere della prova dall'art. 6 della legge di riforma della giustizia tributaria del 31 agosto 2022, n. 130, che ha inserito il comma 5-bis all'interno dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992. La norma, a cui va riconosciuto il carattere di *jus superveniens*, cioè di diritto sopravvenuto, in vigore dal 16 settembre 2022, e applicabile anche ai procedimenti in corso, pone *ex lege* l'onere della prova a carico del Fisco, che non può invece addossare l'incombenza al soggetto accertato. Ne consegue che spetta all'Ufficio provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale. Sul punto va richiamato l'art. 2697 c.c. ('onere della prova') che pone sul punto un chiaro principio: 'chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento'. Di conseguenza non può essere addossata al ricorrente la *probatio diabolica* di non aver percepito nulla dalle prestazioni gratuite ... Era preciso onere della Amministrazione finanziaria dimostrare in maniera circostanziata e puntuale la propria pretesa indicando le ragioni precise (e non le

presunzioni) su cui si fonda la pretesa tassazione della maggior base imponibile”.

Quest’ultima sentenza ha, pertanto, richiamato la nuova disciplina dell’onere della prova, di cui si tratterà più avanti.

La giurisprudenza di legittimità

La Corte di cassazione ha assunto invece, con riguardo, in particolare, ai compensi degli amministratori di società e degli avvocati, una posizione che risulta, rispetto a quella della prassi e della giurisprudenza di merito illustrata in precedenza, più “restrittiva” e fondata, in alcuni casi su affermazioni non condivisibili.

Nella sentenza del 29 gennaio 2008, n. 1915, è stata sancita la legittimità dell’accertamento dei compensi nei riguardi di un contribuente che aveva dichiarato di aver ricoperto la carica di amministratore di una S.r.l. e di due condomini a titolo gratuito, trattandosi di un comportamento manifestamente antieconomico. Ciò in quanto appare “assolutamente ragionevole” presumere che l’attività dell’amministratore sia stata retribuita, anche perché “il contribuente non ha offerto prova della gratuità dei mandati né di altri elementi idonei ad escludere la realizzazione, dall’attività svolta, di reddito fiscalmente rilevante”.

La stessa Corte ha affermato, nella sentenza del 13 febbraio 2020, n. 3657, che la rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà di rinunciare al detto compenso. È stato ritenuto, però, necessario che l’atto di rinuncia sia desumibile non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al comportamento dell’amministratore.

La Suprema Corte ha ritenuto legittima la previsione della gratuità dell’incarico in una clausola statutaria (12) o nell’atto di nomina (13)

nonché a seguito della rinuncia dell’interessato (14), trattandosi di un diritto disponibile (15).

La rinuncia non deve, pertanto, essere necessariamente espressa, potendosi anche desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Un comportamento solo omissivo non può integrare gli estremi di una rinuncia tacita che sia valida ed efficace *ex art. 1236 c.c.* (16). Ciò in quanto la mera inerzia potrebbe esprimere una semplice tolleranza del creditore (determinata dalle più svariate motivazioni) o anche essere la mera conseguenza di una pura disattenzione (17).

Nella sentenza n. 21972/2015 è stato poi affermato, in modo condivisibile, che non sono contestabili da parte degli Uffici delle entrate le prestazioni rese dai commercialisti a titolo gratuito a favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela. Si tratta di casi che ricorrono frequentemente nell’attività di coloro che prestano l’assistenza fiscale, soprattutto in occasione degli adempimenti dichiarativi.

La Commissione di merito aveva sostenuto che, a fronte di una contabilità “congrua e coerente”, risultava giustificata la gratuità dell’opera svolta in favore di circa 70 soggetti, “in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi” nonché del fatto che “il 10% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente”.

La Cassazione ha ritenuto plausibile la gratuità dell’opera svolta dal professionista, in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con i clienti, della loro qualità di soci di società clienti - “per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza” - e della circostanza che l’attività svolta in loro favore riguardava soltanto l’invio telematico delle dichiarazioni ed era fina-

(12) Si vedano le pronunce n. 285/2019, n. 19714/2012 e n. 7961/2009.

(13) Cfr. la sentenza n. 7961/2009.

(14) Così la sentenza n. 24139/2018.

(15) Si vedano le pronunce n. 16530/2018 e n. 15382/2017.

(16) Cfr. la sentenza n. 2739/2018.

(17) Così le pronunce n. 24139/2018 e n. 16125/2006.

Lavoro autonomo

lizzata “all’incremento della clientela, cosicché la semplicità della prestazione in sé rende verosimile l’assunto del contribuente circa la sua gratuità”.

Diverso è il caso in cui le prestazioni rese a titolo gratuito risultino numerose se non addirittura prevalenti rispetto alla complessiva attività del professionista.

Appare, al riguardo, condivisibile anche la motivazione della successiva ordinanza del 14 marzo 2018, n. 6215. Il giudice di merito aveva ritenuto che la rinuncia “diffusa e sistematica” da parte di un avvocato “ai compensi per le prestazioni professionali, anche di non modico valore, rese sia dinanzi ai giudici di pace che al Tribunale, civile ed amministrativo, connotava di gravità, precisione e concordanza, le presunzioni di maggiori redditi accertati induttivamente dall’Amministrazione finanziaria, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, trattandosi di comportamento che, tenuto conto del numero esiguo delle fatture emesse e dell’esiguità del reddito dichiarato, confliggeva con le elementari regole di ragionevolezza, non superabili dalle dichiarazioni rese da alcuni clienti, in quanto prive di intrinseca credibilità”.

La Cassazione ha confermato tale conclusione, “essendo noto e consolidato il principio in virtù del quale, in tema di rettifica delle dichiarazioni dei redditi d’impresa, qualora l’amministrazione constati delle irregolarità della contabilità di gravità tale da determinare un’inattendibilità globale delle scritture, è autorizzata, ai sensi delle citate disposizioni, a prescindere da esse ed a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva: la circostanza che le irregolarità contabili siano così gravi e numerose da giustificare un giudizio di complessiva inattendibilità delle stesse rende, dunque, di per sé sola legittima l’adozione del metodo induttivo”.

La decisione risulta fondata sulla considerazione della esiguità delle fatture emesse e dei compensi dichiarati dal professionista, circostanza diversa da quella presa in esame nella precedente sentenza n. 21972/2015, nella qua-

le le prestazioni gratuite erano state effettuate a favore di un numero di soggetti meno rilevante in rapporto a quello dei clienti “paganti” e risultavano “più semplici”, cioè tali da non richiedere un eccessivo dispendio di tempo e, quindi, di valore inferiore.

La Suprema Corte è tornata ad affrontare la questione nella ordinanza del 9 settembre 2021, n. 24255, concernente un accertamento fondato “su acquisizioni di sentenze presso vari Uffici giudiziari, da cui emergeva che lo studio professionale aveva patrocinato varie difese, il che alla luce del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), consentiva la rettifica analitica induttiva ... I risultati dell’accertamento erano stati oggetto di contraddittorio preventivo senza che gli associati fossero stati in grado di giustificare la mancata corrispondenza dei compensi”.

La Corte, dopo aver ritenuto irrilevante “il fatto che non risultasse dalla contabilità il versamento di alcun compenso”, ha osservato che “secondo l’orientamento di questa Suprema Corte ... in tema d’imposte sui redditi il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale. Ne consegue, pertanto, che il corrispettivo della prestazione del professionista legale si debba presumere conseguito quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale. Nel caso la prestazione professionale risulta proprio dalle sentenze acquisite”.

Tali affermazioni sono state tratte dalla precedente sentenza dell’11 agosto 2016, n. 16969, nella quale era stato affermato che il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano, rispettivamente, conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale perché “il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il ri-

sultato a cui la prestazione è diretta”. Ciò risulta confermato dalla circostanza che, ai sensi dell’art. 2957 c.c., “la prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso decorre dal momento dell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico al cliente”. È stato, inoltre, precisato che la unitarietà della prestazione “va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e quindi al momento della pronuncia che chiude ciascun grado”.

Queste ultime precisazioni riguardano, però, la determinazione del momento nel quale l’ordinamento riconosce la tutela delle ragioni creditorie del prestatore d’opera, principalmente al fine di individuare il periodo d’imposta nel quale la prestazione del legale è ultimata e l’impresa committente può, di conseguenza, dedurre per competenza la relativa spesa. A tal fine è, evidentemente, irrilevante il pagamento del corrispettivo, a differenza di quanto avviene, invece, in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, per il quale vige il criterio di cassa.

La Cassazione ha, altresì, ulteriormente precisato che è legittimo l’utilizzo da parte dell’Ufficio delle entrate di “una presunzione per individuare il momento della effettiva percezione del reddito ..., in quanto conforme al criterio generale posto dall’art. 2727 c.c.”, senza che ciò comporti “l’onere di fornire una prova negativa, giacché può parlarsi di prova negativa solo quando taluno per far valere un diritto fosse tenuto a dimostrare non solo i fatti costitutivi ma altresì la inesistenza di fatti estintivi ... Qui l’Amministrazione ha fondato la pretesa fiscale su di una prova per presunzione ed il contribuente, per resistere, avrebbe dovuto contrastare tale prova e quindi, a questo fine, aveva l’onere di dimostrare di non aver percepito alcun reddito, per esempio producendo diffida ad adempiere o richieste di decreto ingiuntivo, o provare l’infertilità della esecuzione. In particolare, era onere del contribuente dimostrare la esistenza di fattori che avevano impedito o che comunque erano stati idonei ad impedire l’incasso dei compensi. Né vale obiettare che non risulta emessa la fattura, in quanto nel caso l’Ufficio assume che il com-

penso vi sia stato e quindi appare ragionevole ritenere che tale fattura non sia stata emessa al fine proprio di sottrarsi al pagamento delle imposte”.

L’onere della prova

Assume una particolare importanza, ai fini in esame, la nuova disciplina dell’onere della prova, richiamata, come detto, nella più recente giurisprudenza di merito.

La Legge 31 agosto 2022, n. 130, ha introdotto il comma 5-bis nell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, in base al quale il giudice tributario deve annullare l’atto impositivo nel caso in cui la prova, il cui onere incombe sull’Amministrazione finanziaria, manca, è contraddittoria o è insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive su cui si fonda sia la pretesa impositiva sia la sanzione. È stato precisato che ai fini del giudizio di idoneità della prova occorre una verifica effettuata in modo circostanziato e puntuale e “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”.

Al riguardo la Corte di cassazione ha affermato, nelle ordinanze del 27 ottobre 2022, nn. 31878 e 31880, che la disposizione contenuta nel detto comma 5-bis “non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”.

Quest’ultimo orientamento interpretativo è stato richiamato nella recente ordinanza del 13 giugno 2024, n. 16493, nella quale è stato ulteriormente precisato che, trattandosi di una disposizione “di natura sostanziale e senza alcuna valenza interpretativa di altre disposizioni in tema di valutazione delle risultanze probatorie, non ha efficacia retroattiva”.

Nella sentenza del 30 marzo 2023, n. 8956, è stata richiamata la precedente pronuncia del 27 ottobre 2022, n. 3878, nella quale era stato ribadito che “in tema di onere probatorio gravante in giudizio sull’Amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’o-

Lavoro autonomo

nere probatorio, il D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 5-bis, introdotto dalla Legge n. 130 del 2022, art. 6, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale".

Si ritiene che, anche alla luce della disciplina normativa sopra ricordata, sia opportuno che i professionisti interessati predispongano delle lettere di incarico professionale nelle quali risultino espressamente evidenziate *ex ante* le motivazioni per le quali non è previsto uno specifico corrispettivo a fronte delle prestazioni rese (18). Tali lettere potrebbero, peraltro, non risultare necessarie nei casi in cui i soggetti beneficiari sono, ad esempio, legati da rapporti di parentela con il professionista. Se questi ultimi rapporti intercorrono, invece, con i clienti del professionista appare opportuno evidenziare nel contratto relativo alle prestazioni rese a titolo oneroso a questi ultimi che tra le stesse rientrano anche quelle effettuate a favore dei detti parenti.

La rilevanza delle spese sostenute

È sorta, in merito alla disciplina delle prestazioni gratuite degli esercenti arti e professioni, anche la questione relativa alla deducibilità, e a quali condizioni, delle spese sostenute dagli stessi per la loro effettuazione.

È stato, in particolare, proposto (19) di effettuare per le dette spese "un pro-rata", in quanto le stesse risulterebbero "non necessariamente inerenti". Si dovrebbe, quindi, "analiticamente determinare la percentuale di costo 'non inerente' o, laddove ciò non fosse possibile, misurare l'incidenza del valore normale *ex art. 9 T.U.I.R.* sul fatturato del professionista, così da ricavare la parte di costo oggettivamente indeducibile o indetraibile" (20).

Al riguardo si ritiene, però, che, in presenza di prestazioni effettivamente rese al fine di incrementare la clientela, le spese specificamente inerenti alle stesse rientrino tra quelle di rappresentanza ovvero tra quelle integralmente deducibili qualora sia possibile dimostrare che sono direttamente connesse alla produzione dei compensi imponibili.

Si ricorda che l'Agenzia delle entrate ha affermato, nella risoluzione dell'11 luglio 2013, n. 49/E, che non è previsto un collegamento tra il compenso conseguito per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo abituale e le spese sostenute, che dovrebbero restare, perciò, deducibili - se non specificamente inerenti alla prestazione effettuata a titolo gratuito e irrilevante ai fini reddituali - essendo considerate, in pratica, alla stregua di "spese generali" per le quali non sussiste un nesso di diretta inerenza (21).

Le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 54, comma 5, terzo e quarto periodo, del

(18) Al riguardo è stato osservato da G. Antico - M. Genovesi, "Chi deve provare cosa in caso di prestazioni rese a titolo gratuito dal professionista", in *il fisco*, n. 20/2017, pag. 1929, che "sarebbe indispensabile, perlomeno, attribuire alla lettera di incarico 'data certa'. Non dimentichiamo, infatti, che l'Amministrazione finanziaria - in quanto terzo - è pienamente legittimata a disconoscere *ex art. 2704 c.c.* gli effetti delle scritture private opposte per difetto di data certa". Sono state citate, in merito le sentenze della Cass. n. 3404/2015, n. 3937 e n. 8535/2014, n. 29451/2008, n. 26360/2006 e n. 2402/2000. Potrebbe farsi, altresì, ricorso a dichiarazioni rese dai clienti che confermino la gratuità delle prestazioni rese nei loro confronti. Tali dichiarazioni rivestono, però, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18/2000, valore di elementi indiziari, che richiedono, di conseguenza, la presenza, ai fini probatori, di ulteriori elementi. La Suprema Corte ha confermato tale principio - ormai consolidato - nella ordinanza del 4 novembre 2021, n. 31588, nella quale è stato affermato che il giudice deve valutare la dichiarazione del terzo sulla base delle circostanze del caso, vagliando, ad esempio, la credibilità del dichiarante, il tempo trascorso tra il fatto dichiarato e la dichia-

razione resa e la neutralità o meno dell'interesse dello stesso dichiarante.

(19) Si veda, al riguardo, M.A. Morelli - A. Di Gialluca, *L'accertamento delle prestazioni rese a titolo gratuito dal professionista*, documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 31 gennaio 2017.

(20) È stato, altresì, rilevato dagli stessi autori che non risultano deducibili "i costi per la tenuta della contabilità da parte di quelle società i cui soci hanno usufruito delle prestazioni gratuite del consulente. Infatti, se - per seguire il ragionamento della sentenza Cass. n. 21972/2015 - ogni eventuale compenso per le prestazioni rese in favore dei soci deve ritenersi ricompreso 'in quello già corrisposto dalla società di appartenenza', in questo modo la società finirebbe per 'spesarsi' un costo in parte non inerente, in quanto relativo ad adempimenti personali dei soci". Un altro problema potrebbe sorgere "nel caso in cui l'Ufficio - a fronte di prestazioni gratuite rese dal lavoratore autonomo in favore dei propri dipendenti - arrivasse a qualificare le stesse come un compenso in natura e, come tale, da recuperare a tassazione in capo al collaboratore".

(21) Ciò a differenza dei redditi di lavoro autonomo non abi-

T.U.I.R., entro il limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. L'Agenzia delle entrate ha precisato, nella circolare n. 34/E/2009, che la disciplina delle stesse, introdotta dalla Legge finanziaria 2008 ai fini della determinazione del reddito d'impresa, si applica anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. È stato fatto, in particolare, riferimento alle disposizioni relative alla qualificazione delle spese di rappresentanza, il cui carattere fondamentale è, come precisato nel Decreto del 19 novembre 2008, quello della gratuità.

Si ritiene, pertanto, che rientrino tra tali spese quelle che siano state eventualmente sostenute per effettuare a titolo gratuito prestazioni a favore "di altre persone in grado di incrementare la clientela" (22). Ai fini della sussistenza del requisito dell'inerenza delle spese di rappresentanza, il loro sostenimento deve rispondere a "finalità promozionali o di pubbliche relazioni", secondo "criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici" oppure deve essere "coerente con pratiche commerciali" del settore.

Tali spese potrebbero essere eventualmente dedotte integralmente qualora il contribuente sia

in grado di dimostrare che le stesse sono direttamente connesse alla produzione dei compensi. Quest'ultima ipotesi si ritiene che ricorra, ad esempio, nel caso delle prestazioni rese dai commercialisti a titolo gratuito a favore di soci di società già clienti a pagamento dello studio. L'inquadramento delle spese in esame tra quelle di rappresentanza è stato confermato dalla Corte di cassazione nella ordinanza del 25 novembre 2021, n. 36584, la quale ha, al riguardo, ritenuto che "l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito conduce a ritenere che i costi sostenuti dalla società, consistenti nella prestazione di servizi con compenso indicato - per legge - in fattura, ma non riscosso per le riferite ragioni di convenienza e/o opportunità, vadano qualificate quali spese di rappresentanza, ossia, quali spese affrontate per iniziative volte ad accrescere l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo". È stato, pertanto, stabilito che "il giudice di rinvio, presa atto della qualificazione delle prestazioni gratuite in oggetto quali spese di rappresentanza, dovrà accertare entro quali limiti le spese potevano essere dedotte con riferimento al periodo di imposta in esame".

tuale, che "sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui det-

te spese si riferiscono in modo specifico".

(22) Come precisato nella sentenza della Cass. n. 21972/2015.

Le operazioni accessorie escluse dal pro-rata di detraibilità dell'IVA

di Gabriele Escalar (*)

Per l'individuazione delle operazioni esenti da IVA accessorie ad operazioni imponibili che devono essere escluse dal pro-rata c.d. generale di detraibilità dell'IVA, la **giurisprudenza di legittimità**, nelle sue più recenti pronunce, tende ad attribuire rilevanza determinante ad un criterio meramente quantitativo e cioè quello della **prevalenza del volume di affari delle attività imponibili** rispetto a quello delle attività **esenti**. Secondo l'orientamento della **Corte di Giustizia UE**, invece, le operazioni esenti sono qualificabili come accessorie ad operazioni imponibili qualora l'attività esente costituisca il **prolungamento** diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile dell'impresa ovvero, pur non costituendone il prolungamento, implichi un impiego significativo di beni e servizi per i quali l'IVA è dovuta.

Per quanto attiene al regime di detrazione dell'IVA una delle questioni che è sempre più dibattuta è sicuramente quella relativa all'individuazione delle operazioni attive non comportanti il diritto alla detrazione dell'imposta che devono essere escluse dal denominatore del pro-rata di detraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 19-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in quanto qualificabili come accessorie ad operazioni attive imponibili ed assimilate. L'interpretazione fornita più di recente di tale disposizione dalla giurisprudenza di legittimità si è infatti progressivamente disallineata dall'oramai consolidata interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("GCE") degli artt. 173 e 174 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'IVA ("Direttiva IVA") a cui essa dà attuazione. Pertanto con il presente contributo, dopo aver analizzato la normativa unionale e quella nazionale sul regime di detrazione dell'IVA, si spiegherà perché è ravvisabile un tale disallineamento.

Il regime unionale del pro-rata di detraibilità dell'IVA

Il regime di detraibilità dell'IVA previsto dalla normativa unionale risulta più lineare di quello

domestico. In particolare, secondo il regime unionale, l'IVA è ammessa in detrazione ai sensi degli artt. 168 e 169 della Direttiva IVA (già par. 2 dell'art. 17 della Sesta Direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, "Sesta Direttiva") per le operazioni passive che siano utilizzate per effettuare le operazioni attive che conferiscono il diritto alla detrazione ivi elencate, nonché, ai sensi del par. 1 dell'art. 173 della medesima Direttiva (già comma 1 del par. 5 dell'art. 17 della Sesta Direttiva), con un pro-rata specifico per le sole operazioni passive, che siano utilizzate tanto per operazioni attive che conferiscono il diritto alla detrazione, quanto per le operazioni attive che non lo conferiscono (1). Pertanto, i soggetti passivi sono ammessi a detrarre con il pro-rata specifico così individuato l'IVA assolta sulle sole operazioni passive che siano destinate ad un utilizzo promiscuo.

Tuttavia la lett. d) del par. 2 dell'art. 173 della Direttiva IVA (già lett. d) del comma 3 del par. 5 dell'art. 17 della Sesta Direttiva), come interpretata dalla CGE, legittima gli Stati membri a consentire la detrazione dell'IVA assolta sulle operazioni passive dai soggetti passivi che pongano contemporaneamente in essere opera-

(*) *Avvocato in Roma e Milano e docente a contratto presso Università LUISS Guido Carli*

(1) Secondo CGE 9 giugno 2016, causa C-332/14, Wolfgang, "per i beni e i servizi destinati ad un uso promiscuo, in-

vece, l'art. 17, paragrafo 5, primo comma, di tale Direttiva sancisce che il diritto a detrazione è limitato al pro-rata dell'IVA proporzionale all'importo relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione realizzate mediante tali beni o tali servizi".

zioni attive che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni attive che non lo conferiscono con un pro-rata generale esteso a tutte le operazioni passive e, quindi, anche a quelle che non sono ad uso promiscuo. Ed infatti, il giudice comunitario ha statuito che “l’art. 17, par. 5, terzo comma, lett. d), della Sesta Direttiva ... deve essere interpretato nel senso che il metodo di calcolo del diritto a detrazione dell’IVA che esso prevede implica il ricorso a un pro-rata fondato sulla cifra d’affari” e che però è soggetta a tale pro-rata la detrazione dell’IVA assolta sul “complesso dei beni e dei servizi utilizzati dal soggetto passivo al fine di realizzare tanto le operazioni che danno diritto a detrazione, quanto quelle che non conferiscono tale diritto, senza che sia necessario che tali beni e servizi servano ad effettuare sia l’uno sia l’altro tipo di operazioni” in quanto, se tale disposizione fosse applicabile “unicamente con riferimento ai beni e ai servizi utilizzati per realizzare ‘sia’ operazioni che danno diritto a detrazione ‘sia’ operazioni che non conferiscono tale diritto”, si sovrapporrebbe al comma 1 di cui costituisce invece una deroga (2). Pertanto, “applicando la regola di calcolo prevista all’art. 17, par. 5, terzo comma, lett. d), della Sesta Direttiva, i soggetti passivi non hanno l’obbligo di imputare i beni e i servizi che acquistano o alle operazioni che danno diritto a detrazione, o a quelle che non conferiscono un tale diritto, o a entrambi i tipi di operazioni” (3).

Per contro, l’art. 173 della Direttiva IVA non prevede alcun criterio per la determinazione dell’IVA detraibile assolta sulle operazioni passive utilizzate per effettuare contemporaneamente tanto operazioni attive che abbiano na-

tura economica e cioè commerciale (4), quanto operazioni che non abbiano tale natura (5). Pertanto, secondo la CGUE, in tal caso, sono gli Stati membri a dover individuare tale criterio, con il duplice vincolo a tenere conto dello “scopo e dell’economia di tale Direttiva” ed a riflettere “oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività”, potendo quindi utilizzare anche “un criterio di ripartizione basato sulla natura dell’investimento, sulla natura dell’operazione o ancora ogni altro criterio appropriato, senza essere obbligati a limitarsi ad uno solo di tali metodi” (6).

Il pro-rata deve essere determinato, ai sensi del par. 1 del successivo art. 174 della Direttiva IVA (già art. 19 della Sesta Direttiva), mettendo a rapporto al numeratore il volume d’affari delle operazioni attive che danno diritto a detrazione ai sensi dei precedenti artt. 168 e 169 ed al denominatore il volume d’affari, oltre che delle predette operazioni attive, anche delle operazioni attive che non conferiscono il diritto alla detrazione. Tuttavia il successivo par. 2 prevede che, per la determinazione di tale rapporto, non devono essere considerate le operazioni esenti di cui alle lett. da b) a g) del par. 1 dell’art. 135 della medesima Direttiva che siano qualificabili come “accessorie alle operazioni imponibili”, stando a quanto si legge nella relazione della proposta di Sesta Direttiva IVA per “evitare che possano falsarne il significato reale nella misura in cui essi non riflettano l’attività professionale del soggetto passivo” come appunto nel caso delle “vendite di beni di investimento e delle operazioni im-

(2) CGE 14 dicembre 2016, causa C-378/15, Mercedes Benz punti 31 e 38.

(3) CGE Mercedes Benz, punto 40.

(4) È orientamento della CGE che non sono qualificabili come attività commerciali e sono quindi fuori del campo di applicazione dell’IVA l’investimento di somme in azioni, quote di OICVM e in altri titoli, dietro la distribuzione di utili, in quanto tali utili non hanno natura di corrispettivi (CGE 27 settembre 2001, causa C-16/00, Cibo Participations SA, punti 41 ss.), nonché l’acquisto e la vendita di azioni, quote di OICR e di altri titoli acquistati a scopo di investimento e, infine, le operazioni di “reinvestimento da parte di una società capogruppo dei dividendi, da essa riscossi dalle sue società controllate ... in prestiti a tali controllate”, posto che “gli interessi su siffatti prestiti

devono essere considerati ... come i frutti della mera proprietà del bene e non rientrano pertanto nel sistema della detrazione” (così CGE 14 novembre 2000, causa C-142/99, Floridienne SA, punto 30) e che sono per contro qualificabili come attività commerciali l’erogazione di prestiti e l’investimento di somme in titoli e in depositi, dietro il riconoscimento di interessi in quanto gli interessi costituiscono il corrispettivo per la concessione della disponibilità temporanea di capitali (così CGE 11 luglio 1996, causa C-306/94, Regie Dauphinoise, punti 16-17).

(5) CGE 13 marzo 2008, causa C-437/06, Securenta AG, punti 33-35, e CGE 6 settembre 2012, causa C-496/11, Portugal Telecom, par. 42 e 47.

(6) CGE, Securenta AG.

IVA

mobiliari o finanziarie effettuate a titolo accessorio” (7).

Infine, i soggetti passivi che pongano contemporaneamente in essere attività che danno luogo ad operazioni attive soggette, non soggette ed esenti da IVA devono determinare l'IVA detraibile sulla base del pro-rata c.d. generale, scomputando prioritariamente dall'importo dell'IVA assolta sulle operazioni passive, l'importo dell'IVA indetraibile sulla base del pro-rata specifico di detraibilità dell'IVA afferente alle operazioni non soggette (8).

Il regime nazionale del pro-rata di detraibilità dell'IVA

Per contro, secondo il regime nazionale, la detraibilità dell'IVA è in via di principio ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, per le operazioni passive per il semplice fatto che siano poste in essere nell'esercizio dell'impresa. Tuttavia, per assicurare che l'IVA detraibile sulle operazioni passive trovi copertura nell'importo dell'IVA dovuta sulle operazioni attive, i successivi commi del predetto articolo dettano una serie articolata di regole che derogano il principio così posto.

In particolare, il comma 2, per quanto attiene alle operazioni passive, che, pur essendo state poste in essere “nell'esercizio dell'impresa”, siano “afferenti” esclusivamente ad operazioni attive che non conferiscono il diritto alla detrazione dell'IVA in quanto siano esenti ovvero non siano soggette ad imposta, prevede l'integrale indetraibilità dell'IVA.

Coerentemente, il comma 4, per quanto attiene alle operazioni passive afferenti sia ad operazioni attive imponibili, sia ad operazioni non soggette, non essendo individuato dalla Direttiva IVA, come si è visto, alcuno specifico criterio, ne prevede l'indetraibilità soltanto per la quota impu-

tabile alle operazioni non soggette ed impone di determinarla in via analitica in quanto stabilisce che “per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”.

Per contro, il comma 5, nel caso in cui il soggetto passivo eserciti “sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10” e, quindi, effettui in via continuativa operazioni di entrambe le tipologie, stante l'espresso riferimento eseguito da tale disposizione alle “attività” che danno luogo alle operazioni medesime (9), sancisce l'indetraibilità dell'IVA soltanto per la quota imputabile alle operazioni attive esenti, ma, a differenza di quanto previsto per le operazioni attive non soggette ad IVA, impone di determinare tale quota di IVA indetraibile mediante l'utilizzo del pro-rata, oltre che per le operazioni passive ad utilizzo promiscuo, anche per le operazioni passive afferenti operazioni attive che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta. Tuttavia il comma 2 dell'art. 19-bis mantiene ferma l'indetraibilità specifica dell'IVA assolta sulle operazioni passive utilizzate esclusivamente per effettuare operazioni attive esenti di cui ai nn. da 1) a 9) dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e quindi il pro-rata c.d. generale previsto da tale disposizione non si applica anche a tali operazioni. Pertanto, sebbene la CGUE, come si è visto, abbia concluso sulla base delle allegazioni delle parti del giudizio che il predetto pro-rata sarebbe inquadrabile nella disposizione di deroga prevista dalla lett. d) del par. 2 dell'art. 173 della Direttiva IVA, laddove consente l'introduzione di un pro-rata

(7) Bollettino delle CEE, supplemento n. 11/73, pag. 20.

(8) Par. 3.3. della C.M. 24 dicembre 1997, n. 128, risoluzione 25 luglio 2005, n. 100/E e risposta n. 2 del 4 gennaio 2021.

(9) Il Ministero delle Finanze, commentando la vigente formulazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, ha precisato nella C.M. n. 328/1997 che “l'occasionale effettuazione di operazioni esenti da parte di un contribuente che svolge essenzialmente un'attività soggetta ad IVA (come pure l'occasionale effettuazione di operazioni imponibili, da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un'attività esente) non dà luogo al-

l'applicazione del pro-rata” in quanto “secondo quanto evidenziato dalla predetta Commissione e nella relazione al Decreto legislativo”, su “specifico proposta della Commissione parlamentare, la norma in esame, anziché fare riferimento, com'era in passato, alle operazioni che danno diritto a detrazione e alle operazioni esenti, utilizza ora, ai predetti fini, l'espressione attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed attività esenti”. In senso adesivo risposta n. 83/2023.

c.d. generale per tutte le operazioni passive, rimane dubbio che sia così in quanto il predetto pro-rata non si estende anche alle operazioni passive utilizzate esclusivamente per l'effettuazione di operazioni esenti (10).

Per evitare che, per effetto del pro-rata, le operazioni attive esenti possano comportare l'indetraibilità dell'IVA anche nel caso in cui per effettuarle non si sia reso necessario l'impiego significativo di beni o servizi per i quali sia do-

vuta l'IVA, in attuazione della lett. c) del par. 2 dell'art. 174 della Direttiva IVA (già par. 2 dell'art. 19 della Sesta Direttiva), il comma 2 del medesimo art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede che "per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto ... quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto art. 10". Pertanto, i soggetti passivi che pongano in essere in via continuativa operazioni esenti devono escludere dal pro-rata c.d. generale le operazioni esenti effettuate in via continuativa che altrimenti vi dovrebbero essere incluse, "quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili".

Le operazioni attive esenti escluse dal pro-rata di detraibilità IVA per la CGE e l'AdE

Così ricostruita la disciplina unionale e nazionale del regime di detrazione dell'IVA, possiamo passare a stabilire quando le operazioni at-

LA GIURISPRUDENZA UE

Operazioni attive esenti accessorie a quelle imponibili

È orientamento consolidato del giudice comunitario che, per l'individuazione delle operazioni attive esenti qualificabili come accessorie alle operazioni attive imponibili, assume rilevanza decisiva un **criterio qualitativo** e cioè la loro **estraneità all'attività imponibile abituale** dell'impresa, proprio nell'implicito presupposto che, in tal caso, **non** dovrebbero comportare l'utilizzo dell'**organizzazione di beni e servizi** creata dal soggetto passivo per l'esercizio della predetta attività, sempreché naturalmente, in una simile eventualità, non comportino un significativo impiego di beni o servizi per i quali l'IVA è dovuta.

tive esenti devono essere escluse dal denominatore del pro-rata di detraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972 in quanto "non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo ovvero siano accessorie alle operazioni attive imponibili", ove tale disposizione sia interpretata in conformità alla Direttiva IVA e alla giurisprudenza unionale.

Ebbene, è oramai orientamento consolidato del giudice comunitario che,

per l'individuazione delle operazioni attive esenti qualificabili come accessorie alle operazioni attive imponibili, assume rilevanza decisiva un criterio qualitativo, e cioè la loro estraneità all'attività imponibile abituale dell'impresa, proprio nell'implicito presupposto che, in tal caso, non dovrebbero comportare l'utilizzo dell'organizzazione di beni e servizi creata dal soggetto passivo per l'esercizio della predetta attività, sempreché naturalmente, in una simile eventualità, non comportino un significativo impiego di beni o servizi per i quali l'IVA è dovuta.

In particolare, il giudice unionale ha ritenuto qualificabili come accessorie le operazioni attive che non costituiscono "il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile dell'impresa" (11) per il fatto che le operazioni attive che rivestono "un carattere inusuale rispetto all'attività corrente del soggetto passivo interessato" non richiedono "un utilizzo dei beni o dei servizi ad uso misto ... proporzionale al fatturato" da esse generato (12), nonché le operazioni che, pur esorbendo dall'attività imponibile dell'impresa, non comportino, comunque, "un impiego si-

(10) Cfr. P. Maspes, "IVA detraibile: la Direttiva è veramente molto semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata!", in *il fisco*, 2021, pag. 545.

(11) CGE 11 luglio 1996, causa C-306/94, Régie Dauphinoi-

se, punto 22 e CGE 29 ottobre 2009, causa C-174/08, NCC punto 31.

(12) GGUE 6 marzo 2008, causa C-98707, Nordania, punto 24.

IVA

gnificativo di beni e di servizi per i quali l'IVA è dovuta" (13). Ed infatti, "l'inclusione di tale fatturato nel calcolo del pro-rata di detrazione falserebbe il suo risultato nel senso che esso non rifletterebbe più la rispettiva parte di impiego dei beni o servizi adibiti ad un uso misto per le attività imponibili e le attività esenti" (14).

Inoltre, la CGUE, pur avendo riconosciuto che "l'entità dei redditi provenienti dalle operazioni finanziarie ricomprese nella sfera di applicazione della Sesta Direttiva può costituire un indizio nel senso che tali operazioni non debbano essere considerate accessorie ai sensi dell'art. 19, n. 2, secondo periodo, della Sesta Direttiva", ha statuito che "la circostanza che redditi superiori a quelli prodotti dall'attività indicata come principale dall'impresa interessata provengano da tali operazioni non può, di per sé, escludere la qualificazione di queste ultime quali 'operazioni accessorie' ai sensi della disposizione medesima" (15). Pertanto, stando a tale indicazione, le operazioni che non costituiscano il prolungamento dell'attività imponibile abituale del soggetto passivo, e non comportino un impiego significativo di beni o servizi per i quali l'IVA è dovuta, rimangono qualificabili come accessorie, anche se siano produttive di ricavi di importo superiore a quello dell'attività abituale, non risultando decisiva a questo fine quest'ultima circostanza.

Sulla base delle statuizioni così individuate, il giudice comunitario, se da un lato ha escluso che siano qualificabili come accessorie le operazioni di investimento poste in essere dalle "imprese amministratrici di stabili" tramite gli "anticipi di fondi affidati loro dai condomini e dai locatari degli stabili amministrati" (16), dall'altro lato, ha ritenuto invece che siano qualificabili come accessorie "la concessione annuale [e quindi continuativa] di prestiti da parte di una *holding* alle società partecipate [e quindi a più di una società] e gli investimenti della medesima in depositi bancari ovvero in

titoli, quali buoni del Tesoro certificati di deposito", nel presupposto che non si configurano come "il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile dell'impresa" e implicano "solamente un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l'IVA è dovuta" (17).

La CGE ha ulteriormente confermato l'orientamento già espresso anche più di recente in quanto, dopo aver premesso che "l'entità dei redditi provenienti dalle operazioni finanziarie ricomprese nella sfera di applicazione della Sesta Direttiva può costituire un indizio del fatto che tali operazioni non debbano essere considerate accessorie", ha confermato che "la circostanza che redditi superiori a quelli prodotti dall'attività indicata come principale dall'impresa interessata provengano da tali operazioni non può, di per sé, escludere la qualificazione di queste ultime quali 'operazioni accessorie' ai sensi della disposizione medesima". Ed infatti, a suo avviso, "un'attività economica deve essere qualificata come 'accessoria', ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, della Sesta Direttiva qualora essa non costituisca il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile dell'impresa e non implichi un impiego significativo di beni e di servizi per i quali l'IVA è dovuta". Di conseguenza, "la composizione della cifra d'affari del soggetto passivo costituisce un elemento rilevante per determinare se talune operazioni debbano essere considerate come 'accessorie'" a questo fine, ma rimane comunque determinante il "rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell'impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l'IVA è dovuta" (18).

È significativo rilevare che l'Avvocato Generale della CGE, nelle conclusioni depositate in un giudizio che verteva sull'interpretazione dell'art. 288 della Direttiva IVA, che esclude dal computo del limite di applicabilità del regime previsto per le piccole imprese "l'importo

(13) CGE 29 aprile 2004, causa C-77/01, EDM, punto 76 e CGE, NCC punto 31.

(14) CGE 6 marzo 2008, causa C-98/07, Nordania, punto 24.

(15) CGE EDM, punto 77.

(16) CGE, Régie Dauphinoise, punto 22.

(17) CGE EDM, punto 78.

(18) CGE Mercedes Benz Italia punti 47-49.

delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'art. 135, paragrafo 1, lettere da b) a g) ... a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie", occupandosi proprio dell'interpretazione della corrispondente nozione di "operazioni accessorie" contenuta nell'art. 174 della Direttiva IVA, ha limpidamente sostenuto che la CGE ha escluso che un'attività

economica può qualificarsi "come accessoria qualora essa costituisca il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile dell'impresa oppure implichi un impiego significativo di beni e servizi per i quali l'IVA è dovuta" (19).

Inoltre, sempre nello stesso giudizio, la CGE ha concluso che "le nozioni contenute nelle summenzionate disposizioni, benché utilizzate in contesti diversi, hanno il medesimo oggetto e pertanto la nozione di 'operazione accessoria' designa talune operazioni che non rientrano nell'attività professionale abituale del soggetto passivo" (20).

Pertanto, può concludersi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza unionale, le operazioni attive che non costituiscono il prolungamento dell'attività professionale abituale dell'impresa possono essere considerate accessorie, anche se l'importo dei relativi proventi sia superiore a quello delle attività imponibili, sempreché non implicino un impiego significativo di beni o servizi.

L'A.F. risulta allo stato orientata in senso conforme alla giurisprudenza unionale. Ed infatti il Ministero delle Finanze in alcune pronunce emesse a ridosso dell'introduzione della Sesta Direttiva IVA, evidentemente basandosi sulla relativa relazione, aveva assunto una posizione

LA GIURISPRUDENZA UE

Operazioni che non sono prolungamento dell'attività professionale abituale

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza unionale, le operazioni attive che non costituiscono il prolungamento dell'attività professionale abituale dell'impresa possono essere considerate **accessorie**, anche se l'**importo** dei relativi **proventi** sia **superiore** a quello delle attività **imponibili**, sempreché **non** implicino un **impiego significativo di beni o servizi**.

L'Amministrazione finanziaria risulta allo stato orientata in senso conforme alla giurisprudenza unionale.

analogo a quella che avrebbe poi assunto la CGE in quanto, dopo aver premesso che "la nozione di 'attività propria', specie per le imprese, va assunta sotto un profilo prevalentemente qualitativo, intesa cioè come quella diretta a realizzare l'oggetto sociale e quindi a qualificare sotto l'aspetto oggettivo l'impresa esercitata", ha precisato che "per le operazioni normalmente intese di natura

finanziaria ... previste nei numeri 1 e 4 dell'art. 10, deve ritenersi che tali operazioni, se poste in essere da società industriali o commerciali in conformità degli statuti (che ne prevedano l'effettuazione non come oggetto proprio delle società ma solo in quanto finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali) non possono essere considerate come attività propria delle stesse, ma debbono piuttosto essere qualificate come strumentali al migliore svolgimento dell'ordinaria attività esercitata in quanto a supporto di detta attività e tendenti alla più proficua realizzazione economica della medesima; e sotto tale profilo non può darsi rilievo alla loro frequenza o alla loro entità" (21).

Inoltre, tale posizione è stata successivamente fatta propria anche dall'Agenzia delle entrate ("AdE"). In particolare, essa ha ritenuto che siano qualificabili come accessorie le attività che non presentino un nesso funzionale con quelle imponibili in quanto, come statuito dalla CGE con sentenza dell'11 luglio 1996 causa C-306/94, "se tutti i risultati delle operazioni finanziarie del soggetto passivo aventi un nesso con un'attività imponibile dovessero essere inclusi nel detto denominatore, anche qualora l'ottenimento di tali risultati non implichi l'impiego di beni o di servizi soggetti all'IVA

(19) Conclusioni di J. Kokott del 6 febbraio 2020, causa C-716/18 CT.

(20) CGE 9 luglio 2020, causa C-716/18 CT punto 38.

(21) C.M. 26 novembre 1987, n. 71.

o, almeno, ne implichi solo un impiego limitatissimo, il calcolo della detrazione sarebbe falsato” e ha negato che, a questo fine, possa farsi riferimento ad un criterio quantitativo poiché, sempre come precisato dalla CGE “con sentenza del 20 aprile 2004, causa C-77/01 ... affinché un’attività possa essere definita accessoria non è rilevante che le operazioni compiute producano redditi d’impresa, né che tali redditi possano essere superiori a quelli conseguiti mediante l’attività indicata come principale”. Pertanto, essa ha concluso che la *holding* di un gruppo che concedeva “finanziamenti alle altre società ad esso appartenenti, utilizzando proprie eccedenze di liquidità ovvero fondi appositamente richiesti al sistema bancario” non si limitava in tal modo ad effettuare operazioni accessorie, ma solo perché tale attività non poteva “considerarsi effettuata con un limitatissimo impiego di lavoro, beni e servizi”.

Ed ancora, l’AdE ha sostenuto che le “concessionarie automobilistiche che, oltre all’ordinaria e principale attività di vendita di autoveicoli ... procacciano, anche per il tramite di società finanziarie, finanziamenti a favore dei propri clienti allo scopo di favorire ed incentivare le vendite”, effettuano operazioni “accessorie o strumentali all’acquisizione dei contratti di vendita” dei mezzi di trasporto, qualora comportino “un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini IVA, tale da non costituire una vera e propria organizzazione specifica per la gestione di tali attività” (22).

Infine, ancora l’AdE, dopo aver premesso che “la Corte di Giustizia giunge ad affermare che l’attività esente può essere considerata accessoria se - in base ad una verifica in concreto che spetta al giudice effettuare - l’esercizio della stessa comporti un uso estremamente limitato di beni o servizi non assumendo quindi rilevanza determinante, ai fini del riconoscimento del carattere accessorio dell’attività economica esente, l’entità dei redditi provenienti dalla stessa”, ha escluso che “il servizio di noleggio di una unità navale battente bandiera italiana e/o comunitaria” effettuato da una compagnia

di navigazione marittima per “garantire l’assistenza alloggiativa e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (esente IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 21) del D.P.R. n. 633/1972 del 1972” rientri nell’attività propria della società medesima (23).

Le operazioni attive esenti escluse dal pro-rata di detraibilità IVA per la giurisprudenza di legittimità

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità, se era inizialmente allineato nella sostanza con quello della CGE e dell’A.F. in quanto, per l’individuazione delle operazioni accessorie, attribuiva rilevanza decisiva ad un criterio qualitativo, e cioè al nesso funzionale intercorrente fra l’attività imponibile e quella esente, si è progressivamente disallineato dal predetto orientamento per attribuire rilevanza decisiva ad un criterio quantitativo, e cioè quello della prevalenza del volume di affari dell’attività imponibile rispetto a quella esente, prescindendo dalla verifica della sussistenza tanto di un nesso funzionale fra tali attività, quanto di un impiego significativo di beni o servizi per i quali l’IVA è dovuta.

Ed infatti, la Suprema Corte in un primo tempo aveva rilevato che, per stabilire se un’attività esente rientrasse nell’attività propria dell’impresa e se quindi se il relativo volume di affari deve essere considerato nella determinazione del pro-rata, assumeva rilievo decisivo il criterio qualitativo della sussistenza di un nesso funzionale fra tali due attività sulla base della ricognizione dell’attività in concreto esercitata, in quanto aveva affermato “la necessità di avere riguardo, non già all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, bensì a quella effettivamente svolta dal contribuente nell’esercizio dell’impresa”. Pertanto, a suo avviso, a tal fine, “oltre agli atti che tipicamente

(22) AdE risoluzione 5 aprile 2011, n. 41/E.

(23) AdE risposta n. 83/2023.

esprimano il raggiungimento del fine produttivo enunciato nell'atto costitutivo dell'ente, occorre avere riguardo a quei soli atti ulteriori che si raccordino con detto fine secondo parametri di regolarità causale, o che siano comunque ad esso legati da un nesso di carattere funzionale non meramente occasionale (Cass. 6194/01, 9762/03, 11073/06, 6574/08)", con la conseguenza che "quegli atti che si pongono, invece, come meramente strumentali e occasionali rispetto al fine dell'impresa, non possono che essere

esclusi dalla determinazione del pro-rata di riduzione dell'imposta detraibile" (24).

Senonché la Cassazione, per l'individuazione delle operazioni attive esenti accessorie, pur continuando a richiamare le statuizioni delle precedenti sentenze che consideravano determinante il requisito qualitativo della necessità di un rapporto funzionale fra l'attività esente e quella imponibile, ha poi privilegiato il requisito quantitativo della prevalenza del volume di affari dell'attività esente rispetto a quella imponibile, avendo sostenuto che, "in tema di IVA, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti, per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nel calcolo del cosiddetto 'pro-rata', occorre avere riguardo a quella prevalente concretamente svolta dall'impresa e, a tal fine, ha rilievo l'esistenza di una contabilità distinta, e la misura ingente dell'ammontare dei ricavi derivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività" (Cass. 29 marzo 2019, n.

LA GIURISPRUDENZA

Rilevanza del criterio quantitativo

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, se era inizialmente allineato nella sostanza a quello della CGUE e dell'Amministrazione finanziaria in quanto, per l'individuazione delle operazioni accessorie, attribuiva rilevanza decisiva ad un criterio qualitativo, e cioè al nesso funzionale intercorrente fra l'attività imponibile e quella esente, si è progressivamente disallineato dal predetto orientamento per attribuire rilevanza decisiva ad un criterio quantitativo, e cioè quello della **prevalenza del volume di affari dell'attività imponibile** rispetto a quella **esente, prescindendo** dalla verifica della sussistenza tanto di un **nesso funzionale** fra tali attività, quanto di un **impiego significativo di beni o servizi** per i quali **l'IVA è dovuta**.

8813, in senso adesivo 25 febbraio 2020, n. 5016).

Questo nuovo orientamento è stato formulato in senso ancora più netto in alcune sentenze successive in quanto è stata riconosciuta rilevanza decisiva, per l'individuazione delle operazioni attive esenti accessorie, al criterio quantitativo della prevalenza del volume di affari delle attività imponibili rispetto a quelle esenti, prescindendo dalla verifica della sussistenza tanto di un nesso funzionale fra tali attività, quanto di un impiego significativo di beni o servizi. Ed infatti la Corte di

cassazione, dopo aver rilevato che "costituiscono proventi di un'attività strumentale ed accessoria, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità pro-rata dell'IVA, quelli derivanti da un'attività assolutamente episodica e, quindi, estranea all'attività propria dell'impresa contribuente, dovendosi accertare detta occasionalità in concreto e non in base alle mere previsioni statutarie, avuto riguardo all'attività svolta in via prevalente dall'impresa, con particolare riferimento all'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività", ha concluso che "la sentenza impugnata ... nella parte in cui ha affermato la natura accessoria dell'attività di prestazione di garanzie alle società del gruppo ai fini dell'esclusione dalla percentuale di detraibilità, senza procedere all'accertamento in concreto di come tale attività contribuisca alla generazione dei ricavi e, quindi, senza tenere conto dell'ammontare complessivo degli stessi, si è sottratta a tali principi e va, pertanto, cassata" (25).

(24) Così Cass. 13 novembre 2013, n. 25475, in senso conforme Cass. 9 marzo 2016, n. 4613; Cass. 24 marzo 2017, n. 7654, Cass. 16 marzo 2018, n. 6486, Cass. 25 gennaio 2019, n. 2141 e Cass. 31 gennaio 2019, n. 2902.

(25) Così Cass. 24 maggio 2022, n. 16674, in senso conforme Cass. 25 febbraio 2020, n. 5016, Cass. 25 giugno 2020, n.12689, Cass. 5 novembre 2020, n. 24708, Cass. 24 maggio 2022, n. 16674, Cass. 22 dicembre 2023, n. 35851, Cass. 27

Pertanto, sulla base dell'orientamento appena enunciato, la Suprema Corte, se da un lato ha cassato per violazione di legge una sentenza con cui la CTR aveva accertato in fatto che i finanziamenti esenti concessi "a consociate non sono oggetto dell'attività principale d'impresa (gestione centrali elettriche), ma sono occasionali e accessorie, di scarsa entità per quantità e frequenza", perché il predetto giudice non avrebbe valutato "attentamente l'attività in concreto svolta in modo prevalente dall'impresa, assumendo a tal fine rilevanza l'esistenza di una contabilità distinta e la misura ingente dell'ammontare dei ricavi derivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività e per un altro verso" avrebbe, "altrettanto troppo approssimativamente e genericamente, valutato tali attività come di scarsa entità per quantità e frequenza, dovendosi avere riguardo all'ammontare complessivo e aggregato delle operazioni imponibili ed esenti effettuate da tutte le società coinvolte, mediante una analisi analitica della portata delle suddette operazioni" (26), dall'altro lato, ha confermato una sentenza con cui la CTR aveva concluso che i finanziamenti esenti concessi a società del gruppo rientrassero nell'attività propria dell'impresa appunto perché avrebbe "correttamente verificato l'attività effettivamente esercitata dalla società, in base al criterio

quantitativo 'del rapporto tra le operazioni in parola e quelle imponibili', avuto riguardo all'incidenza notevole sull'ammontare dei proventi ('rilevante ammontare di interessi attivi') nonché al protrarsi nel tempo (2013-2015) della stessa, il che denotava il raccordo non meramente strumentale e occasionale delle operazioni in questione rispetto al fine dell'impresa (*holding* finanziaria)" (27). Pertanto, le operazioni esenti che esorbitino dall'attività propria dell'impresa, ma siano poste in essere in via continuativa per importi superiori a quelli delle operazioni imponibili, non sarebbero giammai qualificabili come accessorie ed escluse dal pro-rata.

Considerazioni conclusive

Stante l'emersione del contrasto interpretativo evidenziato, non resta a questo punto che auspicare, in attesa dell'emanazione del decreto di revisione della normativa IVA, un intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ovvero della CGE per dirimere una questione che non solo è foriera di gravi incertezze per gli operatori, ma può comportare a loro carico un aggravio oltre che impositivo e sanzionatorio, laddove non siano ritenute meritevoli di disapplicazione le sanzioni, anche se si siano uniformati alle chiare indicazioni dell'AdE.

maggio 2024, n. 14802, in senso difforme Cass. 15 marzo 2021, n. 7183.

(26) Così Cass. 27 giugno 2022, n. 20558.

(27) Così Cass. 23 agosto 2023, n. 25116.

IVA “non dovuta” e neutralità ancora in cerca di equilibrio

di Massimo Sirri (*) e Riccardo Zavatta (**)

Alla costruzione di un quadro di riferimento per il **recupero** dell'**IVA “non dovuta”** si aggiunge un ulteriore tassello, relativo in questo caso alla territorialità del tributo chiesto a rimborso. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE, in **causa C-83/23** del **2024**, **non** può essere domandata la **restituzione** dell'imposta **versata** a uno **Stato membro**, ma **erroneamente applicata** in luogo di quella di **altro** Stato. Tuttavia, al di là di tali conclusioni, la pronuncia si segnala per le considerazioni svolte dai giudici, le quali riportano all'attenzione il tema dell'effettivo rispetto del principio di **neutralità** non solo in relazione al contesto esaminato, ma altresì con riguardo alle norme nazionali in materia, soprattutto alla luce delle recenti modifiche del sistema sanzionatorio.

Della questione all'attenzione dei giudici europei nella sentenza in causa C-83/23 (1) del 5 settembre 2024, il profilo che pare aver maggiormente attratto l'interesse nei primi commenti a caldo riguarda la conclusione per cui, quando è applicata l'imposta “sbagliata” perché non è dovuta l'IVA di un certo Stato (quello tedesco, nella fattispecie), bensì quella dello Stato membro in cui si trovavano i beni al momento della vendita (l'Italia, nel caso di specie), il cessionario non è legittimato a chiedere il rimborso allo Stato che ha percepito l'IVA indebita. In questa situazione, il cessionario che sia stato malamente onerato dell'imposta dovrebbe azionarsi nei confronti del cedente affinché questi si registri nel Paese in cui l'IVA è effettivamente dovuta, per poter poi ivi esercitare il diritto di detrazione o, meglio, per ivi accedere al rimborso della “giusta” imposta secondo le regole dei rimborsi transfrontalieri (2). Secondo la Corte di Giustizia europea, è così anche nel caso in cui lo Stato che ha percepito l'IVA errata (3) abbia già provveduto a restituire l'imposta al fornitore, il quale nel frattempo è stato sottoposto a una procedura di insolvenza (assimilabile, per quanto è dato capire dalla narrativa della sentenza, al falli-

mento - ora liquidazione giudiziale - nell'ordinamento domestico).

Il diritto al rimborso diretto da parte del cessionario (o committente), in effetti, “verte sull'IVA nazionale indebita nello Stato membro in cui è stata fatturata e al cui bilancio è stata versata”, ma, nel caso specifico, l'Autorità fiscale ha già riversato alla massa fallimentare della procedura l'imposta “indebitamente pagata” al cedente dal destinatario della fattura, con la conseguenza che, se fosse tenuta a restituire tale imposta anche al cliente, “allora l'Amministrazione tributaria sarebbe tenuta a rimborsare due volte l'IVA”, a nulla rilevando il fatto che l'emittente della fattura sia (come detto) assoggettato a una procedura liquidatoria. Ragionare diversamente, significherebbe “imporre all'Amministrazione tributaria un onere irragionevole”. E ciò, anche se è chiaro che, in una situazione come quella in esame, “la consueta catena di rimborso era gravemente perturbata, se non addirittura interrotta, a causa del fatto che il fornitore era in liquidazione, cosicché l'IVA che doveva essergli rimborsata dall'Amministrazione tributaria sarebbe caduta nella massa fallimentare e rischiava di non essere rimborsata all'acquirente” (punto 41 della sentenza).

(*) *Dottore commercialista e revisore legale dei conti in Forlì - Studio Sirri-Gavelli-Zavatta e Associati*

(**) *Dottore commercialista e revisore legale dei conti in Forlì - Studio Sirri-Gavelli-Zavatta e Associati*

(1) Il testo della sentenza è riportato a seguire.

(2) Ai sensi dell'art. 38-bis2, D.P.R. n. 633/1972, per quel che riguarda i soggetti comunitari che assolvono l'IVA in Italia.

(3) La Germania, nel caso della sentenza.

L'IVA dovuta "altrove" è un falso problema

Dalle brevi considerazioni che precedono e da una attenta disamina della pronuncia, si comprende bene che quello della extraterritorialità delle operazioni (rilevanti in Italia) rispetto allo Stato cui il cessionario vorrebbe chiedere il rimborso dell'imposta (la Germania) non rappresenta il vero punto in discussione. A ben vedere, è la stessa sentenza a portare il lettore fuori strada, come quando, avvicinandosi alle conclusioni, afferma (punto 46) che "la ricorrente nel procedimento principale avrebbe potuto, per non dover sostenere il costo dell'IVA in questione, avviare un'azione civile contro il curatore fallimentare incaricato della liquidazione del fornitore di servizi al fine di ottenere una fattura comprensiva dell'IVA italiana, azione che essa non ha intentato". Non si comprende tuttavia quale vantaggio avrebbe avuto il cessionario/destinatario della fattura errata dal ricevere un'ulteriore fattura emessa dalla posizione IVA italiana (aperta a tale scopo dal fornitore) e recante l'addebito dell'imposta italiana, a sua volta recuperabile producendo istanza di rimborso all'Erario italiano. Il cessionario tedesco sarebbe infatti rimasto inciso comunque dall'imposta tedesca erroneamente addebitata dal cedente, senza alcuna possibilità di recuperarla, stanti le statuizioni della sentenza.

In realtà, quella analizzata dai giudici è una questione di IVA interna a tutti gli effetti. Il fornitore tedesco addebita l'imposta nazionale (tedesca) a un cliente (tedesco), il quale ne pretende la restituzione dal proprio Stato, trattandosi di imposta "non dovuta", perché dovuta altrove. Nel caso di specie la non debenza del tributo dipende da ragioni di extraterritorialità, ma avrebbe potuto benissimo trattarsi dell'imposta applicata a un'operazione territorialmente rilevante che sia però esente o non imponibile o comunque non soggetta all'IVA

interna (tedesca) o che sia imponibile sì, ma ad un'aliquota più bassa.

Il punto d'interesse sul quale il presente contributo intende far riflettere è quindi un altro e concerne esattamente il fatto che, nella circostanza, il rimborso diretto dell'IVA al cessionario è negato perché l'imposta è già stata restituita al cedente e non potrebbe quindi essere restituita anche al cessionario (finendo per essere rimborsata due volte). E questo, nonostante che, come emerge dalla lettura della prima questione pregiudiziale (*sub* lett. e), il destinatario della fattura errata "non possa far valere diritti di pagamento nei confronti del prestatore (cedente; nota degli scriventi), a seguito dell'apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio di quest'ultimo".

Ai fini di una miglior comprensione del tema e delle considerazioni che saranno illustrate in seguito, è opportuno riprendere i termini della vicenda.

La società KG (4) ha acquistato beni dalla società E-GmbH, la quale ha emesso una fattura "su cui è indicata l'imposta nazionale (5), che il destinatario della prestazione paga mentre il prestatore versa regolarmente l'imposta fatturata", come indicato alla lett. a) della prima questione pregiudiziale. L'Autorità fiscale ha tuttavia contestato alla KG la detrazione dell'imposta e la KG "ha ripagato l'IVA" (punto 18 della sentenza).

La E-GmbH è stata oggetto di una procedura d'insolvenza e il curatore fallimentare, dopo aver rettificato le fatture erroneamente emesse con IVA tedesca, ha ottenuto dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta previamente versata sulle vendite controverse. La KG si è poi vista respinta dal Fisco tedesco la richiesta di rimborso del tributo in quanto (punto 21 della sentenza) "tale IVA era stata riversata alla massa fallimentare della E-GmbH", mentre la stessa KG "non aveva alcun diritto civile sulla E-GmbH al rimborso di detta IVA (6), ma soltanto il diritto di ricevere

(4) Alla KG è subentrata la H GmbH che è la società che dà il titolo alla causa.

(5) Si tratta dell'imposta tedesca che è stata applicata al posto dell'IVA italiana.

(6) Come già precisato nel testo, infatti, la KG non è legittimata a "far valere diritti di pagamento nei confronti" del fornitore E-GmbH "a seguito dell'apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio di quest'ultimo".

una fattura con l'IVA italiana". In definitiva, la KG non può ottenere il rimborso dell'imposta non dovuta, né dalla propria Amministrazione fiscale, né dal fornitore entrato in procedura d'insolvenza. Essa potrebbe ricevere solo una fattura con IVA italiana e detrarre/chiedere il rimborso di tale imposta all'Erario italiano (con quale soddisfazione resta tutto da vedere, visto che - come già osservato - la KG dovrebbe versare anche l'IVA italiana all'emittente della relativa fattura (7), pur continuando a non ricevere l'imposta tedesca versata alla stessa E-GmbH).

La questione sottostante

Nelle argomentazioni del giudice del rinvio trovano spazio le conclusioni della "storica" sentenza in causa C-35/05 del 15 marzo 2007 e, in particolare, la considerazione per cui, "se il rimborso dell'IVA risulta impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del prestatore, tali principi" (di neutralità dell'imposta, effettività e non discriminazione) "possono imporre che il destinatario di servizi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle Autorità tributarie".

La Corte di Giustizia afferma però (8), da un lato, che "il fatto che, come nella causa che ha dato origine alla sentenza" (causa C-35/05), "il fornitore di servizi nella presente causa sia in liquidazione non è rilevante nel caso di specie" e, dall'altro lato, che la giurisprudenza che discende dalla sentenza causa C-35/05 "non intende mettere in discussione l'ordine di priorità dei creditori nelle procedure di liquidazione".

Seppur liquidata in poche parole (9), parrebbe quindi che, secondo i giudici, la concreta possibilità di recuperare l'imposta dal fornitore insolvente (che ne ha ottenuto il rimborso dall'Erario) possa cedere il passo a una disciplina nazionale in materia di procedure di liquidazio-

ne/insolvenza che osti a ridurre la massa fallimentare a scapito dei creditori e in favore, nel caso specifico, del cessionario cui tale imposta sia stata erroneamente addebitata.

Per quanto già una simile conclusione possa prestare il fianco a qualche riflessione critica, ciò che la sentenza non mostra di valorizzare debitamente è il fatto che, a ben vedere, nel caso esaminato non pare che l'Amministrazione tributaria, rimborsando "due volte l'IVA", debba sopportare un "onere irragionevole".

Non va infatti dimenticato che, in origine, l'operazione non doveva determinare l'addebito di alcuna imposta e altresì che, quando l'imposta non è dovuta, nessuno dei soggetti coinvolti deve rimanerne inciso.

Allo stesso modo, nel caso di specie, occorre tenere conto che l'Amministrazione tributaria ha percepito l'imposta "non dovuta" dal cedente (la E-GmbH), ma anche che ne ha riscosso un pari importo dal cessionario (la KG), il quale "ha ripagato l'IVA" a seguito degli avvisi di accertamento ricevuti dall'Autorità fiscale con i quali è stata contestata la detrazione. A questo punto della vicenda, quel che è vero è che l'Erario ha incassato "due volte l'IVA".

Restituendola al cedente, l'Erario resta ancora in posizione di "vantaggio", avendo incamerato anche l'IVA di cui ha contestato la detrazione al cessionario. E se una tale situazione non avesse più a mutare perché il cessionario può rivalersi soltanto sul cedente (il quale, però, per le regole dei procedimenti d'insolvenza potrebbe non dovergliela restituire) e non nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, non v'è dubbio che questi (il cessionario) sarebbe definitivamente inciso dall'imposta e per ben due volte. Con buona pace della neutralità.

Quella dell'IVA "non dovuta" dovrebbe essere una partita a saldo zero per tutti gli attori, proprio perché, se le cose fossero andate come do-

(7) Ovverossia alla stessa E-GmbH identificata ai fini IVA in Italia o al suo rappresentante fiscale qui nominato.

(8) Punti 39 e 40 della sentenza in commento.

(9) E sebbene queste considerazioni siano seguite dal passaggio (punto 41) secondo cui "date simili circostanze, è certamente vero che non si poteva escludere a priori che l'acquirente si trovasse in una situazione in cui fosse impossibile o ec-

cessivamente difficile intentare un'azione civile contro il curatore fallimentare responsabile della liquidazione del fornitore di servizi al fine di ottenere una fattura comprensiva dell'IVA italiana e che poi avrebbe dovuto presentare una domanda di rimborso direttamente all'Amministrazione tributaria", soluzione che, come già rilevato, ben poco gioverebbe al cessionario/destinatario dell'originaria fattura errata.

vevano andare fin dall'inizio, il cedente non avrebbe applicato l'IVA e non l'avrebbe versata all'Era-rio, mentre il cessionario non l'avrebbe pagata al cedente e non l'avrebbe detratta. Che cosa sarebbe rimasto nelle casse del Fisco in questo caso? Nulla. Che cosa rimane invece nelle casse del Fisco nella situazione della sentenza? L'IVA riversata dal cessionario a seguito dell'accertamento. E che cosa nelle casse del cedente? L'IVA (non dovuta) pagata dal cessionario sulla fattura errata.

Per tornare alla situazione *ex ante*, anche il cessionario dovrebbe ottenere il rimborso. È vero che il Fisco rimborserebbe l'IVA due volte, ma è anche vero che l'ha incassata due volte. Se il rimborso fosse erogato anche al cessionario, che cosa resterebbe nelle casse del Fisco? Nulla. Ma perché nulla deve rimanere, se l'IVA non è dovuta. La partita resta confinata fra cedente e cessionario (il quale è comunque "sotto" di una volta l'importo dell'IVA). Il primo ha incassato un'imposta che non doveva incassare e il secondo ha pagato un'imposta che non doveva pagare. E se le regole delle procedure d'insolvenza dicono che il cedente non deve alcunché al cessionario, così sarà. Se qualcuno ci guadagna (il cedente) e qualcun altro ci perde (il cessionario), sono questioni fra "privati". Ma la neutralità è salva.

Se fosse successo in Italia ...

È interessante interrogarsi su che cosa accadrebbe in Italia, se si presentasse una fattispecie ana-

SOLUZIONI INTERPRETATIVE

Applicazione di IVA non dovuta

Con le attuali regole di cui all'art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, il **cedente** che applica l'**IVA non dovuta non** ne potrebbe ottenere il **rimborso**. In via generale, l'eventualità che il cedente (o prestatore) possa ricevere il ristoro dell'IVA indebita senza averla previamente restituita al cessionario è quindi da escludere. Si tratta di un aspetto apprezzabile della disciplina nazionale, la quale evita che possano presentarsi situazioni nelle quali l'operatore che ha sbagliato recupera il tributo, ma non è tenuto a rimborsarlo al cessionario. Questo schema, però, funziona solo se c'è stata una **precedente attività accertativa** definitivamente **conclusa** da parte del Fisco, vuoi nei confronti del cedente, vuoi nei confronti del cessionario.

loga a quella della sentenza in commento. In primo luogo, può osservarsi che, stanti le attuali regole di cui all'art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972 (10), il cedente che abbia applicato l'IVA non dovuta non ne potrebbe ottenere il rimborso. Il comma 2 di tale disposizione prevede infatti che, "Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal

cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa".

In via generale, l'eventualità che il cedente (o prestatore) (11) possa ricevere il ristoro dell'IVA indebita senza averla previamente restituita al cessionario è quindi da escludere. Da quest'angolazione, si tratta di un aspetto apprezzabile della disciplina nazionale, così come modificata a opera della Legge 29 novembre 2017, n. 167, la quale evita che possano presentarsi situazioni, come quelle della sentenza, nelle quali l'operatore che ha sbagliato recupera il tributo, ma non è tenuto a rimborsarlo al cessionario.

Questo schema, però, funziona solo se c'è stata una precedente attività accertativa definitivamente conclusa da parte del Fisco, vuoi nei confronti del cedente (meno frequente, ma senz'altro possibile), vuoi nei confronti del cessionario (12). Se l'accertamento riguarda il ces-

(10) Sulla norma e sulla sua portata è tuttora aperto un ampio dibattito in dottrina e anche l'Agenzia delle entrate è più volte intervenuta in argomento (per una sintesi, si rinvia a D. Conte, "Rimborso e detrazione dell'IVA 'non dovuta': luci ed ombre della nuova disciplina", in *Riv. dir. trib.*, I, pag. 167, oltre che a F. Elena - P. Maspes, "The long and winding road: la strada lunga e tortuosa per il recupero dell'IVA non dovuta", in

Corr. Trib., n. 5/2024, pag. 421 ss.).

(11) Con i termini "cedente" e "cessionario" ci si riferisce anche al "prestatore" e al "committente" nel caso in cui l'operazione riguardi una prestazione di servizi.

(12) Il tema del destinatario dell'accertamento è stato immediatamente rilevato in dottrina; si veda L. Salvini, "IVA non dovuta: una disciplina poco meditata", in *Corr. Trib.*, n. 21/2018,

sionario, la violazione contestata è quella di indebita detrazione, essendo pacifico che non è detraibile l'IVA non dovuta (13). Ma, se è contestata l'indetraibilità, è evidente che l'Erario finisce per incassare il tributo due volte: una prima volta dal cedente (questo, almeno, dovrebbe avvenire nella normalità) e una seconda volta dal cessionario per effetto dell'accertamento (sempre che il contribuente accertato paghi).

In tali circostanze, se il cedente rimborsa l'IVA al cessionario che gliel'abbia in precedenza pagata (14), aprendosi così la via al rimborso dall'Erario, resta il fatto che l'Amministrazione finanziaria, anche dopo aver dato corso a detto rimborso, è ancora in possesso di un importo pari all'ammontare dell'imposta recuperata con l'accertamento. E questa è una situazione che contrasta con la necessità per cui, in caso di IVA non dovuta, nessuno ci dovrebbe rimettere né guadagnare, dato che l'operazione doveva essere senz'imposta (o con una minor imposta, se parliamo di un errore che

SOLUZIONI INTERPRETATIVE

Recupero dell'IVA a favore del cedente

L'accertamento che legittima il recupero dell'IVA a favore del cedente comporta normalmente per il cessionario il riversamento dell'imposta, stante l'indetraibilità dell'IVA non dovuta. Alla luce del decreto di revisione del sistema sanzionatorio, in tutti i casi di IVA non dovuta, è **detraibile** solo il "giusto" **ammontare** del tributo. Conseguentemente, se il **cessionario** raggiunto dall'accertamento esegue il **versamento dell'IVA indetraibile** e "bussa" poi alla porta del cedente, potrà ottenere la **restituzione** di quanto a suo tempo **pagato al fornitore**. Quest'ultimo potrà, a sua volta, recuperare l'indebito presentando **istanza di rimborso** entro due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario di quanto indebitamente incassato. Nelle casse del Fisco resta però pur sempre un importo pari all'IVA non dovuta, a dispetto del principio di neutralità.

abbia comportato l'applicazione di un'aliquota superiore a quella effettiva). Così però vanno le cose, almeno per il momento. L'accertamento che legittima il recupero dell'IVA a favore del cedente è normalmente, infatti, un accertamento che comporta per il cessionario il riversamento dell'imposta, stante l'indetraibilità dell'IVA non dovuta prevista dalla norma dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997. Tale disposizione, prendendo atto dell'orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimità (15), è stata modificata dal recente decreto di revisione del sistema

sanzionatorio (16) e il suo disposto è ora inequivocabile. In tutti i casi di IVA non dovuta, è detraibile solo il "giusto" ammontare del tributo (17).

Conseguentemente, se il cessionario raggiunto dall'accertamento esegue il versamento dell'IVA indetraibile e "bussa" poi alla porta del cedente, potrà ottenere la restituzione di quanto a suo tempo pagato al fornitore. Quest'ultimo potrà a sua volta recuperare l'indebito presentando istanza di rimborso entro due anni dal-

pag. 1607 ss.

(13) Per una panoramica delle questioni relative all'IVA indebita, comprese quelle relative all'indetraibilità di tale imposta, si rinvia ancora al contributo di F. Elena - P. Maspes, cit. che contiene interessanti riflessioni anche in merito alle prospettive di riforma della materia, oltre che a P. Murgo, "Il rapporto tra le variazioni dell'imponibile o dell'imposta e le istanze di rimborso (e auto-rimborso) IVA", in *il fisco*, n. 26/2021, pag. 2547 ss.

(14) Si tralascia l'ipotesi, pure trattata in dottrina, nella quale la vicenda possa riguardare un'imposta indebita che non sia stata versata dal cessionario al cedente (per una disamina della questione, si rinvia, fra gli altri, a D. Conte, cit.).

(15) Si veda, in particolare, Cass., n. 8589 del 16 marzo 2022.

(16) D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

(17) Il comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, nella formulazione in vigore per le violazioni commesse dal primo settembre 2024, prevede che "Chi computa illegittimamente in

detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'art. 5, comma 4".

l'avvenuta restituzione al cessionario di quanto indebitamente incassato. Ma nelle casse del Fisco resta pur sempre un importo pari all'IVA non dovuta. Sempre con buona pace della neutralità.

Il primo treno - quello della riforma delle sanzioni - è passato. Non resta che sperare nell'atteso decreto delegato di riforma IVA. In quella sede, andrebbe ripristinata quella che era la previgente versione del comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, o, per meglio dire, andrebbe tradotta in

norma di legge quella che era la lettura più illuminata di tale disposizione, arricchendola semmai di clausole che evitino possibili distorsioni nell'utilizzo del meccanismo (18) e preve-

PROSPETTIVE FUTURE

Restituzione "in conto"

Si auspica che, per tornare a un sistema in complessivo equilibrio e veramente rispettoso della neutralità dell'IVA, nel decreto delegato di **riforma IVA** venga ripristinata la previgente versione del comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, o, per meglio dire, andrebbe tradotta in norma di legge quella che era la lettura più illuminata di tale disposizione. Si tratterebbe, non tanto di ammettere la "detrazione" dell'imposta non dovuta, quanto piuttosto di consentire al **cessionario di computare** nella propria **liquidazione periodica un importo pari all'imposta** che egli avrebbe diritto di chiedere in **restituzione al cedente** e che questi poi potrebbe chiedere a **rimborso all'Amministrazione finanziaria**.

dendo, sia pure, un presidio sanzionatorio più solido. Ovverossia, si tratterebbe non tanto di ammettere la "detrazione" dell'imposta non dovuta (proposizione che attirerebbe gli strali della giustizia europea), quanto piuttosto di consentire al cessionario di computare nella propria liquidazione periodica (come se si trattasse di un rimborso "contabile") un importo pari all'imposta che egli avrebbe diritto di chiedere in restituzione al cedente e che questi poi potrebbe chiedere a rimborso all'Ammi-

nistrazione finanziaria.

Per tornare a un sistema in complessivo equilibrio e veramente rispettoso della neutralità dell'IVA, basterebbero poche parole.

LA SENTENZA

Corte di Giustizia UE, Sez. VII, Sent. 5 settembre 2024, causa C-83/23 - Pres. e Rel. Biltgen (*stralcio*)

La Direttiva 2006/112/CE del Consiglio letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità dell'IVA deve essere interpretata nel senso che il destinatario di una prestazione non può chiedere direttamente all'Amministrazione tributaria dello Stato membro nel cui territorio è stabilito la restituzione dell'IVA che ha pagato al fornitore di tale prestazione, il quale ha erroneamente fatturato l'IVA nazionale di tale Stato membro invece dell'IVA dovuta per legge in un altro Stato membro e l'ha riversata alle Autorità tributarie del primo Stato membro nel caso in cui queste ultime abbiano già rimborsato l'IVA al fornitore della prestazione sottoposto a una procedura di liquidazione.

(*Omissis*)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 H, ricorrente nel procedimento principale, è succeduta ad una società in accomandita semplice con sede in Germania (in prosieguo: la "KG"), che aveva come oggetto sociale la locazione di beni mobili ad altre imprese, in particolare sotto forma di vendita con patto di locazione. La controversia principale ri-

guarda sei operazioni di vendita con patto di locazione effettuate dalla KG a favore della E-GmbH, un'altra società con sede in Germania, negli anni 2007, 2008, 2010 e 2012.

13 Nell'ambito di ciascuna di tali transazioni, la E-GmbH ha acquistato un motoscafo nuovo dalla E-sr, una società con sede in Italia. Le fatture corrispondenti recavano la dicitura "prestazione intracomunitaria" e non menzionavano l'IVA. Il prezzo di acqui-

(18) Si pensi alla "mala" applicazione dell'IVA su un'operazione in realtà esente che determini benefici effetti sul pro-rata di detrazione dell'emittente.

sto di ciascuna imbarcazione era interamente pagato dalla E-GmbH.

14 A seguito di ciascuno di tali acquisti, la E-GmbH e la KG stipulavano, anzitutto, un contratto di vendita con patto di locazione, che prevedeva, da un lato, la vendita dell'imbarcazione alla KG al prezzo d'acquisto netto maggiorato dell'IVA tedesca e, dall'altro, un accordo su un contratto di locazione avente ad oggetto il trasferimento alla E-GmbH del diritto di godimento di tale imbarcazione. La E-GmbH inviava poi alla KG una fattura di vendita dell'imbarcazione sulla quale era espressamente indicata l'IVA tedesca, dichiarava tale IVA nelle sue dichiarazioni d'imposta e la versava al competente Finanzamt X (Amministrazione tributaria X, Germania). Tale fattura non conteneva indicazioni quanto al luogo in cui si trovava l'imbarcazione al momento della vendita. Nelle sue dichiarazioni IVA, la KG detraeva, a titolo di IVA versata a monte, l'IVA indicata in detta fattura. La E-GmbH e la KG stipulavano, infine, un contratto di locazione strumentale relativo all'imbarcazione, per una durata di 36 mesi.

15 In occasione di un controllo sulla E-GmbH relativo al 2008, l'Amministrazione tributaria ha accertato che, quando la E-GmbH aveva venduto le imbarcazioni alla KG, queste ultime non si trovavano in Germania, bensì in Italia. Nell'ottobre 2012, la E-GmbH ha informato la KG di aver erroneamente menzionato l'IVA tedesca su due fatture, emesse rispettivamente nell'aprile e nell'ottobre 2008, e le ha comunicato che tali fatture sarebbero state rettificate.

16 A seguito di un controllo IVA effettuato nei locali della KG, l'ispettore ha ritenuto che le cessioni di imbarcazioni dovessero essere classificate come cessioni senza trasporto che, ai sensi dell'art. 31 della Direttiva IVA, in combinato disposto con l'art. 3, paragrafo 7, dell'UStG, erano imponibili non in Germania, bensì in Italia, dove le imbarcazioni si trovavano al momento della vendita. A suo dire, l'IVA fatturata dalla E-GmbH alla KG era dovuta ai sensi dell'art. 203 della Direttiva IVA e dell'art. 14c dell'UStG, ma non poteva essere detratta dalla KG come IVA versata a monte.

17 L'Amministrazione tributaria M ha aderito a tale valutazione e, conformemente all'art. 173, paragrafo 1, punto 1, dell'AO, ha emesso nei confronti della KG un avviso di accertamento rettificativo dell'IVA che riduceva l'importo dell'IVA detratto da tale società per l'anno 2008, nel corso del quale erano state emesse due fatture di vendita di natanti. Successivamente ha respinto in quanto infondato il reclamo proposto avverso tale avviso di rettifica.

18 Altre quattro fatture di vendita di imbarcazioni erano state emesse nel 2006, nel 2010 e nel 2012. L'Amministrazione tributaria M ha altresì emesso avvisi di rettifica dell'IVA per gli anni 2007 e 2010, relativi alla detrazione dell'IVA versata a monte sulle fatture emesse nel 2006 e 2010. Poiché il reclamo proposto avverso tali avvisi di rettifica è stato respinto dall'Amministrazione tributaria M in quanto infondato, la KG ha ripagato l'IVA. Infine, la KG non ha proceduto a detrarre l'IVA per le vendite di imbarcazioni prese in considerazione nella dichiarazione annuale dell'IVA del 2012.

19 Nel corso del 2014, la E-GmbH è stata oggetto di una procedura di insolvenza. Il curatore fallimentare incaricato della liquidazione di tale società ha rettificato le sei fatture relative alla cessione delle imbarcazioni, eliminando il riferimento all'IVA che vi era erroneamente comparso. L'Amministrazione tributaria X ha indicato che il curatore fallimentare aveva presentato le fatture regolarizzate, il 10 dicembre 2014, e che questi aveva depositato una domanda di rettifica, il 8 gennaio 2015. Ha accolto tale domanda e rimborsato l'IVA corrispondente, che è stata riversata alla massa fallimentare, informando al contempo il rappresentante fiscale del curatore fallimentare che era tenuto ad assoggettare le operazioni all'IVA in Italia. Secondo la ricorrente nel procedimento principale, il curatore fallimentare avrebbe tuttavia rifiutato di emettere fatture che includessero l'IVA italiana. La ricorrente nel procedimento principale non ha citato in giudizio la E-GmbH per ottenere siffatte fatture.

20 La KG, sulla base dell'art. 163 dell'AO, ha chiesto all'Amministrazione tributaria M, per ragioni di equità, di ricalcolare l'IVA per gli anni 2007, 2008, 2010 e 2012. L'Amministrazione tributaria ha respinto tale domanda e, successivamente, ha respinto anche il reclamo della KG avverso tale decisione in quanto infondato.

21 Il ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania) è stato respinto con la motivazione che l'Amministrazione tributaria M non era tenuta a restituire l'IVA che era stata indebitamente fatturata, dal momento che tale IVA era stata riversata alla massa fallimentare della E-GmbH. Inoltre, secondo tale giudice, la ricorrente nel procedimento principale non aveva alcun diritto civile sulla E-GmbH al rimborso di detta IVA, ma soltanto il diritto di ricevere una fattura con l'IVA italiana.

22 La ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso per cassazione ("Revision") dinanzi

al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania).

23 In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza del 15 marzo 2007, *Reemtsma Cigarettenfabriken* (C-35/05, EU: C: 2007: 167), si evince che, in talune circostanze, esiste un “diritto diretto” del destinatario di una fattura contenente IVA indebita di ottenere la restituzione di tale IVA presso l’Amministrazione tributaria. Di recente, nella sentenza del 13 ottobre 2022, *HUMDA* (C-397/21, EU: C: 2022: 790), la Corte, applicando tale giurisprudenza, ha deciso che una normativa nazionale in base alla quale, da un lato, il prestatore che ha versato erroneamente l’IVA alle Autorità tributarie può chiederne il rimborso e, dall’altro, il destinatario dei servizi può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebitato nei confronti di tale prestatore, rispetta i principi di neutralità dell’IVA e di effettività, poiché consente al destinatario, che ha sostenuto l’onere dell’IVA fatturata per errore, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate. In tale sentenza, la Corte ha altresì precisato che, se il rimborso dell’IVA risulta impossibile o eccessivamente difficile, in particolare in caso di insolvenza del prestatore, il destinatario dei servizi può, sulla base dei principi di neutralità dell’IVA e di effettività, ottenere il rimborso direttamente dall’Amministrazione tributaria. Secondo il giudice del rinvio, la Corte ha dichiarato, in detta sentenza, che quest’ultima possibilità si applica anche quando, a seguito di un errore nel luogo esatto della prestazione, l’imposta è stata pagata nello Stato membro sbagliato se il prestatore e il destinatario dei servizi, in assenza di abuso o di frode, poiché sono entrambi in buona fede, non sussiste rischio di perdita di gettito fiscale.

24 Il giudice del rinvio ritiene che la causa di cui al procedimento principale sia simile, per talune circostanze, a quella all’origine della sentenza del 13 ottobre 2022, *HUMDA* (C-397/21, EU: C: 2022: 790). Esso dubita, tuttavia, che la soluzione adottata in tale sentenza possa essere applicata alla causa di cui al procedimento principale. Più in particolare, detta sentenza non risponderebbe alla questione se esista un “diritto diretto” a restituzione in un caso in cui, come nella fattispecie, l’IVA nazionale che compare sulla fattura originale deve essere sostituita da un’IVA più elevata di un altro Stato membro. Il giudice del rinvio si chiede se, considerando l’Unione Europea nel suo complesso e includendovi lo Stato membro in cui il servizio è stato effettivamente prestato, non vi sia invece il diritto all’emissione di una fattura

che menzioni l’imposta italiana. In tale contesto, questa stessa sentenza non risolverebbe neanche la questione se il “diritto diretto” al rimborso possa, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, essere subordinato alla condizione che l’acquirente abbia intentato un’azione civile per ottenere il rilascio, da parte del prestatore insolvente, di una fattura indicante l’IVA di tale altro Stato membro. Si porrebbe, inoltre, la questione se considerazioni relative alla lotta antifrode possano, in una situazione del genere, avere un impatto sul diritto dell’acquirente di chiedere direttamente all’Amministrazione tributaria il rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e pagata. A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che il fatto che il liquidatore della E-GmbH non dichiarerà in Italia l’IVA italiana legalmente dovuta potrebbe, secondo la legge italiana, portare a una frode IVA in Italia.

25 In secondo luogo, il giudice del rinvio intende sapere se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’Amministrazione tributaria debba privilegiare il diritto dell’emittente della fattura alla restituzione in considerazione della regolarizzazione della fattura o il “diritto diretto” del destinatario della fattura. Esso si chiede, al riguardo, se si debba tener conto del fatto che la consueta catena di rimborso non può essere seguita per effetto dell’insolvenza dell’emittente della fattura e/o di particolarità di natura cronologica quali, ad esempio, il fatto che, al momento di procedere alla restituzione IVA all’emittente della fattura, l’Amministrazione tributaria sapeva che quest’ultimo era insolvente e poteva quindi supporre la possibilità che esistesse un “diritto diretto” al rimborso in capo al destinatario della fattura.

26 Ciò premesso, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“1) Se il destinatario di una prestazione, residente sul territorio nazionale, possa far valere un cosiddetto diritto diretto nei confronti dell’Amministrazione tributaria nazionale in conformità della sentenza [del 15 marzo 2007, *Reemtsma Cigarettenfabriken*, C_35/05 (EU: C: 2007: 167)], nei casi in cui

- a) il destinatario della prestazione riceva da un prestatore, anch’esso residente sul territorio nazionale, una fattura su cui è indicata l’imposta nazionale, che il destinatario della prestazione paga mentre il prestatore versa regolarmente l’imposta fatturata;
- b) la prestazione fatturata sia tuttavia una prestazione resa in un altro Stato membro;

c) al destinatario della prestazione venga perciò negata sul territorio nazionale la detrazione dell'imposta versata a monte, in quanto manca un'imposta dovuta per legge sul territorio nazionale;

d) il prestatore rettifichi quindi la fattura eliminando l'indicazione dell'imposta nazionale, di modo che il totale della fattura si riduce in misura pari all'imposta fatturata;

e) il destinatario della prestazione non possa far valere diritti di pagamento nei confronti del prestatore, a seguito dell'apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio di quest'ultimo, e

f) il prestatore, che non era ancora registrato nell'altro Stato membro, abbia la possibilità di registrarsi ai fini IVA in tale Stato membro, cosicché in seguito, indicando un codice di identificazione fiscale di detto Stato membro, egli potrebbe emettere una fattura intestata al destinatario della prestazione indicando l'imposta dello stesso Stato membro, che consentirebbe al destinatario della prestazione di detrarre in tale Stato membro, secondo la procedura particolare di cui alla Direttiva [2008/9], l'IVA versata a monte.

2) Se per rispondere a tale questione rilevi che l'Amministrazione tributaria nazionale abbia rimborsato al prestatore l'imposta versata sulla base della semplice rettifica della fattura, anche se, a seguito dell'apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del prestatore, quest'ultimo non ha effettuato alcun rimborso al destinatario della prestazione”.

Sulle questioni pregiudiziali

27 Con le due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la Direttiva IVA, letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità dell'IVA, debba essere interpretata nel senso che il beneficiario di una prestazione può rivolgersi direttamente all'Amministrazione tributaria dello Stato membro nel cui territorio è stabilito per ottenere la restituzione dell'IVA che ha pagato al fornitore di tale prestazione, il quale ha erroneamente fatturato l'IVA nazionale di tale Stato membro invece dell'IVA legalmente dovuta in un altro Stato membro e l'ha riversata alle Autorità tributarie del primo Stato membro, nel caso in cui queste ultime abbiano già rimborsato l'IVA al fornitore del servizio oggetto di una procedura di liquidazione.

28 In via preliminare, occorre ricordare che il principio di neutralità dell'IVA, che è al centro del sistema comune dell'IVA istituito dalla normativa dell'Unione, è garantito dal meccanismo del diritto alla detrazione volto a sgravare interamente l'imprenditore

dall'onere dell'IVA dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue attività economiche e che garantisce, di conseguenza, la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, esse stesse soggette all'IVA (sentenza del 13 ottobre 2022, HUMDA, C_397/21, EU: C: 2022: 790, punto 18 e giurisprudenza citata).

29 Fatta tale premessa, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, in assenza di disposizioni, nella Direttiva IVA, relative alla regolarizzazione, da parte di chi emette la fattura, dell'IVA indebitamente fatturata, spetta, in linea di principio, agli Stati membri determinare le condizioni in cui tale IVA può essere regolarizzata (sentenza del 13 ottobre 2022, HUMDA, C_397/21, EU: C: 2022: 790, punto 19 e giurisprudenza citata).

30 Per garantire la neutralità dell'IVA, spetta agli Stati membri contemplare, nel rispettivo ordinamento giuridico interno, la possibilità di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché chi ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede (sentenza del 13 ottobre 2022, HUMDA, C_397/21, EU: C: 2022: 790, punto 20 e giurisprudenza citata).

31 Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede se la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 marzo 2007, *Reemtsma Cigarettenfabriken* (C_35/05, EU: C: 2007: 167), che riguardava i principi di neutralità, effettività e non discriminazione, sia applicabile al caso di specie.

32 In tale sentenza, per quanto riguarda la questione se un destinatario di servizi abbia il diritto di chiedere il rimborso dell'IVA al fornitore che l'ha erroneamente fatturata, e che a sua volta potrebbe chiederne il rimborso all'Autorità tributaria, o se tale destinatario debba poter rivolgere la sua domanda direttamente contro tale Autorità, la Corte ha dichiarato che, in linea di principio, un sistema in cui, da un lato, il fornitore che ha versato erroneamente l'IVA alle Autorità tributarie può chiederne il rimborso e, dall'altro, il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito contro tale fornitore, rispetta i principi di neutralità e di effettività. Un sistema del genere, infatti, consente a detto destinatario gravato dell'imposta erroneamente fatturata di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (sentenza del 15 marzo 2007, *Reemtsma Cigarettenfabriken*, C-35/05, EU: C: 2007: 167, punto 39).

33 La Corte ha aggiunto che, se il rimborso dell'IVA risulta impossibile o eccessivamente difficile, segnata-

mente in caso d'insolvenza del prestatore, tali principi possono imporre che il destinatario di servizi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle Autorità tributarie. Pertanto, gli Stati membri devono prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto destinatario di recuperare l'imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività (sentenza del 15 marzo 2007, *Reemtsma Cigarettenfabriken*, C_35/05, EU: C: 2007: 167, punto 41).

34 A tal riguardo, occorre precisare che, come ha rilevato lo stesso giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il diritto al rimborso diretto di un'IVA indebitamente fatturata quale risulta dalla giurisprudenza della Corte verte sull'IVA nazionale indebita nello Stato membro in cui è stata fatturata e al cui bilancio è stata versata (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, *HUMDA*, C_397/21, EU: C: 2022: 790, punto 25). Il diritto al rimborso diretto dell'IVA indebitamente fatturata di cui gode, a determinate condizioni, il destinatario di una fattura riguarda quindi l'IVA che lo Stato membro interessato ha ricevuto dell'emittente della fattura.

35 Se è vero che la controversia di cui trattasi nel procedimento principale verte sulle domande di rimborso di un'IVA indebitamente fatturata e pagata, va tuttavia notato che, nel caso di specie, l'Amministrazione tributaria X ha già riversato alla massa fallimentare del prestatore di servizi l'IVA indebitamente pagata dal destinatario dei servizi.

36 Date tali circostanze, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 marzo 2007, *Reemtsma Cigarettenfabriken* (C-35/05, EU: C: 2007: 167), non può essere applicata a una situazione come quella di cui al procedimento principale.

37 Infatti, se, in caso di IVA indebitamente fatturata e pagata, un'Amministrazione tributaria che, abbia già proceduto al rimborso dell'IVA su domanda del prestatore di servizi dovesse anch'essa rimborsare, in base alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 marzo 2007, *Reemtsma Cigarettenfabriken* (C-35/05, EU: C: 2007: 167), tale IVA al destinatario di servizi, allora l'Amministrazione tributaria sarebbe tenuta a rimborsare due volte l'IVA.

38 A questo proposito, va ricordato che la Corte ha ripetutamente dichiarato che, quando un fornitore ha erroneamente fatturato e versato l'IVA, quest'ultima, in linea di principio, deve essere rimborsata a tale fornitore. Infatti, il diritto di ottenere il rimborso delle imposte riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell'Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti

agli amministrati dalle disposizioni del diritto dell'Unione, nell'interpretazione loro data dalla Corte. Lo Stato membro in questione è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell'Unione. La domanda di rimborso dell'IVA indebitamente versata rientra nel diritto alla ripetizione dell'indebitato, che è inteso a rimediare alle conseguenze dell'incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione, neutralizzando l'onere economico che ha indebitamente gravato l'operatore che, in definitiva, l'ha effettivamente sopportata. Ebbene, il principio di neutralità dell'IVA, che è un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA, mira a sgravare interamente il soggetto passivo dall'onere dell'IVA nell'ambito delle sue attività economiche (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2020, *Teracult*, C-835/18, EU: C: 2020: 520, punti da 23 a 25).

39 Il fatto che, come nella causa che ha dato origine alla sentenza del 15 marzo 2007, *Reemtsma Cigarettenfabriken* (C-35/05, EU: C: 2007: 167), il fornitore di servizi nella presente causa sia in liquidazione non è rilevante nel caso di specie.

40 Infatti, la giurisprudenza derivante da tale sentenza non intende mettere in discussione l'ordine di priorità dei creditori nelle procedure di liquidazione.

41 Date simili circostanze, è certamente vero che non si poteva escludere *a priori* che l'acquirente si trovasse in una situazione in cui fosse impossibile o eccessivamente difficile intentare un'azione civile contro il curatore fallimentare responsabile della liquidazione del fornitore di servizi al fine di ottenere una fattura comprensiva dell'IVA italiana e che poi avrebbe dovuto presentare una domanda di rimborso direttamente all'Amministrazione tributaria. Tuttavia, salvo imporre all'Amministrazione tributaria un onere irragionevole, non si può pretendere che essa tenga conto del fatto che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la consueta catena di rimborso era gravemente perturbata, se non addirittura interrotta, a causa del fatto che il fornitore era in liquidazione, cosicché l'IVA che doveva essergli rimborsata dall'Amministrazione tributaria sarebbe caduta nella massa fallimentare e rischiava di non essere rimborsata all'acquirente.

42 È anche vero che la lotta alle evasioni, elusioni ed eventuali abusi è un obiettivo riconosciuto e promosso dalla Direttiva IVA, per cui le Autorità fiscali non solo devono effettuare i controlli necessari presso i soggetti passivi per individuare le irregolarità e le frodi IVA, ma devono anche verificare le dichiarazioni, i conti e altri documenti pertinenti dei soggetti

passivi (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11, EU: C: 2012: 373, punti 62 e 63 nonché giurisprudenza citata).

43 Nel caso in esame, tuttavia, richiedere all'Amministrazione tributaria tedesca di determinare se il fatto che il curatore fallimentare incaricato della liquidazione del prestatore di servizi non dichiarerà in Italia l'IVA italiana dovuta per legge costituisca, in forza del diritto italiano, un'evasione dell'IVA in tale Stato membro va oltre quanto può essere ragionevolmente imposto a un'Amministrazione tributaria nazionale in virtù dell'obiettivo ricordato al punto precedente.

44 Occorre inoltre ricordare che la possibilità per l'acquirente o il destinatario di presentare la sua domanda di rimborso dell'IVA indebitamente fatturata e pagata "direttamente" all'Amministrazione tributaria è un'eccezione e, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 33 della presente sentenza, è esperibile solo se il recupero di tale IVA presso il fornitore o il prestatore è impossibile o eccessivamente difficile, il che presuppone che l'acquirente o il destinatario non abbia trascurato alcuna possibilità di far valere i propri diritti al di fuori di tale situazione.

45 Ebbene, come risulta dalla decisione di rinvio e, in particolare, dalle circostanze presentate dal giudice del rinvio nella formulazione della prima questione, nel caso di specie il fornitore, che non è ancora registrato nello Stato membro nel quale l'IVA è dovuta per legge, ha la possibilità di registrarsi ai fini dell'IVA in tale Stato membro, in modo da poter poi, indicando un numero di identificazione fiscale di detto Stato membro, inviare al destinatario della prestazione una fattura che indichi l'imposta del medesimo Stato membro, che consentirebbe al destinatario della prestazione di detrarre in tale Stato l'IVA versata a monte.

46 Di conseguenza, come rilevato dal giudice del rinvio, nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale avrebbe potuto, per non dover sostenere il costo dell'IVA in questione, avviare un'azione civile contro il curatore fallimentare incaricato della liquidazione del fornitore di servizi al fine di ottenere una fattura comprensiva dell'IVA italiana, azione che essa non ha tentato.

47 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che la Direttiva IVA, letta alla luce dei princi-

pi di effettività e di neutralità dell'IVA, deve essere interpretata nel senso che il destinatario di una prestazione non può chiedere direttamente all'Amministrazione tributaria dello Stato membro nel cui territorio è stabilito la restituzione dell'IVA che ha pagato al fornitore di tale prestazione, il quale ha erroneamente fatturato l'IVA nazionale di tale Stato membro invece dell'IVA dovuta per legge in un altro Stato membro e l'ha riversata alle Autorità tributarie del primo Stato membro nel caso in cui queste ultime abbiano già rimborsato l'IVA al fornitore della prestazione sottoposto a una procedura di liquidazione.

Sulle spese

48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

La Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),

deve essere interpretata nel senso che:

il destinatario di una prestazione non può chiedere direttamente all'Amministrazione tributaria dello Stato membro nel cui territorio è stabilito la restituzione dell'IVA che ha pagato al fornitore di tale prestazione, il quale ha erroneamente fatturato l'IVA nazionale di tale Stato membro invece dell'IVA dovuta per legge in un altro Stato membro e l'ha riversata alle Autorità tributarie del primo Stato membro nel caso in cui queste ultime abbiano già rimborsato l'IVA al fornitore della prestazione sottoposto a una procedura di liquidazione.



Il testo integrale della sentenza oltre a essere disponibile in *One FISCALE*, Wolters Kluwer si può richiedere a redazione.corrieretributario.ipsoa@wki.it

www.edicolaprofessionale.com/corrieretributario

ISTITUZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO

Vol. 1 Parte generale

Francesco Tesauro

XV edizione

La Quindicesima edizione delle **Istituzioni di diritto tributario - Parte generale** recepisce i recenti cambiamenti del sistema fiscale italiano, alla luce della **Legge delega** 9 agosto 2023, n. 111 e dei successivi **decreti legislativi attuativi**. Il testo illustra in modo semplice, ma completo e aggiornato, la parte generale della materia, comprensiva del processo tributario, tenendo anche conto anche dei più recenti apporti dottrinali, giurisprudenziali e di prassi.



La qualificazione fiscale degli strumenti finanziari partecipativi in ambito convenzionale

di Damiano Di Vittorio (*) e Alban Zaimaj (**)

La qualificazione, ai fini fiscali, degli **strumenti finanziari partecipativi** di cui all'art. 2346, comma 6, c.c. come strumenti **similari** alle **azioni** - o meno - costituisce un tema delicato e dalle conseguenze tributarie particolarmente rilevanti, specialmente con riguardo alle modalità di tassazione dei relativi **proventi**. Alcune posizioni ufficiali dell'Agenzia delle entrate in materia offrono lo spunto per approfondire le principali questioni interpretative, essenzialmente di natura "qualificatoria", che si pongono in caso di utilizzo di tali strumenti in fattispecie **cross-border**.

Gli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, comma 6, c.c. (di seguito anche "SFP"), sono stati introdotti in occasione della riforma del diritto societario del 2003 (1) con l'obiettivo di dotare le società azionarie di uno strumento flessibile, idoneo a rispondere all'esigenza dell'impresa di diversificare i canali di reperimento delle risorse finanziarie, senza continuare a fare affidamento, in modo pressoché esclusivo, sul sistema bancario tradizionale (2).

Tale disposizione, infatti, consente alle società per azioni, anche a seguito di apporti di opere o servizi, di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

La disciplina positiva si limita volutamente a questa ed altre poche disposizioni normative (3) che lasciano "ampio spazio per l'autonomia statutaria per definire i diritti spettanti ai possessori dei suddetti strumenti finanziari, i

quali potranno essere i più vari e comprendere pertanto anche il diritto di conversione in altri strumenti finanziari o in partecipazioni azionarie" (4).

Ne consegue, sul piano operativo, che la modulazione dei diritti attribuibili agli strumenti finanziari partecipativi può essere la più varia, rendendo tali strumenti particolarmente flessibili ed adatti ad essere utilizzati sotto forma di strumento "mezzanino", che presenta, cioè, caratteristiche sostanziali intermedie tra debito e capitale proprio (5). Nell'ambito dell'operazioni di *private equity*, ad esempio, gli strumenti finanziari partecipativi trovano uso frequente ove si preveda l'investimento o il reinvestimento del *management* delle aziende *target*. In tali casi, infatti, gli SFP possono consentire ai sottoscrittori di investire nella società senza la necessità di effettuare un conferimento in denaro o in natura - potendo tuttavia apportare la prestazione d'opera e servizi - ovvero di conferire beni in natura e crediti senza la necessità

(*) *Dottore commercialista, PedersoliGattai*

(**) *Dottore commercialista, PedersoliGattai*

(1) Cfr. D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative in attuazione della Legge delega 3 ottobre 2001, n. 366.

(2) Cfr., in tal senso, E. Sabino, "Prerogative amministrative" degli strumenti finanziari partecipativi e implicazioni di governo", in *Rivista delle Società*, n. 1/2024, pag. 73.

(3) Segnatamente, l'art. 2349, comma 2, c.c., che disciplina l'assegnazione degli strumenti finanziari partecipativi ai dipendenti, e l'art. 2351, comma 5, c.c., nella parte in cui riconosce la possibilità di attribuire in via statutaria agli strumenti finan-

ziari partecipativi particolari diritti amministrativi quali il diritto di voto su particolari argomenti o il potere di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o un sindaco.

(4) Cfr. Relazione illustrativa al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, Sez. 3 ("Della disciplina dei conferimenti"), par. 4.

(5) Cfr. U. Tombari, "Strumenti finanziari 'partecipativi' (art. 2346, ultimo comma, c.c.) e diritti amministrativi nella società per azioni", *Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 5571/I*, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 25 febbraio 2005, pag. 2 ss.

Fiscalità internazionale

di presentare la relazione giurata per la stima degli stessi. In modo speculare, i fondi di *private equity* possono preferire offrire al *management* diritti economici e patrimoniali rafforzati, ma limitati diritti amministrativi o di *governance* negli organi sociali. Ovvero, ancora, l'investimento in strumenti finanziari partecipativi può rappresentare, per il sottoscrittore, un passaggio intermedio in un percorso programmato di acquisizione di una partecipazione al capitale sociale della società emittente da realizzare, ad esempio, mediante la conversione di tali strumenti in azioni.

Ma non solo. Gli strumenti finanziari partecipativi trovano frequente utilizzo anche nel diverso contesto della crisi d'impresa e dei processi di ristrutturazione del debito, dove vengono usualmente impiegati come forma di pagamento delle obbligazioni del debitore. In specie, i creditori convertono (*rectius*, apportano) i propri crediti nei confronti della società debitrice a fronte dell'emissione da parte di quest'ultima di strumenti finanziari partecipativi, che vengono quindi assegnati ai creditori a titolo di *datio in solutum* dei rispettivi crediti (6). Si tratta, dunque, di strumenti finanziari la cui caratteristica tipica e distintiva - che li qualifica quali "strumenti ibridi" - è la "neutralità causale" (7), che, a seconda dell'assetto statutario utilizzato, consente di qualificarli come strumenti di capitale di rischio (*equity-like*) ovvero di capitale di debito (*debt-like*).

In occasione dell'introduzione di tali strumenti nel nostro ordinamento, il legislatore tributario è intervenuto adeguando la normativa alla nuova realtà economica. Con la riforma fiscale del 2003 (8), infatti, il legislatore ha riformulato la qualificazione degli strumenti finanziari ai fini tributari, introducendo, in relazione ai redditi di capitale, alcune disposizioni specifiche nel T.U.I.R., *i.e.* l'art. 44, comma 2, lett. a),

b) e c). In particolare, con l'obiettivo di individuare i titoli il cui trattamento fiscale è equiparato a quello delle partecipazioni al capitale di società, con la citata lett. a) è stata estesa la nozione di "utile da partecipazione", ovvero la disciplina impositiva ad essa relativa, anche ai proventi degli strumenti finanziari fiscalmente assimilati alle azioni, mentre con la richiamata lett. c) sono stati definiti i criteri di individuazione dei titoli simili alle obbligazioni produttivi, in quanto tali, di "interessi" (9).

Orbene, alcune recenti posizioni assunte dall'Agenzia delle entrate in relazione alla corretta interpretazione di tale disposizione - su cui poggia, come meglio descritto *infra*, la qualificazione fiscale degli SFP a livello interno - offrono lo spunto per approfondire le principali questioni interpretative che si pongono laddove tali strumenti, di natura intrinsecamente "ibrida", siano impiegati in situazioni *cross-border*. Si fa riferimento, in particolare, alla tematica della corretta qualificazione di tali strumenti finanziari (*rectius*, dei relativi proventi) ai sensi dei trattati in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio siglati dall'Italia - la maggior parte dei quali è basata sul Modello di Convenzione OCSE -, atteso che l'inquadramento degli stessi in una data disposizione convenzionale piuttosto che in un'altra può comportare differenti conseguenze in termini di ripartizione della potestà impositiva e di carico fiscale complessivamente gravante sull'investitore non residente.

La qualificazione fiscale degli SFP tra titoli simili alle azioni, titoli di debito e titoli atipici

In base all'ordinamento interno, gli strumenti finanziari partecipativi possono essere qualificati ai fini fiscali come, alternativamente: (i) simili alle azioni (strumenti "di *equity*"); (ii)

(6) Cfr. G. D'Attorre, "Gli strumenti finanziari partecipativi nella crisi d'impresa", in *Dir. Fall.*, 2017, 2, pag. 329; A. Busani - M. Sagliocca, "Gli strumenti finanziari partecipativi nelle operazioni di *restructuring*", in *Società*, 2011, pag. 925.

(7) Cfr. M. Notari - A. Giannelli, "Strumenti finanziari partecipativi", in "Azioni", M. Notari (a cura di), in *Commentario della riforma delle società*, P. Marchetti - L.A. Bianchi, -F. Ghezzi - N. Notari (diretto da), Milano 2008, pag. 77 ss.

(8) Cfr. D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, emanato in attuazione della Legge delega 7 aprile 2003, n. 80, recante i principi direttivi per la riforma del sistema fiscale statale (c.d. Riforma Tremonti).

(9) In seguito, si è dato luogo ad un ulteriore intervento di riforma con il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, che, da un lato, ha modificato la lett. a) e, dall'altro, ha soppresso la lett. b) della norma citata.

similari alle obbligazioni (strumenti “di debito”); ovvero, in via residuale (iii) “titoli atipici”, ove non riconducibili a nessuna delle due precedenti categorie.

Nello specifico, l'art. 44, comma 2, lett. a) del T.U.I.R., nella formulazione vigente, qualifica come similari alle azioni ai fini delle imposte sui redditi “i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi”.

Pertanto, per stabilire se gli strumenti finanziari partecipativi siano similari alle azioni e siano quindi soggetti al relativo regime fiscale, occorre che la relativa remunerazione sia totalmente correlata - sia nell'*an* che nel *quantum* - ai risultati economici dell'emittente (ovvero di altre società del gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi), indipendentemente dal rapporto sottostante in base al quale il titolo è emesso (10).

Tale disposizione, peraltro, deve essere letta congiuntamente con il disposto dell'art. 109, comma 9, lett. a), del T.U.I.R., che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, estende alla remunerazione dei titoli e degli strumenti finanziari assimilati alle azioni, lo stesso

SOLUZIONI OPERATIVE

Obbligazioni e titoli ad esse assimilati

Ai fini tributari, per “obbligazioni” e titoli ad esse assimilati si intendono i **titoli di debito**, emessi in massa, nell'ambito della medesima operazione compiuta a titolo di **finanziamento** e rispetto ai quali l'emittente si impegna a **restituire il capitale** alla scadenza, **senza** riconoscere diritti che consentano al titolare di esercitare una **“influenza”** sulla **gestione**. A differenza dei “dividendi”, la remunerazione delle obbligazioni rappresenta per la società emittente un **costo deducibile** dal proprio reddito imponibile, entro i limiti di deducibilità previsti dall'art. 96 del T.U.I.R.

trattamento previsto per gli utili da partecipazione, disponendo la indeducibilità della relativa remunerazione “per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente” (11) (12).

Il meccanismo di assimilazione alle obbligazioni è disciplinato invece dall'art. 44, comma 2, lett. c), del T.U.I.R., a mente del quale si considerano

assimilati alle obbligazioni, *inter alia*, i titoli di massa che contengono l'obbligazione di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, a prescindere dalla corresponsione degli interessi, e purché non attribuiscono al possessore alcun diritto di partecipazione, diretta o indiretta, alla gestione dell'emittente o dell'affare in relazione a cui sono stati emessi, né tantomeno di controllo sulla gestione stessa.

Sono dunque assimilati alle obbligazioni, i titoli di massa che prevedono l'obbligazione incondizionata di restituire quanto apportato, senza alcuna influenza sulla gestione.

A differenza dei “dividendi”, la remunerazione delle obbligazioni (*i.e.*, il flusso reddituale di interessi) rappresenta un costo per la società emittente e, nel rispetto del carattere di effettività del principio di capacità contributiva, il legislatore fiscale ha consentito alle società di compiere le dovute deduzioni dal proprio reddito imponibile, ma, pur sempre, entro i limiti previsti dall'art. 96 del T.U.I.R. La simmetria

(10) Per esigenze espositive nel prosieguo si farà riferimento solamente ai risultati economici della società emittente, fermo restando che la disposizione equipara a tali risultati anche quelli conseguiti da altre società del gruppo o anche in relazione ad un singolo affare.

(11) Tale norma è stata introdotta per garantire la simmetria fiscale dei flussi reddituali, evitando che, mediante l'emissione di strumenti finanziari che assicurassero il diritto a partecipare ai risultati economici della società emittente, potessero essere trasformati in proventi finanziari deducibili utili d'impresa altrimenti indeducibili (cfr. Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 344/2003). In argomento, si veda M. Beghin, “Dividendi, plu-

svalenze, minusvalenze e simmetrie fiscali”, in *Corr. Trib.*, n. 12/2007, pag. 938; C. Garbarino, “Le plusvalenze esenti”, in F. Tesaro (a cura di), *Imposta sul reddito delle società*, Torino, 2007, pag. 186; D. Stevanato, “Servizi ‘intercompany’, divieto di doppia imposizione e simmetria dei flussi reddituali”, in *Dialoghi Tributarî*, n. 1/2011, pag. 1.

(12) Per un approfondimento sulla genesi e la *ratio* della assimilazione degli strumenti finanziari alle azioni cfr. S.M. Ciccacci, “La qualificazione dei dividendi in fattispecie ‘atipiche’ (dai titoli similari alle azioni all'associazione in partecipazione)”, in G. Maisto (a cura di), *La tassazione dei dividendi intersocietari*, Milano, 2011, pag. 34 ss.

Fiscaltà internazionale

fiscale dei flussi reddituali, in quest'ambito, postula dunque che al costo deducibile per l'emittente corrisponda l'imposizione fiscale della remunerazione in capo al finanziatore.

Da ultimo, qualora lo strumento finanziario non sia fiscalmente qualificabile come simile alle azioni, né come titolo simile alle obbligazioni, verrebbe ricondotto, in via del tutto residuale, nella categoria dei "titoli atipici" di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 settembre 1983, n. 512 (13). Ai sensi di tale disposizione, un provento viene ricondotto nella categoria dei titoli atipici se (i) è ritraibile da un investimento in titoli o certificati di massa, purché diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari ed (ii) è qualificabile come reddito derivante dall'impiego di capitali. Questa è la categoria in cui, nella maggioranza dei casi, trovano collocazione gli strumenti finanziari partecipativi non assimilabili alle azioni, in quanto difficilmente, in tali circostanze, questi soddisfano i requisiti per essere assimilati alle obbligazioni (14).

La distinzione tra titoli similari alle obbligazioni e titoli atipici assume scarso valore sul piano della correlazione "tassazione-deduzione" in quanto, da un lato, per l'emittente la deduzione della remunerazione degli strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'art. 44 del T.U.I.R., non è ammessa solo per la parte che comporta, direttamente o indirettamente, la partecipazione ai propri risultati economici, di altre società del gruppo o dell'affare in rela-

zione a cui i titoli sono stati emessi e, dall'altro, per il percettore i proventi sono totalmente imponibili alla stregua di interessi (15).

Per inquadrare un dato strumento finanziario in una delle menzionate "categorie" fiscali, occorre anzitutto indagare se la relativa remunerazione sia costituita totalmente dai risultati economici della società emittente, a prescindere dalla natura giuridica dello stesso e dalla eventuale compresenza di elementi che possano far supporre che, ai fini fiscali, si tratti di titolo simile alle obbligazioni. Laddove tale assimilazione non sia possibile, occorre verificare se lo strumento possa invece qualificarsi come "similare alle obbligazioni" ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. c), del T.U.I.R., con conseguente applicazione del relativo regime fiscale. Tale ultimo aspetto dipende, essenzialmente, dall'esistenza di un obbligo incondizionato di ripagamento del capitale a scadenza e dall'assenza di diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa. Nell'ipotesi in cui anche una sola di tali condizioni risulti assente, lo strumento finanziario partecipativo andrebbe trattato, in via residuale, come titolo atipico (16).

In tale contesto normativo, merita altresì segnalare alcune recenti posizioni assunte dall'Amministrazione finanziaria che sembrano introdurre nuovi e più stringenti parametri sollevando non poche perplessità dal punto di vista sistematico (17).

(13) Cfr. circolare 16 giugno 2004, n. 26/E, § 2.5 e circolare 16 marzo 2005, n. 10E, § 6.4.

(14) Cfr. R. Michelutti - C. Silvani, "Modifiche alla Direttiva Madre Figlia e BEPS: un'occasione per ripensare il regime degli strumenti ibridi", in *Corr. Trib.*, n. 11/2016, pag. 857; S. Morri - F. Nicolosi, "Regime fiscale degli strumenti finanziari partecipativi", in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 6/2022.

(15) In questa direzione, peraltro, propende la stessa Agenzia delle entrate, che, nel declinare la nozione di "interessi" ai fini dell'applicazione dell'esenzione da ritenuta prevista dall'art. 26-*quater* del D.P.R. n. 600/1973, con cui sono state recepite nell'ordinamento interno le previsioni della Direttiva *Interessi e Royalties*, dopo aver affermato che "[l]a definizione di interesse data dalla Direttiva, fatta propria anche dal Decreto legislativo di recepimento, è mutuata da quella contenuta nell'art. 11, paragrafo 3, del Modello OCSE di Convezione", vi annovera anche "i proventi di ogni tipo di titolo non aventi natura partecipativa e quindi sia i titoli di massa (ad esempio, i certificati di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo ed i titoli atipici) sia i titoli individuali (quali, ad esempio, le cambiali finanziarie e le accettazioni bancarie)".

(16) Tale ricostruzione è stata confermata nella risposta a interpello n. 291 del 31 agosto 2020, dove l'Amministrazione finanziaria ha espressamente affermato che, "nel qualificare un determinato titolo ai fini fiscali, occorre innanzitutto accertare che lo stesso non abbia le caratteristiche per essere considerato 'similare alle azioni' (per via del fatto che la sua remunerazione non sia totalmente rappresentata dai risultati economici della società emittente) e, successivamente, verificare la sussistenza dei requisiti per ricondurlo tra i titoli 'similari alle obbligazioni', trattandolo residualmente, in caso contrario, come titolo atipico". Nello stesso senso, anche se relativamente a strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti, si veda la risposta a interpello n. 649/2021.

(17) Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti risposte a interpello: (i) nn. 865 e 867 del 2021, riguardanti la possibilità di disapplicare, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del T.U.I.R., il regime di *participation exemption* (ex art. 87 del T.U.I.R.) in relazione a SFP emessi a fronte delle conversioni di taluni crediti nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito (con conseguente applicazione del regime fiscale proprio dei crediti anche agli strumenti partecipativi derivanti dalla conversione); (ii) n. 881/2021, concernente la possibilità di applicare il regi-

In buona sostanza, secondo l'Amministrazione finanziaria la circostanza che, per il pagamento dei proventi degli strumenti, l'emittente possa attingere, anche solo in via teorica, a "riserve di capitale" - e non soltanto a "riserve di utili" - porterebbe ad escludere che la remunerazione degli SFP sia totalmente collegata ai risultati economici della società emittente. Ciò in quanto le riserve di capitale non sono costituite, per loro natura, dai risultati economici della società emittente. Pertanto, non sarebbe possibile assimilare alle azioni gli strumenti finanziari partecipativi che accordino anche il diritto di partecipare alle distribuzioni di capitale.

Inoltre, l'Agenzia ha ritenuto di escludere l'assimilazione dei predetti strumenti alle azioni laddove il regolamento di emissione preveda "un tetto alla remunerazione degli SFP e la loro conseguente annullamento/estinzione una volta raggiunto il loro valore nominale", nel convincimento che ciò dimostrerebbe l'assenza del totale collegamento ai risultati economici dell'impresa, in quanto per i sottoscrittori non sarebbe "prevista alcuna possibilità di ricevere, anche in astratto dagli SFP in esame una remunerazione, ossia una somma che ecceda il valore nominale di tali strumenti". La conseguenza, dunque, sarebbe che la correlazione di tali strumenti con i risultati economici dell'emittente non riguarderebbe "il 'quantum' dal

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Pagamento dei proventi degli SFP attingendo a riserve di capitale

Secondo l'Agenzia delle entrate, la circostanza che, per il pagamento dei proventi degli strumenti finanziari partecipativi (SFP), l'emittente possa attingere, anche solo in via teorica, a "riserve di capitale" e non soltanto a "riserve di utili" porterebbe ad **escludere l'assimilazione degli SFP alle azioni**, in quanto la relativa remunerazione non sarebbe totalmente collegata ai risultati economici della società emittente. Ciò in quanto le riserve di capitale non sono costituite, per loro natura, dai risultati economici della società emittente. Tale posizione non è condivisibile, in quanto il diritto a partecipare alle distribuzioni di capitale attribuito ai titolari di SFP emessi a fronte di apporti di capitale a fondo perduto **non è configurabile come una "remunerazione"**.

momento che la remunerazione degli stessi trova un limite nella corresponsione di un 'tetto massimo' (...)» (18).

Tali posizioni non paiono condivisibili. Da un lato, infatti, il diritto a partecipare alle distribuzioni di capitale attribuito ai titolari di strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di apporti di capitale a fondo perduto non è configurabile come una "remunerazione", poiché comporta il riconoscimento ai loro titolari del diritto di partecipare a tali distribuzioni in funzione *lato sensu* restitutoria degli apporti eseguiti, analogamente a quanto avviene

per i versamenti dei soci non imputati a capitale. Dall'altro, poi, non è chiara la ragione per cui la previsione di un "tetto massimo" alla remunerazione degli SFP renderebbe quest'ultima scollegata dai risultati economici della società emittente: non si tratterebbe, a ben vedere, di una predeterminazione del *quantum* della remunerazione, ma, semplicemente, di un limite massimo alla stessa, che resterebbe sempre ancorata, anche sotto questo profilo, all'ottenimento di risultati positivi da parte dell'emittente.

Orbene, senza indugiare ulteriormente negli elementi di criticità e di incoerenza sistematica sottesi alla posizione assunta dal Fisco, ben evidenziati da autorevole dottrina (19), ci si chiede se, nell'ipotesi in cui i titolari degli SFP siano soggetti non residenti, le "categorie" fiscali

me di *participation exemption* ad una cessione di SFP emessi a fronte della conversione di taluni crediti in esecuzione di un piano di risanamento ex art. 67 della Legge fallimentare; (iii) n. 476/2022, concernente la qualificazione di SFP, contabilmente trattati alla stregua di strumenti di *equity*, che riconoscevano una remunerazione costituita dalla partecipazione prioritaria alla distribuzione delle riserve (di utili o di capitale) dell'emittente fino ad un ammontare massimo, pari all'apporto effettuato in sede di sottoscrizione degli strumenti maggiorato di un "pre-

mio" calcolato al tasso lordo del 10% sulla somma apportata.

(18) Cfr. risposta ad interpello n. 867/2021, cit.

(19) Cfr. G. Escalar, "La qualificazione fiscale degli strumenti finanziari partecipativi", in *Corr. Trib.*, n. 1/2024, pag. 68; S. Morri - F. Nicolosi, op. cit.; S. Brunello - F. Aquilanti, "Recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in tema di qualificazione fiscale degli SFP e relativi impatti pratici", in *Approfondimenti AIFI*, settembre 2022.

Fiscalità internazionale

dinanzi individuate assumano - o meno - rilevanza ai fini dell'individuazione delle norme convenzionali concretamente applicabili alla distribuzione dei relativi proventi. Tale questione, infatti, assume concreta importanza in tutte le circostanze in cui non possano applicarsi, per qualsivoglia ragione, le disposizioni interne o di matrice europea che riconoscono l'esenzione da ritenuta (ovvero l'applicazione di una ritenuta particolarmente ridotta) su "dividendi" e "interessi" in uscita dall'Italia (20). In questi casi, infatti, l'applicazione delle disposizioni interne condurrebbe ad un trattamento più favorevole rispetto al regime previsto dalle corrispondenti disposizioni convenzionali, che, di fatto, resterebbero inoperanti (21).

La qualificazione fiscale degli strumenti finanziari partecipativi ai fini delle Convenzioni

La qualificazione degli strumenti finanziari partecipativi ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è questione particolarmente complessa in quanto non risulta soltanto correlata alla natura "ibrida" di tali strumenti. In ambito internazionale, infatti, si pone l'ulteriore questione di ciò che dalla più autorevole dottrina è stato definito come il problema della "qualificazione". Si fa riferimento, in particolare, al dilemma della scelta del significato da attribuire ai termini tecnico-giuridici utilizzati nelle convenzioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, suscettibili di avere significati differenziati nei vari Stati. Dilemma cui, in astratto, possono essere date due soluzioni: da un lato, si può attribuire a detto termine il significato emergente dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti (tipicamente, lo Stato della fonte reddituale); dall'altro, gli si

può attribuire un significato "autonomo", che non si identifica, cioè, con nessuno dei due ordinamenti coinvolti (22).

In proposito, è stato parimenti evidenziato che nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio si trovano sia casi di rinvio ad una legge convenzionalmente individuata - caso in cui, evidentemente, rimane assorbita qualsiasi divergenza tra i significati interni ai vari Stati contraenti -, sia delle definizioni autonome di termini - ipotesi in cui, invero, qualsiasi attribuzione "unilateralistica" di significato è da escludersi automaticamente, avendo le parti concordato un significato comune del termine stesso (23).

Avendo in mente tale distinzione, per la classificazione convenzionale degli strumenti finanziari partecipativi e della remunerazione da essi derivante assumono rilevanza, in particolare, la definizione di "dividendi" prevista dall'art. 10, paragrafo 3, del Modello OCSE (2017), e quella di "interessi" recata dall'art. 11, paragrafo 3 del medesimo Modello. In astratto, inoltre, una qualche rilevanza potrebbe essere assunta anche dall'art. 21 (*Other income*) del Modello OCSE, quale norma residuale volta a disciplinare la ripartizione della potestà impositiva in fattispecie reddituali che non trovino collocazione nelle altre categorie espressamente individuate dalle disposizioni del Trattato.

L'art. 10, paragrafo 3, prevede che "[t]he term 'dividends' as used in this Article means income from shares, 'jouissance' shares or 'jouissance' rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment

(20) Si pensi, ad esempio, all'esenzione da ritenuta prevista dall'art. 26-*quater* del D.P.R. n. 600/1973, che recepisce in Italia la Direttiva Interessi-Canoni, ovvero ancora, in materia di "dividendi", all'esenzione prevista dall'art. 27-*ter* del medesimo D.P.R. in presenza dei requisiti previsti dalla Direttiva Madre-Figlia, come ivi recepiti. Ulteriori esenzioni sono quelle previste dal D.Lgs. 239/1996 in relazione a taluni titoli obbligazionari ovvero l'esenzione di cui all'art. 26, comma 5-*bis* relativamente a interessi corrisposti su finanziamenti a medio-lungo termine erogati a imprese stabilite in Italia.

(21) Ciò in virtù, tra l'altro, del principio di applicazione del trattamento più favorevole sancito dall'art. 169 del T.U.I.R.,

che riconosce in modo esplicito la derogabilità delle norme convenzionali qualora le norme interne siano più favorevoli.

(22) Cfr. G. Melis, "L'interpretazione delle convenzioni internazionali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (parte II)", in *Rass. trib.*, I, 1996, pagg. 88-128; P. Arginelli, "Riflessioni sull'interpretazione delle Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni conformi al Modello OCSE", in *Riv. dir. trib.*, 2016, V, pag. 148 ss.

(23) Ne consegue che un problema di "qualificazione" in senso proprio potrà porsi solamente ove, rispetto ad un determinato termine, non si verifichi nessuno dei due casi richiamati (cfr. G. Melis, op. cit., pag. 92).

as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident" (24).

Sebbene *prima facie* la disposizione convenzionale sembri recare una definizione autonoma ed esaustiva di "dividendi", le diverse parti della definizione lasciano un notevole spazio all'applicazione delle leggi nazionali e quindi a differenze in ciò che i due Stati contraenti possono considerare come dividendi. Ciò è evidente nella terza parte della definizione, che fa esplicito riferimento al diritto interno, ma anche nelle prime due parti, dove i termini "reddito", "azioni" e "diritti" sono utilizzati senza essere definiti, dovendo perciò essere interpretati, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del Modello OCSE, attribuendo ad essi il significato che assumono secondo il diritto interno dello Stato che applica la Convenzione. In altre parole, la disposizione richiamata contiene ai fini della nozione di "dividendi" un rinvio espresso all'ordinamento interno, di talché assumerebbero rilevanza, ai fini dell'applicazione della medesima, tutte le fattispecie reddituali così qualificate dall'ordinamento tributario dello Stato di residenza dell'emittente (25). La formulazione prevista dall'art. 10, paragrafo 3, del Modello OCSE è quella generalmente seguita dalle

Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia (26).

In merito alla definizione di "interessi", l'art. 11, comma 3, del Modello OCSE (2017) contiene una definizione autonoma del termine (27). In particolare, esso prevede che "[t]he term 'interest' as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article" (28). Tuttavia, la maggior parte delle convenzioni fiscali concluse dall'Italia, attualmente vigenti, si ispira all'art. 11, paragrafo 3, del Modello di Convenzione OCSE del 1963. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi la definizione di "interessi" include un rinvio espresso alla legislazione nazionale del Paese della fonte del reddito (29). Nei trattati fiscali più recenti invece - che, sotto il profilo in esame, rappresentano dunque una minoranza - l'Italia sembra aver modificato la propria posizione negoziale e la definizione di "interessi" non include più un riferimento al diritto nazionale, risul-

(24) Nella versione italiana: "il termine 'dividendi' designa i redditi derivanti da azioni o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice".

(25) Come specificato nel par. 23 del Commentario OCSE all'art. 10, la scelta di prevedere un'elencazione esemplificativa ed un rinvio alla legislazione fiscale dello Stato della fonte è giustificata dalla presenza di differenze significative tra le legislazioni dei Paesi OCSE in ragione delle quali "it is impossible to define 'dividends' fully and exhaustively". Sull'evoluzione della nozione di "dividendi" in ambito convenzionale si veda J. Sasseville, "Chapter 5: The Definition of 'Dividends' in the OECD Model Tax Convention", in G. Maisto (a cura di), *Taxation of Intercompany Dividends under Tax Treaties and EU Law*, IBFD, 2012, par. 5.2.

(26) Cfr. P. de'Capitani di Vimercate, *Chapter 17: Italy, in Taxation of Intercompany Dividends under Tax Treaties and EU Law*, G. Maisto (a cura di), IBFD, 2012, par. 17.1, pag. 654. Si vedano, ad esempio, le Convenzioni stipulate con Australia, Francia, Germania e Stati Uniti.

(27) In proposito, il Commentario OCSE giustifica la scelta di non operare un rinvio sussidiario alla legislazione interna per le seguenti considerazioni: "(a) la definizione comprende in

pratica tutte le tipologie di reddito che sono considerate interessi nelle diverse legislazioni interne; (b) la formula adottata offre una maggior certezza da un punto di vista giuridico e assicura che le convenzioni non siano influenzate da future modifiche della legislazione interna di qualsiasi Stato; (c) nel Modello di Convenzione i riferimenti alla legislazione interna dovrebbero per quanto possibile essere evitati" (cfr. Commentario all'art. 11, paragrafo 21, 2017).

(28) Nella versione italiana: "il termine 'interessi' designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi e i premi ed altri frutti relativi a tali titoli. Le penali per ritardato pagamento non sono considerate come interessi ai fini del presente articolo".

(29) Cfr. I. Sarzi Sartori, "Chapter 19: Italy", in *Taxation of Interest under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties*, G. Maisto (a cura di), IBFD, 2022, par. 19.4.2. Si veda, ad esempio, l'art. 11, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Lussemburgo (1981), ove si prevede che: "Ai fini del presente articolo il termine 'interessi' designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono".

Fiscalità internazionale

tando allineata a quella prevista nell'attuale versione del Modello di Convenzione OCSE (30).

In considerazione del rinvio alla normativa interna contenuto nella maggioranza dei trattati stipulati dall'Italia con riferimento alla nozione di "interessi" - di cui si è appena dato conto - e dell'ampia nozione interna di "redditi di capitale" di cui all'art. 44 del T.U.I.R., si potrebbe ritenere che, in concreto, l'art. 21 del Modello OCSE non assuma quasi mai rilevanza ai fini dell'analisi in oggetto. In questo senso, se non altro, pare esprimersi l'Amministrazione finanziaria, secondo cui la disposizione convenzionale sugli "interessi" coprirebbe tutti i "redditi di capitale" che non rientrano nell'art. 10 relativo ai dividendi, seguendo invero un approccio che pare estendere oltremodo i confini dell'art. 11 citato. Emblematica, in questo senso, è la posizione assunta nella circolare n. 11/E del 9 marzo 2011, dove, con riferimento ai proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, l'Agenzia ha affermato che gli stessi "rientrano nella categoria degli 'interessi' disciplinati dall'art. 11 delle Convenzioni concluse dall'Italia che siano conformi al Modello di Convenzione OCSE trattandosi comunque di redditi di capitale diversi dai dividendi" (31). Al riguardo, in dottrina è stato evidenziato come, proprio in considerazione dell'ampiezza della categoria reddituale dei "redditi di capitale", la posizione dell'Agenzia non risulti pienamente condivisibile, specialmente nelle ipotesi in cui la convenzione rechi una definizione autonoma di "interessi". Tra i redditi di capitale, infatti, rientrerebbero fattispecie reddituali - diverse dai dividendi e proventi assimilati - non derivanti da rapporti di natura latamente creditizia (*i.e.*, *income from*

debt-claim) e per i quali, pertanto, ci sarebbero ragionevoli argomentazioni per sostenere l'applicazione del criterio residuale previsto dal citato art. 21 (32). Sebbene questo non paia essere necessariamente il caso degli strumenti finanziari partecipativi - se non altro perché gli stessi generalmente sottendono un impiego di capitale tale per cui i relativi proventi possono, nella stragrande maggioranza dei casi, essere inquadrati nell'ambito degli "interessi" o dei "dividendi" - si ritiene che la possibilità di applicare la disposizione residuale recata dall'art. 21 del Modello OCSE non possa essere esclusa in radice, richiedendosi piuttosto un'attenta analisi delle caratteristiche dello strumento finanziario emesso.

Ciò detto, posto che, come osservato, la maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia prevede, tanto con riferimento alla nozione di "dividendi", quanto a quella di "interessi", un rinvio alla normativa di riferimento dello Stato della fonte reddituale, in ambito convenzionale la qualificazione degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti si traduce, per lo più, nella qualificazione stabilita dall'ordinamento nazionale.

Pertanto, i proventi degli strumenti finanziari partecipativi la cui remunerazione non sia totalmente correlata ai risultati economici dell'emittente dovrebbero rientrare nella nozione di "interessi" ai fini convenzionali. Viceversa, ove gli strumenti finanziari partecipativi riconoscano una remunerazione totalmente correlata - *i.e.*, sia nell'*an* che nel *quantum* - ai risultati economici dell'emittente, i relativi proventi dovrebbero ricadere nella categoria dei "dividendi", posto che così sarebbero qualificati ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a), del

(30) Esempi di Convenzioni contenenti una definizione autonoma di "interessi" possono essere rinvenuti in quelle stipulate dall'Italia con la Romania (2015) e l'Uruguay (2019), oltre che nelle Convenzioni, non ancora in vigore, stipulate con il Kosovo (2021), il Liechtenstein (2023) e con la Repubblica Popolare Cinese (2019).

(31) Tale interpretazione è stata confermata nella risposta a interpello n. 157/E/2018 e nella risoluzione n. 76/E del 22 dicembre 2023.

(32) Cfr. C. Silvani, "Chapter 21: Italy" in G. Maisto (a cura di), *Revisiting Article 21 (Other Income) of the OECD Model*,

IBFD, 2024, par. 21.6.1. Come evidenziato dall'autore, tale disposizione potrebbe assumere rilevanza, ad esempio, con riferimento ai redditi derivanti dai contratti di cointeressenza impropria, per i quali la sussunzione nella categoria convenzionale degli "interessi" è dibattuta in dottrina; cfr. A. Padula, "Il regime tributario delle somme corrisposte in ragione di un contratto di interessenza propria: profili generali e particolarità della ipotesi di cointeressata non residente", in *Rass. trib.*, n. 3/2009 pagg. 736-737; G. Andreani - A. Tubelli, "Redditi di 'cointeressenza propria' corrisposti a soggetti non residenti", in *Corr. Trib.*, n. 25/2008, pag. 2014.

T.U.I.R. (33). Analogamente dovrebbe concludersi nell'ipotesi in cui la remunerazione degli SFP sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, ancorché lo strumento incorpori un rapporto di mutuo (34).

Da ultimo, laddove sul piano domestico gli strumenti finanziari partecipativi siano annoverabili tra i "titoli atipici", la qualificazione degli stessi sul piano convenzionale dovrebbe comunque comportare l'applicazione, ai relativi flussi reddituali in uscita

dall'Italia, della disposizione convenzionale in materia di "interessi", nella considerazione che, come evidenziato, questa sarebbe la loro natura secondo l'Amministrazione finanziaria (35).

Resta da chiedersi, infine, come comportarsi nei casi - invero molto rari, per le ragioni di cui si è detto - in cui la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con il Paese di residenza dell'investitore rechi una definizione autonoma di "interessi", senza disporre alcun rinvio alla legislazione fiscale italiana. In tali casi, laddove lo strumento finanziario partecipativo non sia inquadrabile tra gli "strumenti finanziari simili alle azioni" ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., la relativa remunerazione dovrebbe comunque ricadere nella nozione di "interessi", sia esso assimilato ad un'obbligazione ovvero qualificato

SOLUZIONI INTERPRETATIVE

Qualificazione degli SFP ai fini convenzionali

In ambito convenzionale, la qualificazione degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti si traduce, per lo più, nella qualificazione stabilita dall'ordinamento nazionale. Pertanto, i **proventi** degli strumenti finanziari partecipativi la cui **remunerazione non sia totalmente correlata ai risultati economici dell'emittente** dovrebbero rientrare nella nozione di "interessi" ai fini convenzionali. Viceversa, ove gli strumenti finanziari partecipativi riconoscano una remunerazione totalmente **correlata**, i.e. sia nell'an che nel quantum, ai risultati economici dell'emittente, i relativi proventi dovrebbero ricadere nella categoria dei "dividendi".

come titolo atipico. In tal senso, se non altro, deporrebbe l'orientamento del Fisco, di cui si è sopra dato conto, secondo cui rientrerebbero in tale categoria reddituale convenzionale tutti i redditi di capitale diversi dai dividendi.

Nella circostanza ipotizzata, inoltre, potrebbe accadere che, in ragione delle caratteristiche economico-giuridiche dello strumento finanziario partecipativo, si rendano in astratto applicabili simultaneamente la disposizione relativa ai "dividendi"

e quella relativa agli "interessi". Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, ove gli strumenti finanziari partecipativi riconoscano una remunerazione totalmente correlata ai risultati economici dell'emittente e, al contempo, prevedano un obbligo di rimborso del capitale investito alla scadenza. In tale circostanza, infatti, tali strumenti sarebbero assimilati alle azioni ai sensi della normativa fiscale italiana, rientrando, di tal guisa, nella nozione convenzionale di "dividendi" - atteso il rinvio alla legislazione fiscale italiana di cui si è dato conto -, ma presenterebbero altresì le caratteristiche per essere qualificati come "strumenti di debito" ai sensi della definizione "autonoma" di "interessi" recata dalla relativa disposizione convenzionale conforme al Modello OCSE (36).

Da un lato, infatti, in tali casi il Modello di Convenzione OCSE non prevede un meccani-

(33) Con riferimento a tale ipotesi, peraltro, alcuni autori hanno evidenziato che tale qualificazione della remunerazione dello strumento finanziario partecipativo quale "dividendo" ricadrebbe nella definizione di dividendo quale "other rights, not being debt-claims, participating in profits" prevista dall'art. 10 delle Convenzioni allineate al Modello OCSE. Cfr. M. Piazza, *Guida alla fiscalità internazionale*, Milano, 2004, pag. 520; P. de' Capitani di Vimercate, op. cit., par. 17.7., pag. 682.

(34) Anche in tal caso, infatti, lo strumento finanziario può essere considerato "partecipativo" ai fini fiscali (cfr., circolari 18 gennaio 2006, n. 4/E e 10 dicembre 2004, n. 52/E). In senso

contrario, S. Serbini - P. Flora, *Equity and Debt Instruments: The New Definition in the Tax Reform and the Tax Consequences*, 45, *Eur. Taxn.* 1, sec. 2.1., pagg. 21-22 (2005), *Journal Articles & Opinion Pieces* IBFD.

(35) Cfr. nota 15.

(36) Nella fattispecie prospettata, infatti, difetterebbe quella componente di effettiva partecipazione al rischio della società emittente, che, ai sensi del paragrafo 19 del Commentario all'art. 11 del Modello OCSE, renderebbe i proventi dello strumento qualificabili come "dividendi".

Fiscalità internazionale

simo esplicito per escludere tali importi dall'ambito di applicazione dell'art. 11. Dall'altro lato, sebbene l'art. 10, paragrafo 3, escluda espressamente i redditi da "crediti" dalla prima parte della definizione di "dividendi", non lo fa dall'ultima parte, ove prevede il rinvio al diritto interno del Paese della fonte. In tali ipotesi, pertanto, il corretto inquadramento dello strumento ai fini convenzionali resta quantomeno dubbio.

Considerazioni conclusive

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, pare evidente come la qualificazione degli strumenti finanziari partecipativi rappresenti una tematica cui, in ottica di pianificazione fiscale, occorre prestare la massima attenzione. Come si è avuto modo di evidenziare, infatti, l'errato inquadramento di uno strumento può generare rilevanti conseguenze in punto di tassazione dei relativi proventi.

Particolarmente complessa diviene l'analisi nei casi in cui tali strumenti siano impiegati in fattispecie *cross-border*. Nel caso in cui, infatti, i sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi siano soggetti non residenti in Italia nei cui confronti, per qualsivoglia ragione, non trovino applicazione le disposizioni interne o di matrice comunitaria che riconoscono l'esenzione da ritenuta (ovvero l'applicazione di una

ritenuta particolarmente ridotta) sui flussi reddituali "in uscita", occorrerà attentamente valutare la classificazione dei predetti strumenti anche ai sensi delle disposizioni convenzionali concretamente applicabili. Fermo restando che un simile esercizio presuppone necessariamente un'analisi da condurre caso per caso, alla luce degli approfondimenti svolti è ragionevole concludere che, nella maggior parte degli scenari ipotizzabili, la classificazione dello strumento come simile alle azioni, da un lato, ovvero come simile alle obbligazioni o come titolo atipico, dall'altro, effettuata in base alla normativa interna, "guida" la classificazione convenzionale dei relativi proventi. Ciò, se non altro, in considerazione del fatto che, nell'enucleare le nozioni di "dividendi" e "interessi", la maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia attualmente vigenti dispone un rinvio alla legislazione fiscale dello Stato da cui i relativi redditi provengono.

In tale contesto, sarà necessario considerare attentamente i nuovi e più rigorosi criteri stabiliti dall'Amministrazione finanziaria negli interpelli più recenti che, in determinate circostanze, potrebbero indirizzare la qualificazione degli strumenti finanziari partecipativi verso la categoria dei titoli atipici.

Il nuovo atto di recupero dei bonus edilizi tra incognite e dubbi da fugare

di Alberto Renda (*) e Piergiorgio Morgano (**)

L'attività di controllo e accertamento della corretta fruizione dei bonus edilizi svolta dagli enti impositori pone alcuni interrogativi sulle modalità attraverso le quali saranno recuperati i crediti d'imposta indebitamente utilizzati. In particolare, la fisionomia dell'**atto di recupero** nella sua più recente codificazione non convince né sotto il profilo dell'individuazione del fatto che determina la **recuperabilità del credito**, generando il **danno erariale**, né sotto il profilo procedimentale, in considerazione del sacrificio del **diritto al contraddittorio** imposto dal legislatore.

Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il procedimento di accertamento dei tributi si colloca il nuovo art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dal D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, con il quale il legislatore ha inteso regolamentare il "nuovo" atto di recupero dei crediti d'imposta.

Le disposizioni normative, la cui concreta applicazione decorre dal 30 aprile 2024, hanno la finalità di ricondurre anche l'atto di recupero nell'alveo degli atti di accertamento, quale atto di natura impositiva, che ha trovato collocazione sistematica nel decreto sull'accertamento dei tributi e la cui disciplina reca (i) le modalità con le quali l'Amministrazione finanziaria provvederà alla verifica dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, (ii) i termini di decadenza, (iii) l'eventuale applicazione della definizione agevolata e (iv) le modalità di iscrizione a ruolo (1).

La nuova normativa, invero, rappresenterà il punto di riferimento per l'attività di contestazione e recupero dei crediti utilizzati in compensazione, a mente dell'art. 17, D.Lgs. n.

241/1997, in presenza di crediti, come anticipato, inesistenti o non spettanti, non essendo in dubbio la natura accertativa del predetto atto (2).

Ciò premesso con riguardo al contesto normativo del predetto istituto, vale sin d'ora la pena precisare come obiettivo della presente indagine sia quello di comprendere se, e con quali limiti, tale atto possa essere asservito agli ambiziosi obiettivi di recupero prefissati dall'Amministrazione finanziaria in chiave di lotta all'evasione e contrasto alle frodi, avente ad oggetto, tra gli altri, i crediti sorti a seguito dell'effettuazione di interventi edilizi, quali il *Superbonus* 110%, normato dall'art. 119 del D.L. 34/2020 e successive modificazioni (d'ora in poi, per semplicità, "Decreto Rilancio"), nonché gli ulteriori *bonus* edilizi "ordinari", diversi dal *Superbonus*, disciplinato dall'art. 121 del Decreto Rilancio.

Orbene, venendo all'ambito applicativo dell'atto, l'art. 38-bis, comma 1, lett. a), cit., specifica che per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in

(*) *Avvocato cassazionista - Docente a contratto di Diritto tributario presso l'Università di Teramo - Studio Associato, Consulenza legale e tributaria, corrispondente KPMG International*

(**) *Avvocato in Pescara - Studio Associato KPMG Tax&Legal*

(1) È opportuno precisare, peraltro, come l'avviso di recupero non costituisca fattispecie di nuovo conio legislativo, giacché i menzionati atti impositivi, in origine, erano disciplinati a livello sistematico dall'art. 1 commi 421 ss. della Legge n. 311/2004, oltretutto, con specifico riguardo alla compensazione di crediti inesistenti, dall'art. 27 del D.L. n. 185/2008. Per un esame dell'istituto, sulla base della previgente normativa, si rinvia ad A. Pace, *Le agevolazioni fiscali. Profili procedurali e processuali*, Torino, 2012, pag. 77. Da ultimo, cfr. A. Zuccarel-

lo, "Recupero dei crediti di imposta tra schemi attuativi del tributo e fattispecie sanzionatoria", in *Riv. dir. trib.*, 2024, pag. 337.

(2) Le nuove disposizioni non si applicano, per espressa volontà del legislatore, in relazione ad alcune specifiche fattispecie quali, ad esempio, quelle previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 36/2002 (relativa al recupero dei crediti sull'autotrasporto per alcuni specifici periodi di imposta) nonché dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 282/2002 (i.e. le somme recuperate per condanne relative all'indebita fruizione di aiuti di Stato nel settore bancario). In tema, cfr. D. Liburdi - M. Sironi, "Il nuovo atto di recupero dei crediti, il contraddittorio e le nuove sanzioni", in *il fisco*, n. 11/2024, pag. 1000.

Agevolazioni

parte, in compensazione, l'Ufficio possa emanare apposito atto di recupero motivato, da notificare al contribuente con le modalità previste dalla legge. Eterogenee sono le fattispecie che potrebbero indurre gli Uffici all'emissione di un atto di recupero, dal disconoscimento di crediti d'imposta istituiti con legislazione speciale, in genere indicati anche nel quadro RU del Modello Redditi (quale, a titolo meramente esemplificativo, il credito per gli investimenti in beni strumentali, il *bonus* formazione o il *bonus* ricerca), sino alla contestazione di quei crediti che sorgono, fisiologicamente, dall'ordinario meccanismo di autoliquidazione dei tributi (3), compensati in assenza delle condizioni di legge.

Tra i crediti d'imposta che potrebbero essere interessati da tale tipo di accertamento, devono essere annoverati i *bonus* edilizi, in forza di quanto originariamente previsto dalla disciplina contenuta nella Legge di bilancio per il 2022, che, con riferimento alle agevolazioni di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio, al comma 32 dell'art. 1, autorizza, *expressis verbis*, l'Agenzia al "recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebi-

SOLUZIONI INTERPRETATIVE

Illegittime fruizioni di agevolazione

Con riferimento ai *bonus* edilizi, il legislatore non distingue tra detrazione d'imposta, contributo sotto forma di "sconto in fattura" e cessione del credito d'imposta, ma si focalizza esclusivamente sull'atto di recupero, quale strumento volto a contrastare eventuali illegittime fruizioni di un'agevolazione, che può aver trovato il suo riflesso nei successivi passaggi utili alla circolazione del credito. In altri termini, attesa la peculiarità dei crediti d'imposta in esame, l'attività istruttoria finalizzata al loro recupero potrebbe concludersi con la notifica del predetto atto impositivo.

tamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti", mediante l'irrogazione di "un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 421 e 422, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311" (4).

Orbene, appare evidente l'intenzione del legislatore di considerare l'atto di recupero alla stregua di una "forma elettiva di accertamento" (5) per le fattispecie stigmatizzabili, derivanti dall'esercizio da parte del beneficiario di una delle opzioni alternative, *ex art.* 121 Decreto Rilancio (6).

A questo proposito il legislatore non distingue tra detrazione d'imposta, contributo sotto forma di "sconto in fattura" e cessione del credito d'imposta, ma si focalizza esclusivamente sull'atto di recupero, quale strumento volto a contrastare eventuali illegittime fruizioni di un'agevolazione, che può aver trovato il suo riflesso nei successivi passaggi utili alla circolazione del credito (7).

In altri termini, attesa la peculiarità dei crediti d'imposta in esame, l'attività istruttoria, finalizzata al loro recupero, potrebbe concludersi con la notifica del predetto atto impositivo.

ambito si procede alla verifica formale dei documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione fiscale; tale procedimento si concluderà con la notifica, per il tramite della cartella di pagamento, dell'iscrizione a ruolo delle somme eventualmente dovute; b) sostanziale, volto ad appurare la fedeltà dei dati esposti nella dichiarazione annuale, che potrà essere rettificata, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, ove non sussistano o non spettino, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta ivi indicate. In tale ultimo caso, dunque, l'A.F. potrà notificare un avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 ss., D.P.R. n. 600/1973.

(7) Sarebbe, invece, esclusa la possibilità di notificare un atto di recupero laddove l'agevolazione fosse fruita direttamente dal beneficiario per il tramite della detrazione in dichiarazione, posto che il concorso della detrazione alla determinazione dell'imposta dovuta esclude la possibilità di qualificare la stessa come credito utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, cui è, appunto, diretto l'atto di recupero.

(3) Si pensi al credito IVA annuale o, con riferimento alle imposte dirette, al credito derivante da acconti di imposta versati in eccesso rispetto al saldo.

(4) Per mere esigenze di organicità, deve rilevarsi che la disciplina di cui alla Legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stata abrogata per effetto dell'art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, a decorrere dal 30 aprile 2024. A norma dell'art. 1, comma 5, del citato D.Lgs. n. 13/2024, i riferimenti all'abrogata disciplina, contenuti in norme vigenti, si intendono effettuati agli atti indicati nell'art. 38-bis, comma 1, lett. da a) a f), del D.P.R. n. 600/1973.

(5) Cfr. E. Manoni, "Superbonus: conseguenze sanzionatorie amministrative e penali", in *il fisco*, n. 30/2022, pag. 2945.

(6) Ove l'agevolazione sia fruita dal beneficiario direttamente in dichiarazione dei redditi, come detrazione dell'imposta lorda, l'accertamento condotto dall'Agenzia potrà assumere le vesti di un duplice controllo, di natura: a) formale, a mente dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, in genere effettuato per le tradizionali detrazioni fiscali esposte in dichiarazione e nel cui

Soggetti destinatari dell'atto di recupero e condizione per la contestazione

Ciò premesso, è necessario comprendere chi siano i soggetti destinatari dell'atto e quando l'Agenzia possa provvedere all'emissione dello stesso. Sul punto, anzitutto, occorre brevemente soffermarsi sul disposto dell'art. 121, comma 5, cit., in forza del quale si prevede che, laddove sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al "recupero" dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese, ovvero sia i beneficiari dell'agevolazione. Il soggetto destinatario di detta attività è, ai sensi del successivo comma 6, il beneficiario della detrazione, fatta salva la responsabilità solidale del cessionario o fornitore in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave (8).

Proprio in merito ai soggetti destinatari dell'atto di recupero, per sgombrare lo scenario interpretativo da possibili dubbi, occorre chiedersi se, affinché l'Agenzia possa agire nei confronti del beneficiario della detrazione, il credito in parola debba o meno essere già stato utilizzato in compensazione dal fornitore o cessionario.

Analizzando la disciplina normativa che governa l'istituto in considerazione, si evince anzitutto come l'art. 38-bis, comma 1, lett. a), disponga, *expressis verbis*, che, "per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati,

SOLUZIONI INTERPRETATIVE

Recupero di tasse, imposte e importi non versati

Il recupero, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di tasse, imposte e importi non versati relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, si potrebbe verificare allorché il **contribuente-cessionario**, in luogo del versamento unitario delle imposte e delle ulteriori somme dovute in favore dello Stato, utilizzasse **in compensazione il credito d'imposta** previamente acquistato per **estinguere la propria posizione debitoria** nei confronti dell'Amministrazione. Laddove il mancato versamento unitario del dovuto fosse ascrivibile alla compensazione di crediti derivanti da pregresse cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, **l'Amministrazione sarebbe legittimata a recuperare** il predetto credito, giusta l'avvenuta compensazione.

in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", l'Ufficio possa "emanare apposito atto di recupero motivato". Da una prima lettura del disposto normativo, dunque, non sembra si possa dubitare che l'avvenuta utilizzazione del credito in compensazione costituisca vera e propria *condicio sine qua non* ai fini della recuperabilità mediante specifico e motivato avviso. Ciò, si badi, pur in presenza di crediti d'imposta da *bonus* edilizi, in virtù di quanto stabilito nella successiva lett. g), comma 1, della medesima disposizione normativa, in ossequio al-

la quale si dispone che la medesima disciplina trovi applicazione "anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti".

Ebbene, proprio in forza dell'appena menzionato rinvio, è possibile trarre un ulteriore spunto esegetico, utile ai fini in discorso. A ben vedere, tale norma prefigura la possibilità di agire per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, fattispecie che, da un punto di vista schiettamente operativo, si potrebbe ragionevolmente verificare allorché il contribuente-cessionario, in luogo del versamento unitario delle imposte e delle ulteriori somme dovute in favore dello Stato, utilizzasse in compensazione il credito d'imposta previamente acquistato per estinguere la propria posizione debito-

(8) Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al citato comma 6 dell'art. 121, Decreto Rilancio, il concorso nella violazione, che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso

escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della documentazione di cui al successivo comma 6-bis.

Agevolazioni

ria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Laddove il mancato versamento unitario del dovuto fosse, pertanto, ascrivibile alla compensazione di crediti derivanti da pregresse "cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti", l'Amministrazione finanziaria sarebbe legittimata a recuperare il predetto credito, giusta l'avvenuta compensazione.

L'esegesi sin qui condotta sembrerebbe poter essere suffragata da un'ulteriore riflessione, che trae le mosse dall'individuazione del momento in cui si verifica l'effettiva violazione da cui scaturisce il danno

erariale, tale da legittimare l'Amministrazione finanziaria al recupero dell'indebito.

Nello specifico, in tema di recuperabilità dei crediti, sovviene in soccorso dell'interprete un chiarimento reso dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della risposta a interpello n. 440 del 28 settembre 2023, nel contesto della quale l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, ex art. 121 Decreto Rilancio, sembrerebbe aver assunto natura dirimente ai fini della configurabilità dell'*eventus damni*.

Invero, l'Agenzia, dopo aver chiarito che l'assenza dei requisiti previsti dalle discipline agevolative determina il recupero dell'ammontare

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Momento genetico della violazione

L'Agenzia delle entrate ha sostenuto che, ove l'utilizzo della detrazione del bonus edilizio avvenga mediante esercizio dell'opzione di **cessione a terzi** del corrispondente credito d'imposta, la **violazione** si configura solo nel momento in cui il **credito ceduto è indebitamente utilizzato in compensazione** da parte del cessionario, cioè quando si concretizza il **danno erariale**. Si rinviene quindi nell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ad opera del cessionario il momento genetico della violazione ai danni dell'Erario, tant'è che, in assenza di concorso nella violazione, spetterà esclusivamente al cedente-beneficiario dell'agevolazione fiscale riversare, mediante Mod. F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi e sanzioni di legge.

della detrazione indebitamente fruita (anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito) sempre in capo al soggetto beneficiario, fatta salva l'ipotesi di concorso con dolo o colpa grave del cessionario, ha in effetti sostenuto che, ove l'utilizzo della detrazione avvenga mediante esercizio dell'opzione di cessione a terzi del corrispondente credito, la violazione si configura "solo nel momento in cui il credito ceduto è indebitamente utilizzato in compensazione da parte del cessionario", cioè "quando si concretizza il danno erariale".

L'interpretazione così resa assume una indubbia rilevanza ai fini in discorso, poiché, per la prima volta, si rinviene espressamente nell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ad opera del cessionario il momento genetico della violazione ai danni dell'Erario (9), tant'è che, come è dato evincere dall'interpello in commento, in assenza di concorso nella violazione, spetterà esclusivamente al cedente-beneficiario dell'agevolazione fiscale riversare, mediante Mod. F24, "il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario" (10), oltre agli interessi e sanzioni di legge.

(9) Cfr., conformemente, D. Liburdi - M. Sironi, "Il nuovo atto di recupero dei crediti, il contraddittorio e le nuove sanzioni", in *il fisco*, n. 11/2024, pag. 1000, per i quali la nuova disposizione rappresenterà "la matrice per il recupero dei crediti utilizzati in compensazione secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997". In tema, seppur anteriormente alla riforma, cfr. F. Villante, "Superbonus, partiti i controlli anti-abuso", in *La settimana fiscale, Top24 Fisco, Il Sole - 24 Ore* del 22 novembre 2023, secondo il quale un atto di recupero potrà essere emesso verso il beneficiario nel momento in cui l'indebito credito d'imposta venga "utilizzato in compensazione dai cessionari con concreto danno erariale". *Contra*, cfr. G. Escalar, "La difesa dei cessionari di *bonus* fiscali edilizi da azioni di recupero e sequestro", in *Corr. Trib.*, n. 7/2024, pag. 650, ad opinione del quale tale interpretazione sarebbe infondata, poi-

ché "si scontra con il principio di stretta legalità sancito dall'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non trovando alcun fondamento nel dettato letterale del comma 5 dell'art. 121". Tale disposizione normativa, secondo l'Autore, "non solo non fa alcuna parola del predetto utilizzo in compensazione", ma legittimerebbe espressamente l'Agenzia al recupero "per il semplice fatto che sia esercitata l'opzione per l'utilizzo di una detrazione non spettante". Precisamente, secondo l'Autore, il danno erariale si concretizzerebbe già alla data di esercizio dell'opzione per l'utilizzo della detrazione non spettante giacché "se il credito d'imposta derivante da tale detrazione è utilizzabile in compensazione con ogni entrata pubblica la perdita di gettito per lo Stato è pressoché certa".

(10) Cfr. risposta a interpello n. 440 del 28 settembre 2023.

Pur non potendosi non condividere le perplessità manifestate dalla più autorevole dottrina in ordine alle aporie sistematiche sottese a una simile scelta legislativa (11), facendo buon governo dei principi alla base della ricostruzione sopra svolta, sembra non potersi escludere che l'atto di recupero sia strumento esclusivamente deputato alla contestazione e, giust'appunto, al recupero di crediti, non spettanti o inesistenti, (già) utilizzati in compensazione dal contribuente (12). Conseguentemente, nessuna contestazione né - tantomeno - azione accertatrice potrebbe essere esperita verso il beneficiario dell'originaria detrazione (perlomeno a mezzo dell'avviso di recupero) laddove il credito d'imposta, nonostante l'immissione in circolazione avvenuta mediante l'esercizio di una delle due opzioni alternative concesse dall'Ordinamento, non sia stato utilizzato in compensazione da parte del cessionario (13). A conclusioni non dissimili si pervenirebbe laddove si ritenesse che il destinatario dell'agevolazione sia beneficiario di un contributo statale, corrispondente all'incentivo riconosciuto. Nel caso di specie, pur volendo prescindere dalla concreta individuazione del momento in cui il contributo può ritenersi erogato, per poter fruire del beneficio il cessionario del credito, in luogo del versamento, dovrebbe effettuare la compensazione, corrispondente allo stesso contributo statale riconosciuto al beneficiario (14). Fintanto che la com-

pensazione non verrà effettuata, il credito non potrebbe essere recuperato, a meno di non voler ritenere punibile il beneficiario per aver "tentato" di fruire di un contributo.

I profili di interdisciplinarietà con il "consacrato" diritto al contraddittorio

Una volta comprese le circostanze al ricorrere delle quali è possibile agire per il recupero dei crediti, occorre valutare le possibili interrelazioni del nuovo atto accertativo con le diverse disposizioni introdotte dalla recente riforma, tra le quali assume particolare rilievo il diritto al contraddittorio, disciplinato dall'art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Ebbene, ai fini che qui interessano, in virtù della menzionata normativa, viene previsto che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria debbano essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, che si attua mediante la notifica dello schema di atto e l'assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire al contribuente, destinatario, la produzione di eventuali controdeduzioni (15).

Nonostante l'ampia formula utilizzata dalla citata disposizione, tesa a ricomprendere "tutti gli atti autonomamente impugnabili", il diritto al contraddittorio non sussiste, a mente del comma 2 dell'art. 6-bis, per una serie di atti, quali quelli automatizzati, sostanzialmente

(11) V., sul tema, quanto evidenziato da G. Escalar, *La difesa*, cit., pag. 650, ad avviso del quale non si potrebbe in ogni caso stabilire quali crediti siano stati utilizzati in compensazione nel caso (invero non remoto nella prassi di mercato) in cui un operatore abbia comprato una pluralità di crediti d'imposta, da una pluralità di soggetti, prima dell'introduzione dell'obbligo di tracciamento mediante attribuzione del codice identificativo univoco.

(12) Un'ulteriore circostanza a sostegno di quanto rappresentato muove dall'espressa previsione normativa di cui all'art. 38-bis, comma 1, lett. c), cit., in virtù della quale l'emissione dell'atto avviene soltanto in seguito alla verifica dei modelli di pagamento contenenti le compensazioni effettuate ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

(13) Cfr. quanto rilevato conclusivamente sul tema da G. Escalar, op. cit., pag. 651, il quale, pur non condividendo il percorso ermeneutico prospettato, ritiene che, "a prescindere dall'individuazione del momento in cui la violazione di utilizzo di detrazioni non spettanti deve ritenersi perfezionata", la risposta resa dall'Agenzia potrebbe essere invocata per resistere ad eventuali contestazioni dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, "qualora gli organi accertatori locali siano di difforme avviso".

(14) Senza pretesa di esaustività, il momento di correspon-

sione del contributo potrebbe essere individuato allorché il credito sia stato concretamente ricevuto dal fornitore o cessionario, ovvero sia a decorrere dal giorno dieci del mese successivo alla corretta ricezione della "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica" o, al più tardi, nel momento di utilizzo in compensazione del credito.

(15) Per un'analisi approfondita dell'istituto, cfr., in dottrina, *ex multis*, L. Salvini, "Il contraddittorio procedimentale", in *La riforma fiscale, I diritti e i procedimenti*, Vol. II, *I diritti del contribuente, gli adempimenti e la tutela giurisdizionale*, Pisa, 2024, pag. 15 ss.; L. Carpentieri, *Il contraddittorio obbligatorio, La riforma fiscale, op. e Vol. cit.*, pag. 27 ss.; G. Melis, "Il contraddittorio procedimentale nella riforma fiscale: un balzo in avanti verso il 'giusto procedimento tributario'", in *il fisco*, 2023, pag. 1318 e Id., "Una visione d'insieme delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente: i principi del procedimento tributario", *ivi*, 2024, pag. 221; M. Basilavecchia, "Contraddittorio preventivo: il gioco dell'oca, per un principio 'indigesto'", in *IP-SOA Quotidiano* del 12 luglio 2024; A. Giovanardi, "Diritto al contraddittorio anticipato o obbligo di contraddire anticipatamente? Un nodo da sciogliere nella riforma fiscale", *ivi*, dell'8 dicembre 2023.

Agevolazioni

automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, la cui individuazione è stata demandata a uno specifico decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, effettivamente emanato il 24 aprile 2024. Tra gli atti espressamente esclusi dal menzionato D.M. sono stati indicati, tuttavia, proprio gli atti di recupero, di cui all'art. 38-bis, "predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati".

Al condivisibile fine di contestualizzare ulteriormente la portata applicativa della disciplina in commento, il legislatore ha avuto cura di chiarire (16) che l'esclusione dall'obbligo endoprocedimentale riguarda non già la generalità degli avvisi di recupero, ma solo quelli "conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti".

Alla luce delle modifiche normative da ultimo intercorse, la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale, ai fini che qui interessano, potrebbe essere così riassunta:

- laddove, anzitutto, gli atti di recupero di crediti d'imposta, inesistenti ovvero non spettanti, non fossero emessi esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati, sussisterebbe, in ogni caso, il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, con tutte le garanzie del caso;
- nel caso in cui l'incrocio delle banche dati costituisse il fondamento esclusivo dell'atto di recupero per la contestazione di crediti inesistenti, invece, non sussisterebbe alcun diritto al contraddittorio preventivo *ex art. 6-bis*, giusta il combinato disposto dell'art. 7-bis, D.L. n.

39/2024, e dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 24 aprile 2024;

- qualora, invece, fossero emessi atti di recupero di crediti d'imposta non spettanti, sembrerebbe poter essere predicata l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo pur nel caso in cui l'atto accertativo fosse stato emesso, esclusivamente, sulla base dell'incrocio di dati.

A fronte di questo intricato "ginepraio" di matrice normativa, l'attuale scenario che si staglia innanzi all'interprete suscita più di una perplessità (17), soprattutto in ordine alla scelta di estromettere, dalle garanzie di cui al menzionato art. 6-bis, gli accertamenti volti al recupero di crediti di imposta inesistenti, in relazione ai quali, considerate altresì la gravità delle contestazioni fondanti e le importanti conseguenze sul piano pratico (18), il proficuo confronto tra l'Amministrazione finanziaria e il destinatario dell'avviso avrebbe potuto e anzi dovuto essere garantito.

Sul tema, in effetti, non deve essere dimenticato, che, in seguito alla revisione del sistema sanzionatorio, sono qualificati come inesistenti (19) i crediti a) per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente richiesti dalla normativa di riferimento ovvero b) per i quali i detti requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Trattasi, com'è di tutta evidenza, di fattispecie connotate da un'intrinseca gravità, relativamente alle quali l'esplicazione del contraddit-

(16) Cfr. l'art. 7-bis, introdotto dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, di conversione del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante la interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'art. 6-bis della Legge n. 212/2000, relativamente all'ambito di applicazione del contraddittorio preventivo.

(17) V., in tema, quanto condivisibilmente osservato da A. Giovanardi, "Quer pasticciaccio brutto del contraddittorio preventivo", in *IPSOA Quotidiano* del 24 maggio 2024, che evidenzia l'infelice scelta di intervenire sulla nuova disciplina "con lo strumento dell'interpretazione autentica", giacché, anche con riguardo agli atti di recupero di crediti inesistenti, "la statuizione è palesemente innovativa", non potendo gli stessi essere ricondotti, in alcun modo, entro le maglie degli atti "automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni" di cui all'art. 6-bis, comma 2.

(18) Oltre all'aspetto sanzionatorio, del quale si riferirà nel corso della trattazione, in questa sede sia sufficiente rilevare come, a mente dell'art. 38, comma 1, lett. d), cit., laddove non

sia effettuato il pagamento entro il termine per la presentazione del ricorso, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, saranno iscritte a ruolo secondo quanto previsto dall'art. 15-bis del D.P.R. n. 602/1973, mediante iscrizione di imposte, interessi e sanzioni per l'intero importo. Ne deriva che, spirato il relativo termine, la riscossione potrà avvenire per l'intero.

(19) Sono, invece, "crediti non spettanti" quelli: a) fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti; b) fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento (per la relativa eccedenza); c) che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attribuita del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; d) utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

torio in via obbligatoria avrebbe potuto consentire la dimostrazione, in via preventiva e non già in una fase contenziosa, della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso all'agevolazione.

Vale la pena precisare, inoltre, che la qualificazione di un credito come inesistente, in luogo di uno non spettante, per il destinatario dell'atto potrebbe comportare serie ripercussioni sul piano degli effetti sanzionatori. Invero, mentre le disposizioni riguardanti le dette definizioni dovrebbero essere immediatamente efficaci, la disciplina relativa alle sanzioni amministrative concretamente irrogabili troverà applicazione, in deroga al principio del *favor rei*, con riguardo alle violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024.

Ebbene, con particolare riferimento ai *bonus edilizi* potrebbe sussistere il concreto rischio dell'applicazione del trattamento sanzionatorio peggiore (20), laddove il *tempus commissi delicti* fosse individuato, dagli Uffici accertatori, nel momento di perfezionamento dell'esercizio dell'opzione alternativa ex art. 121 Decreto Rilancio e non già nell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ad opera del fornitore o cessionario, come sovente accade per i differenti crediti d'imposta.

Non deve, da ultimo, neppure essere sottaciuto che qualificare un credito come inesistente, piuttosto che non spettante, incide anche sui termini di notifica del relativo atto di recupero, distinti, pur a seguito della riforma, in ragione della potenziale gravità della violazione, posto che il termine del 31 dicembre dell'otta-

vo anno successivo a quello di utilizzo si applica nel caso di recupero di crediti inesistenti e quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo si applica ai crediti non spettanti.

Ad ogni modo, non si comprende il criterio discrezionale in base al quale il legislatore abbia inteso escludere dall'obbligo di contraddittorio gli atti volti al recupero di crediti inesistenti (21), ricomprendendo, peraltro, nel relativo perimetro i crediti non spettanti, posto che l'ambito nel quale il confronto tra A.F. e il contribuente può svilupparsi in maniera più proficua è proprio quello dei crediti istituiti dalla legislazione speciale (22).

Al netto delle possibili ragioni che hanno veicolato tale scelta, finanche di razionalizzazione nella gestione delle risorse umane dedite ai procedimenti che ne scaturirebbero (23), in questa sede è possibile soltanto aggiungere come un simile approccio rischi non solo di prevaricare le concrete *chance* di difesa dei contribuenti-destinatari dell'avviso di recupero, ma, altresì, di ingolfare gli Uffici giudiziari e amministrativi, essendo agevole immaginare che, nell'esplicazione delle proprie ragioni difensive in occasione dell'impugnazione dell'atto di recupero, i ricorrenti tenderanno a contestare in radice la qualifica di inesistenza del credito, attribuita dall'Agenzia. Qualora l'organo giudicante accogliesse le doglianze del destinatario dell'atto impugnato, ritenendo il credito non spettante in luogo di inesistente, ai sensi del menzionato art. 6-bis, l'atto di recupero *illo tempore* emanato sarebbe annullabile (24),

(20) Nella previgente versione dell'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute si disponeva l'applicazione di una sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

(21) Secondo A. Giovanardi, *op. cit.*, questa esclusione "è francamente assurda".

(22) Una scelta, quella operata dal legislatore, che sembrerebbe non recepire neppure il monito della Corte costituzionale, la quale, in occasione della sentenza n. 47 del 21 marzo 2023, ha evidenziato la sussistenza di un'evoluzione del sistema tale per cui l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non costituisce più un'ipotesi residuale, ma aspira ad assurgere a principio generale, anche in ambito tributario, dove detto contraddittorio, da un lato, persegue lo scopo di "ottimizzare" l'azione di controllo fiscale, risultando così strumentale al buon andamento dell'Amministrazione finanziaria e, dal-

l'altro, garantisce i diritti del contribuente, permettendogli di neutralizzare, sin dalla fase amministrativa, eventuali errori a lui pregiudizievoli. Secondo la Consulta, la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente risulta ormai distonica rispetto all'evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale.

(23) Sul tema, v. quanto rilevato da G. Ferranti, "Interpretazione autentica per individuare gli atti esclusi dal contraddittorio obbligatorio", in *il fisco*, n. 23/2024, pag. 2136, secondo cui la previsione normativa relativa sarebbe stata introdotta "in considerazione dell'elevato numero di tali atti - soprattutto di quelli relativi ai *bonus edilizi* -, che renderebbe difficilmente gestibile il relativo contraddittorio da parte degli Uffici".

(24) E ciò, pur laddove l'atto di recupero sia stato predisposto esclusivamente sulla base di incrocio di dati in possesso dell'A.F., in forza di quanto già rappresentato.

Agevolazioni

giacché non preceduto dal contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'attuale disciplina, proprio a pena di annullabilità.

Giova in ultimo precisare come la possibilità di invocare ed applicare il diritto al contraddittorio sia suscettibile di riverberare concreti effetti anche sul procedimento di accertamento con adesione. Non è in dubbio l'esperibilità di tale specifico istituto, considerato che, a prescindere dall'obbligatorietà o meno del con-

traddittorio preventivo, per gli atti emessi a decorrere dal 30 aprile 2024 il contribuente potrà in ogni caso valutare l'opportunità di giungere a un preventivo accordo con l'Ufficio, ma appare evidente che le modalità per l'accesso al procedimento varieranno in ragione del riconoscimento o meno del diritto in parola, così come sarà differente l'interazione tra l'istanza di adesione ed i termini per l'impugnazione dell'atto (25).

(25) In assenza dello schema d'atto, ricevuto l'avviso di recupero del credito di imposta, il contribuente potrà formulare - entro il termine previsto per la proposizione del ricorso - istanza di adesione, per effetto della quale il decorso del termine per l'impugnazione sarà sospeso per un periodo di novanta giorni. Laddove siano applicabili le disposizioni sul contraddittorio preventivo, invece, il contribuente potrà presentare istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, cit. Il contribuente, ad ogni modo, potrà presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'atto di recupero, preceduto dalla comunicazione

dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni. Si ricorda, infine, che, tra le alternative poste dal legislatore per la definizione della controversia, è ammessa espressamente la definizione agevolata delle sole sanzioni irrogate (art. 38-bis, comma 1, lett. b) con il pagamento di un terzo della sanzione indicata nell'atto, fermo restando che in questi casi gli importi corrispondenti al credito d'imposta oggetto di recupero restano dovuti e, pertanto, non può essere esclusa una "lite" con l'ente impositore riferita esclusivamente alla contestazione del predetto credito.

Lo strano caso del monitoraggio fiscale delle polizze assicurative

di Gianfilippo Scifoni (*)

La vicenda del monitoraggio fiscale delle polizze assicurative ha conosciuto negli ultimi tempi un susseguirsi di novità degno più di un romanzo d'appendice che dell'ordinata dinamica che dovrebbe fisiologicamente caratterizzare i rapporti tra Fisco e contribuenti (le imprese di assicurazione, in questo caso). Con specifico riferimento agli **obblighi di segnalazione** a carico delle **compagnie estere operanti in Italia** in regime di **libera prestazione di servizi**, si è ultimamente registrata una nutrita produzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle entrate, presumibilmente anche per fornire un adeguato supporto di prassi a talune iniziative condotte dagli Uffici locali nell'ambito delle proprie attività ispettive. Sono stati, infatti, forniti chiarimenti, alcuni con portata autenticamente innovativa, in svariati ambiti della disciplina del **monitoraggio** fiscale, sia con riferimento all'individuazione dei **flussi finanziari di fonte assicurativa** che devono formare oggetto di segnalazione al Fisco, sia relativamente alle ipotesi di **esonero** da tali adempimenti ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997. La nota dolente per gli operatori interessati è rappresentata dal fatto che tutti i chiarimenti diffusi dall'Agenzia, anche quando innovativi o, addirittura, rettificativi di posizioni ufficiali rese in precedenza, sono stati resi anche per il passato, il che ne implica l'applicabilità rispetto a condotte relative ad **annualità pregresse**.

Lo strano caso (se non addirittura il mistero) del monitoraggio fiscale per le compagnie assicurative: si potrebbe intitolare così un'ipotetica cronistoria degli eventi (rappresentati da provvedimenti ufficiali di prassi) che hanno caratterizzato negli ultimi due anni la complessa disciplina del monitoraggio fiscale di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (1), eventi innescati da una capillare attività ispettiva intrapresa da numerosi Uffici periferici dell'Agenzia delle entrate a cui ha fatto seguito una altrettanto capillare (anche se a tratti asistemica) attività interpretativa con la quale si è cercato, di fatto, di offrire supporto giuridico ai rilievi dei verificatori. La disciplina del monitoraggio fiscale, per la verità, è stata tradizionalmente oggetto di ragguardevole attenzione da parte prima dell'allora Ministero delle Finanze e successivamente della stessa Agenzia delle entrate, che hanno dedicato all'argomento numerosi pronunciamenti di prassi, anche per dar conto delle modifiche normative che con il tempo sono state

apportate all'impianto originario della disciplina, in particolar modo per effetto dell'introduzione, ad opera del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, della normativa finalizzata alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ("normativa antiriciclaggio"). In conseguenza dell'introduzione di tale ultima disciplina (nonché delle sue successive modifiche e integrazioni, in particolare quelle conseguenti al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90), è stata profondamente revisionata la normativa sul monitoraggio fiscale, che, in effetti, per l'individuazione del relativo ambito soggettivo di applicazione, nonché del novero dei "mezzi di pagamento" per i trasferimenti transfrontalieri dei quali sono stabiliti gli obblighi segnaletici nei confronti del Fisco nostrano, si richiama direttamente proprio alla disciplina antiriciclaggio.

In tale ambito, tuttavia, risultavano relativamente sporadiche le precisazioni specificamente

(*) *Responsabile Servizio Fiscale ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)*

L'articolo è svolto a titolo personale e non riflette necessariamente la posizione dell'Associazione di appartenenza.

(1) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227.

Monitoraggio fiscale

riferite agli adempimenti da porre in essere da parte delle compagnie di assicurazione, eccezion fatta per taluni importanti provvedimenti di prassi (le circolari n. 62/E/2003 e n. 41/E/2012, in particolare) nei quali era stata estesa alle compagnie estere l'applicabilità di una delle fattispecie di esonero dagli adempimenti del monitoraggio prevista nell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

In tale contesto, ormai un paio di anni or sono, si innesta la presa di posizione, per certi versi sorprendente, contenuta nella risposta a interpello n. 463 del 21 settembre 2022: tale pronuncia aveva suscitato un innegabile spaesamento tra gli operatori, essendo pervenuta a delle conclusioni che arrivavano, di fatto, a superare il patrimonio interpretativo preesistente dell'Agenzia delle entrate, senza peraltro menzionarlo espressamente, ingenerando, pertanto, il dubbio che i chiarimenti formulati in tale ultima sede fossero riferiti esclusivamente alla peculiare fattispecie concreta rappresentata in quell'occasione dal contribuente istante.

L'Agenzia delle entrate, sollecitata sul punto dall'ANIA per il tramite di un'apposita istanza di consulenza giuridica, ha successivamente meglio chiarito la propria posizione al riguardo, reagendo a tale istanza con una risposta poi confluita nella risoluzione 13 novembre 2023, n. 62/E (nel prosieguo, la "Risoluzione").

Una pronuncia quest'ultima che, se ha innegabilmente contribuito a dirimere taluni cruciali nodi interpretativi, è parimenti criticabile per non aver riferito i propri chiarimenti esclusivamente al futuro, circostanza che sarebbe apparsa quasi scontata, atteso che con tale pronuncia sono state rivisitate conclusioni ormai ritenute consolidate in quanto contenute in precedenti di prassi di diverso tenore. La circostanza che in materia si fosse sviluppata negli ultimi anni una diffusa attività ispettiva può avere influito sulla decisione di non limitare gli effetti della risoluzione alle condotte future (*i.e.* poste in essere in epoca successiva alla sua pubblicazione), anche perché l'entità della sanzione pecuniaria prevista dalla legge per le violazioni, da parte

degli intermediari, degli obblighi di comunicazione legati al monitoraggio fiscale (2) è tale da renderne particolarmente appetibile l'applicazione anche alle condotte pregresse.

Gli adempimenti per le compagnie di assicurazione

A (ri)portare in primo piano il tema degli obblighi delle imprese assicurative ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale era stata, come detto, una risposta a interpello pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate il 21 settembre 2022: nella risposta n. 463/2022 l'Agenzia, affrontando un caso obiettivamente peculiare, aveva raggiunto delle conclusioni che avevano destato stupore, se non sconcerto, tra gli operatori, essendo state dettate in via (almeno apparentemente) generalizzata e, soprattutto, andando a superare, seppur solo tacitamente, quelli che sembravano essere dei veri e propri punti fermi scolpiti in numerosi precedenti di prassi.

Il caso specifico sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate era quello di una compagnia assicurativa residente in uno Stato UE, "stabilita senza succursale" in Italia e ivi operante in regime di libera prestazione di servizi ("LPS").

Ora, le imprese assicurative "stabilite senza succursale" sono state attratte nell'alveo dei soggetti sottoposti al monitoraggio fiscale dall'art. 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha, tra l'altro, modificato l'art. 3, comma 2, lett. u), del D.Lgs. n. 231/2007 e, conseguentemente, la disciplina del monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/1990, che tale provvedimento richiama espressamente. La compagnia assicurativa istante chiedeva, nello specifico, se la stessa risultasse soggetta alle norme sul monitoraggio fiscale sin dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del menzionato D.Lgs. n. 90) o a decorrere dal 1° gennaio 2022, data a partire dalla quale le imprese assicurative estere sono state tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio (per effetto di quanto disposto dal Provvedimento IVASS del

(2) Cfr. l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 167/1990.

13 luglio 2021, con il quale sono stati, *inter alia*, stabiliti i requisiti dimensionali e organizzativi necessari per l'individuazione delle compagnie straniere "stabilite senza succursale").

La compagnia istante aveva, tra l'altro, fatto presente di aver optato per l'applicazione diretta, quale sostituto d'imposta, del prelievo sui redditi di capitale corrisposti agli assicurati italiani, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26-ter, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L'Agenzia delle entrate, all'atto della risposta alla compagnia istante, ha precisato innanzitutto che l'individuazione delle imprese di assicurazione "stabilite senza succursale", ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale, è indipendente (e, pertanto, svincolata) da eventuali limiti e condizioni poste dall'IVASS ai fini dell'anticiclaggio: in questo modo l'Agenzia ha ottenuto l'effetto di "sganciare" l'applicabilità della normativa sul monitoraggio per le imprese "stabilite senza succursale" dalla data del 1° gennaio 2022, individuata dall'Autorità di vigilanza quale momento iniziale per la verifica dei requisiti dimensionali e organizzativi necessari per identificare tali imprese ai fini di quanto stabilito nel proprio Provvedimento del 13 luglio 2021. Secondo l'Agenzia le imprese in parola dovevano, quindi, considerarsi ricomprese tra gli intermediari finanziari soggetti alle regole sul monitoraggio fiscale già a partire da oltre quattro anni e mezzo prima, vale a dire dal 4 luglio 2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2017, che, all'art. 8, comma 7, ha

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Esonero dagli obblighi di comunicazione relativi al monitoraggio fiscale

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, l'assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva da parte delle compagnie assicurative estere non è sufficiente ad esonerarle dagli **obblighi di comunicazione** relativi al **monitoraggio fiscale**: affinché possano sussistere le condizioni per l'**esonero** dagli adempimenti comunicativi in oggetto è, infatti, indispensabile che, nelle operazioni di trasferimento da e verso l'estero dei flussi finanziari di fonte assicurativa, intervenga un **intermediario finanziario residente** che risulti in grado di monitorare (tracciare) i flussi in parola. Tali segnalazioni, a ben vedere, si rendono comunque dovute, nonostante che sui relativi redditi di capitale la compagnia assicurativa estera applichi l'imposta sostitutiva.

modificato l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 167/1990.

Ciò detto, l'Agenzia ha aggiunto l'ulteriore (per la verità, spiazzante) precisazione per cui le imprese assicurative estere operanti in Italia in LPS sono comunque tenute ad assolvere gli obblighi di segnalazione dei trasferimenti transfrontalieri di flussi finanziari di fonte assicurativa, a nulla rilevando la circostanza che esse abbiano optato per l'applicazione diretta dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale *ex art. 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973*.

In altri termini, ad avviso della stessa Agenzia l'assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva da parte dell'intermediario finanziario estero non è sufficiente ad esonerarlo dagli obblighi di comunicazione in esame: affinché possano sussistere le condizioni per l'esonero dagli adempimenti comunicativi discendenti dal monitoraggio fiscale, è, infatti, indispensabile che - nelle operazioni di trasferimento da e verso l'estero dei predetti flussi finanziari di fonte assicurativa - intervenga un intermediario finanziario residente che risulti in grado di monitorare (tracciare) i flussi in parola. Tali segnalazioni, a ben vedere, si rendono comunque dovute, nonostante che sui relativi redditi di capitale la compagnia assicurativa estera applichi l'imposta sostitutiva.

Con tale precisazione, ed ecco spiegato lo stupore generato presso gli operatori dalla risposta in esame, erano state, di fatto, superate le chiare precisazioni fornite al riguardo in due precedenti circolari della stessa Agenzia - la n. 62/E del 31 dicembre 2003 (3) e la n. 41/E del 31

(3) "Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, non si applicano gli obblighi di rilevazione previsti dall'art. 1 del Decreto-Legge n. 167 del

1990 per le operazioni di trasferimento dall'estero delle relative somme (v. art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997)".

Monitoraggio fiscale

ottobre 2012 (4) -, nelle quali era stato puntualmente affermato che tra le fattispecie che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997, legittimano l'esonero dagli adempimenti del monitoraggio va ricompresa, in via di interpretazione analogica, anche quella dell'impresa assicurativa non residente che abbia optato per l'applicazione diretta (o tramite rappresentante fiscale) dell'imposta sostitutiva di cui al menzionato art. 26-ter.

Per risolvere l'impasse determinatasi a seguito della pubblicazione della risposta a interpello n. 463/2022, si è attivata l'associazione di categoria delle imprese assicurative, che ha presentato un'apposita istanza di consulenza giuridica per dirimere una serie di criticità interpretative, consulenza che ha innescato la risoluzione n. 62/E/2023, con la quale l'Agenzia ha fatto conoscere il proprio (per certi aspetti discutibile) definitivo orientamento al riguardo.

La parziale rettifica contenuta nella risoluzione n. 62/E/2023

Successivamente alla ricordata risposta a interpello, come detto, è stata indirizzata un'istanza di consulenza giuridica all'Agenzia delle entrate, nella quale è stato, tra l'altro, posto l'accento sull'avvenuto superamento, oltretutto in maniera tacita e senza fornire motivazioni al riguardo, di un nutrito patrimonio di prassi ufficiale.

In effetti, relativamente alle fattispecie di esonero di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997, fino al momento della pubblicazione della risposta a interpello n. 463/2022 era stato considerato assodato che la segnalazione all'Amministrazione finanziaria dei trasferimenti da o verso l'estero di capitali assicurativi - di importo pari o superiore a 5.000 euro, eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate - non dovesse essere effettuata dalle compagnie di assicurazione estere ogniquale volta le stesse avessero optato per

svolgere il ruolo del sostituto di imposta, venendo, quindi, ad essere equiparate in tutto e per tutto ad un intermediario residente.

Una volta esercitata l'opzione per l'applicazione diretta dell'imposta sostitutiva (e quella per l'applicazione dell'imposta di bollo in modo virtuale), a ben vedere, le polizze assicurative in questione subiscono un trattamento tributario complessivamente equiparato alle analoghe polizze assicurative italiane (compreso l'assoggettamento al prelievo sulle riserve matematiche dei rami vita di cui all'art. 1, comma 2-quinquies, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209). Dette polizze, pertanto, possono considerarsi come detenute in Italia e, quindi, non sono assoggettate all'IVAFE. Si tratta in sostanza di una fattispecie di "nazionalizzazione fiscale" del prodotto finanziario estero che, attraverso il complesso delle disposizioni sopra richiamate in materia di imposta sostitutiva, imposta sulle riserve matematiche ed imposta di bollo, viene a essere assoggettato alla stessa identica imposizione che verrebbe applicata a carico di un prodotto italiano di analoga natura nel pieno rispetto delle norme unionali che impediscono le misure di ostacolo (anche fiscale) alla libera circolazione dei capitali.

È, del resto, innegabile che, se la compagnia estera provvede direttamente essa stessa all'applicazione dell'imposta, al relativo versamento e alla presentazione del Mod. 770 per l'indicazione per massa dei redditi erogati e delle somme complessivamente versate, viene ad assolvere tutti gli obblighi di cui sono in genere destinatari gli intermediari residenti. In un tale scenario vengono, evidentemente, ad essere soddisfatte *ipso facto* tutte le esigenze di tutela del gettito erariale che sono a fondamento dell'esistenza della disciplina sul monitoraggio fiscale.

Con la risoluzione n. 62/E/2023 (con la quale è stata diffusa la risposta all'istanza di consulenza giuridica associativa), l'Agenzia delle entrate ha, tuttavia, confermato l'impostazione di

(4) "L'applicazione delle imposte da parte delle imprese di assicurazione estere comporta l'esonero dagli obblighi di rilevazione previsti dall'art. 1 del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227 (cosiddet-

to 'monitoraggio fiscale') per le operazioni di trasferimento dall'estero delle relative somme (v. art. 10, comma 4, del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)".

fondo alla base della risposta a interpello n. 463/2022, ribadendo che l'applicazione da parte della compagnia estera dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale assicurativi non vale *ex se* a sottrarla dagli obblighi segnaletici legati al monitoraggio (5). La perentorietà di tale conclusione è stata, peraltro, smussata dall'osservazione per la quale l'esonero dal monitoraggio scatta, in ogni caso, se i trasferimenti dall'estero di somme di fonte assicurativa sono veicolati per il tramite di un intermediario residente che assolve in prima persona l'obbligo comunicativo in questione.

In ogni caso, l'Agenzia ha negato la circostanza dell'avvenuto (ad opera della risposta a interpello n. 463/2022) superamento tacito dei ricordati precedenti di prassi, ancorandosi alla considerazione, meramente formale, che questi ultimi siano anteriori alla ricordata modifica (nella forma dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione) apportata dal D.Lgs. n. 90/2017 all'art. 1 del D.L. n. 167/1990 e che, allo stesso tempo, la disposizione di esonero dagli obblighi del monitoraggio (di cui al più volte menzionato art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997) sia, al contrario, rimasta immutata.

L'ambito oggettivo di applicazione del monitoraggio

Un primo chiarimento, di particolare rilievo, non constando al riguardo precedenti prese di posizione da parte dell'Amministrazione finanziaria, è stato fornito dalla Risoluzione relativamente al novero dei trasferimenti da e verso l'estero di mezzi di pagamento di fonte assicurativa che risultano ricompresi nel raggio del monitoraggio fiscale.

In effetti, con particolare riferimento ai contratti assicurativi sulla vita, il D.L. n. 167/1990 richiama, all'art. 1, comma 1, soltanto quelli

menzionati nell'art. 1, comma 2, lett. s), del D.Lgs. n. 231/2007, e, quindi, esclusivamente le polizze assicurative "trasferibili" e quelle "di pegno". Al riguardo, nella pronuncia di prassi menzionata è stato chiarito che l'ambito oggettivo del monitoraggio fiscale non deve intendersi limitato ai trasferimenti effettuati in dipendenza delle polizze ivi espressamente contemplate, ma deve, al contrario, essere esteso "ad ogni movimentazione finalizzata a disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del riscatto, totale e/o parziale, delle somme in polizza".

L'Agenzia, nel tentativo di estendere il più possibile il novero delle transazioni e dei flussi finanziari da mappare, ha, dunque, valorizzato un'interpretazione di carattere "sostanziale", andando oltre il dato letterale della norma (che, relativamente alle polizze assicurative, menziona esclusivamente le due tipologie appena richiamate), estendendo in via analogica la previsione "di chiusura" contenuta nella predetta lett. s) (6).

Ma i due chiarimenti, senza dubbio, di maggior portata contenuti nella Risoluzione sono quelli relativi all'individuazione dei flussi finanziari di fonte assicurativa "in entrata" e "in uscita" dal territorio dello Stato in presenza dei quali scatta l'obbligo di trasmissione di dati stabilito dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 167/1990.

Con riferimento ai flussi in entrata in Italia in dipendenza di polizze assicurative (come, ad esempio, all'atto dell'erogazione della prestazione assicurata e/o del riscatto, totale o parziale, del capitale), la compagnia estera in LPS è esonerata, come anticipato, dall'obbligo segnaletico in parola soltanto se il pagamento della somma in questione all'assicurato residente avvenga su un conto italiano per il tramite di un intermediario residente.

(5) "Sulla base del dato normativo del comma 4 dell'art. 10 del Decreto legislativo n. 461 del 1997, l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per i trasferimenti relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale è limitato ai soli trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti che siano assoggettate a tassazione da parte di un intermediario residente, mentre non costituisce condizione di esonero la circostanza che l'intermediario non residente abbia effettuato la

tassazione sul medesimo trasferimento".

(6) Che, in via residuale, contempla nell'ambito dei "mezzi di pagamento" il cui trasferimento da e verso l'estero ricade nell'ambito applicativo della disciplina antiriciclaggio (e, di riflesso, di quella sul monitoraggio fiscale) "ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie".

Monitoraggio fiscale

Qualora, al contrario, l'accredito dall'estero di flussi finanziari relativi a redditi di capitale di natura assicurativa avvenga su un conto estero dell'assicurato residente, la compagnia estera è, comunque, tenuta all'assolvimento dei descritti obblighi di rilevazione, a nulla rilevando la circostanza che la stessa abbia optato per la tassazione sostitutiva degli stessi. E ciò sebbene le transazioni in questione vengano comunicate, direttamente o per il tramite del rappresentante fiscale, all'Archivio dei rapporti finanziari in forza di quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

Non tenere conto di tale circostanza è, almeno a parere di chi scrive, quanto meno paradossale, essendo innegabile la duplicazione di adempimenti comunicativi (Archivio rapporti finanziari più monitoraggio fiscale) che viene a determinarsi in conseguenza di tale interpretazione.

L'Agenzia ha motivato tale conclusione fondandosi su una considerazione di carattere (meramente) testuale, ovvero la mancanza della comunicazione all'Archivio rapporti finanziari tra le fattispecie di esonero espressamente previste nell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997. Si tratta di una motivazione obiettivamente debole che, tra l'altro, non coglie la decisività della circostanza per cui l'avvenuta comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari rappresenta una *disclosure* dei trasferimenti transfrontalieri più che sufficiente a garantire

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Trasferimenti di fondi verso l'estero

L'Agenzia delle entrate ha stabilito che i trasferimenti di fondi verso l'estero (i.e. il pagamento dei premi nel caso delle polizze assicurative) debbano "in ogni caso" formare **oggetto di comunicazione** ai fini della disciplina sul **monitoraggio fiscale, a prescindere** dalla circostanza che gli stessi presentino rilevanza reddituale e siano, quindi, riferiti a operazioni **fiscalmente rilevanti**. È auspicabile che la perentorietà di tale conclusione lasci spazio al riconoscimento dell'**esonero** ogni qualvolta il pagamento del premio dall'assicurato residente alla compagnia estera avvenga per il tramite un conto italiano e, quindi, sia effettuato da un **intermediario residente** che provvede alla comunicazione del flusso ai fini del monitoraggio. In caso contrario, si determinerebbe la conseguenza, a dir poco irragionevole, di dover duplicare da parte della compagnia estera la segnalazione effettuata dalla banca residente.

(anzi, a documentare) all'Erario l'avvenuta movimentazione finanziaria imponibile.

È, tuttavia, relativamente ai flussi "in uscita" dall'Italia che è ravvisabile la conclusione di maggior peso (anche in considerazione delle più che probabili ricadute che si registreranno sul fronte dell'attività ispettiva) rinvenibile nella Risoluzione: l'Agenzia ha, infatti, concluso che i trasferimenti di fondi verso l'estero (i.e. il pagamento dei premi nel caso delle polizze assicurative) debbano "in ogni caso" formare oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 167/1990, a prescindere

dalla circostanza che gli stessi presentino rilevanza reddituale e siano, quindi, riferiti a operazioni fiscalmente rilevanti, nonché dall'avvenuta comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari dei premi da parte della compagnia non residente.

Ora è quanto meno auspicabile che la perentorietà di tale conclusione lasci spazio al riconoscimento dell'**esonero** più volte ricordato ogni qualvolta il pagamento del premio dall'assicurato residente alla compagnia estera avvenga per il tramite un conto italiano e, quindi, sia effettuato da un intermediario residente che provvede alla comunicazione del flusso ai fini del monitoraggio. In caso contrario si determinerebbe la conseguenza, a dir poco irragionevole, di dover duplicare da parte della compagnia estera la segnalazione effettuata dalla banca residente (7).

(7) La Risoluzione, in realtà, affronta un'ulteriore fattispecie (che in tale sede non è possibile trattare per ragioni di spazio): quella del capitale assicurato pagato da una compagnia italiana, per il tramite della propria banca d'appoggio residente, a un assicurato residente su un conto estero di quest'ultimo. Rispetto a una circostanza come quella appena descritta (nella

quale il trasferimento transfrontaliero avviene in presenza di più intermediari tra quelli individuati dall'art. 1 del D.L. n. 167/1990), l'Agenzia ha riconosciuto come "il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell'operazione di trasferimento esoneri dall'adempimento l'altro intermediario, a condizione che quest'ultimo possa dare evidenza del-

Considerazioni conclusive

La vicenda sin qui descritta offre lo spunto per alcune ulteriori considerazioni relative a come l'attività di accertamento possa in qualche modo orientare (se non condizionare) la produzione di prassi dell'Amministrazione finanziaria, soprattutto in contesti, come quello del monitoraggio fiscale, nei quali l'entità delle sanzioni potenzialmente irrogabili è particolarmente elevata. Nel contesto che ci occupa, e non è un caso, la sanzione prevista dalla legge varia in un intervallo compreso tra il 10 e il 25% dell'importo dell'operazione non segnalata (8). Si tratta, è bene rimarcarlo, di una sanzione "puntuale" che trova applicazione per ogni omessa comunicazione di trasferimento transfrontaliero. Ora, se in un contesto caratterizzato da sanzioni pecuniarie di tale entità viene rettificato l'orientamento interpretativo ufficiale rispetto a quello previgente (circostanza che si è verificata ad opera della Risoluzione rispetto a principi, ormai consolidati posti nelle circolari n. 62/E/2003 e n. 41/E/2012) e se tale revirement non viene, come pure dovrebbe essere, in considerazione del principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, circoscritto al futuro, è agevole immaginare le ricadute, potenzialmente dirimenti, in termini di sanzioni irrogabili a carico di condotte pregresse. Condotte, peraltro, poste in essere in un contesto nel quale si immaginava, legittimamente, che l'obbligo di trasmissione non sussistesse in tutti i casi in cui la compagnia estera procedeva direttamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva (e, inoltre, alla comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari). Ad avvalorare l'impressione di una linea interpretativa mirata a colpire le condotte pregresse (con il correlato e oltremodo pesante carico sanzionatorio) gioca anche la circostanza, invero curiosa, di un ulteriore revirement operato dall'Amministrazione fi-

nanziaria rispetto alla possibilità di avvalersi nel caso di specie dell'istituto della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, di cui ai commi da 166 a 173, dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ("Legge di bilancio 2023"). Nella circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E è stata, infatti, perentoriamente (e altrettanto immotivatamente) esclusa la possibilità di avvalersi di tale istituto rispetto alle violazioni (senza dubbio di carattere meramente formale, dal momento che non incidono sulla determinazione della base imponibile di imposte, né sul pagamento di tributi) riferibili all'intermediario che abbia omesso di procedere alla segnalazione, ai fini del monitoraggio, dei trasferimenti di mezzi di pagamento, ivi compresi quelli avvenuti in dipendenza di contratti assicurativi.

È stata in tal modo ribaltata la posizione interpretativa espressa nella circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 di commento all'art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (9), che prevedeva la stessa facoltà di regolarizzazione con riferimento alle irregolarità formali commesse fino al 24 ottobre 2018. In tale occasione era stato puntualmente precisato che la definizione agevolata era preclusa soltanto con riferimento alle violazioni, di carattere sostanziale, inerenti agli obblighi di monitoraggio fiscale a carico del contribuente (10) in ordine alla compilazione del quadro RW di UNICO e a quelle connesse all'IVIE e all'IVAFE.

Ora è evidente, quanto meno a parere di chi scrive, che, diversamente dalle omissioni o irregolarità commesse dal contribuente nel quadro RW che possono avere implicazioni sulla determinazione delle imposte, sia di natura patrimoniale (quali, l'IVIE e l'IVAFE) sia di natura reddituale (imposte sui redditi delle attività estere), le violazioni commesse dagli intermediari siano da annoverare tra le violazioni meramente formali per le quali l'art. 6 del

l'avvenuta comunicazione da parte dell'intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale". Al riguardo non va sottaciuto che la precisazione per cui uno dei due intermediari può venir meno rispetto all'adempimento comunicativo (soltanto) qualora l'altro fornisca evidenza "dell'avvenuta comunicazione" ai fini del monitoraggio fiscale, lascia intendere che l'adempimento debba essere stato già effettuato per poter "libe-

rare" l'ulteriore intermediario coinvolto nel flusso di pagamento (cfr. in proposito la circolare ANIA prot. 280 del 30 ottobre 2023).

(8) Cfr. l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 167/1990.

(9) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

(10) Cfr. l'art. 4 del D.L. n. 167/1990.

Monitoraggio fiscale

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dispone, al comma 5-bis (11), la non punibilità, trattandosi di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta, ovvero sul versamento del tributo e che non pregiudicano l'attività di controllo svolta dall'Amministrazione finanziaria (12).

Non è un caso, del resto, che la Legge delega per la riforma fiscale (13) non abbia previsto, nell'ambito della complessiva riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, alcun intervento sulle sanzioni stabilite nell'ambito della disciplina sul monitoraggio fiscale: il decreto attuativo che ha varato la ri-

forma del sistema sanzionatorio tributario (14) ha ommesso, in effetti, di intervenire sulle sanzioni contemplate nell'art. 5 del D.L. n. 167/1990, sebbene la relativa entità percentuale ne renda manifesta la dismisura e sebbene uno specifico criterio direttivo della ricordata Legge delega avesse posto come regola guida a presidio del *restyling* delle sanzioni tributarie amministrative il miglioramento della proporzionalità delle stesse, con conseguente attenuazione del relativo carico (15).

Quando si dice ... lo strano caso del monitoraggio fiscale delle polizze di assicurazione.

(11) Ivi introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(12) A testimonianza della confusione riscontrabile in tale ambito si consideri che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2023 (contenente, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge di bilancio 2023, la regolamentazione attuativa della menzionata disciplina di regolarizzazione delle violazioni formali) si è limitato a stabilire (cfr. il § 1.4.) che l'esclusione dal relativo ambito opera "con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto-Legge n. 167 del 1990", oltre

che relativamente alle violazioni inerenti all'IVAFE e all'IVIE, senza, pertanto, compiere alcun riferimento agli obblighi di trasmissione di dati di cui all'art. 1 del D.L. n. 167/1990.

(13) Cfr. la Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale".

(14) Cfr. il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'art. 20 della Legge 9 agosto 2023, n. 111".

(15) Cfr. l'art. 20, comma 1, lett. c), n. 1), della Legge 9 agosto 2023, n. 111.

La constatazione dell'illecito interrompe la continuazione

di Stefano Dorigo (*) e Francesca Prospero (**)

Nell'**ordinanza n. 15799/2024**, la Corte di cassazione è tornata ad affermare il ruolo essenziale della **constatazione dell'illecito**, ex art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 472/1997, quale punto di arresto per il riconoscimento del beneficio della c.d. **continuazione** in materia di **illeciti tributari** amministrativi. Pur nel contesto di una pronuncia favorevole alla parte pubblica, i giudici di legittimità - consolidando il proprio orientamento - offrono un principio di diritto significativo per il contribuente, affermando la possibilità di riproposizione dell'istituto in relazione a **condotte successive** all'intervenuta **interruzione**. Lo sforzo interpretativo della Suprema Corte, volto a spingersi oltre il dato normativo con l'obiettivo di bilanciare l'**interesse erariale** con la **tutela** dei diritti del **contribuente**, è indubbiamente da accogliere con favore. Ciò nonostante, la lettura della pronuncia ed i principi che nella stessa vengono affermati permettono di sviluppare alcune riflessioni critiche, anche alla luce delle recenti modifiche intervenute ad opera del D.Lgs. n. 87/2024. La disposizione di cui al comma 6 in disamina, e l'interpretazione che ne fornisce la Suprema Corte, destano infatti numerose perplessità, che dovranno essere risolte per rendere il sistema sanzionatorio tributario coerente con i principi, anche imposti dalla partecipazione all'ordinamento europeo e sovranazionale.

Avallando un ormai consolidato orientamento, l'ordinanza della Corte di cassazione n. 15799/2024 (1), in commento, fornisce un'importante precisazione circa l'applicabilità del c.d. cumulo giuridico in ambito tributario. Ribadito il ruolo essenziale della constatazione dell'illecito, ex comma 6 dell'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997, quale punto di arresto per il riconoscimento del beneficio della c.d. continuazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, i giudici di legittimità - pur nel contesto di una pronuncia favorevole alla parte pubblica - introducono un principio di diritto significativo per il contribuente, affermando la possibilità di riproposizione dell'istituto in relazione a condotte successive all'intervenuta interruzione. Ricostruiti i profili problematici sorti intorno alle citate disposizioni, il presente contributo si propone di analizzare, anche alla luce delle recenti modifiche intervenute ad opera del D.Lgs. n. 87/2024, la soluzione interpretativa adottata dalla Suprema Corte. Da un lato, valutando con favore il tentativo della stessa di

spingersi oltre il dato normativo, disciplinando le sorti dell'istituto della continuazione attraverso un'interpretazione volta a bilanciare l'interesse erariale con la tutela dei diritti del contribuente; dall'altro lato, interrogandosi sui dubbi che la norma suscita laddove analizzata sotto la lente del "principio di proporzionalità", pilastro fondamentale della riforma del sistema sanzionatorio.

La vicenda e la pronuncia della Cassazione

La vicenda trae origine dalla notificazione ad una società di persone di plurimi avvisi di accertamento del reddito prodotto dall'ente in relazione agli anni di imposta 2005-2010, a fronte della reiterata omessa dichiarazione reddituale. Con correlati atti impositivi veniva accertato il reddito di partecipazione imputabile ai soci.

I molteplici atti venivano impugnati separatamente e l'organo giudicante in primo grado, riuniti i ricorsi, li accoglieva ridimensionando in parte la pretesa fiscale; applicava, inoltre,

(*) Professore associato di diritto tributario Università di Firenze, Partner Dorigo e Associati Firenze

(**) PhD Candidate Università di Pisa, Associate presso Dorigo e Associati Firenze

(1) Il testo dell'ordinanza è riportato a seguire.

all'insieme degli atti accertativi il cumulo giuridico finalizzato alla quantificazione delle sanzioni, trattandosi della stessa violazione commessa in più periodi di imposta.

Vedendo rigettato il proprio appello, l'Agenzia ricorreva dinanzi alla Suprema Corte, imperniando il ricorso unicamente sui limiti di applicabilità alla fattispecie in esame del cumulo giuridico connesso alle sanzioni irrogabili. In particolare, adduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 472/1997, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la CTR affermato l'applicabilità del meccanismo del cumulo giuridico al complesso delle contestate violazioni, ancorché, in ragione della notifica degli atti impositivi relativi al 2005 già in data 12 febbraio 2010, fosse intervenuto un evento interruttivo suscettibile di escludere l'operatività del cumulo in parola quanto meno con riguardo ai periodi di imposta ancora "aperti" a tale data.

A mezzo dell'ordinanza in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando con rinvio la sentenza impugnata a conferma di un proprio precedente orientamento. Secondo tale impostazione, in tema di sanzioni tributarie l'istituto della continuazione di cui al comma 5 dell'art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 - il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi di "violazioni della stessa indole" in periodi di imposta diversi - si arresta in caso di c.d. interruzione che si realizza, ai sensi del successivo comma 6 del decreto, per effetto della constatazione della violazione, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione; pertanto, prosegue la Cassazione, ciò che si pone a monte di tale constatazione, se della sua stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore (2).

Alla luce della notificazione, avvenuta in data 12 febbraio 2010, degli avvisi di accertamento afferenti all'annualità 2005, la Suprema Corte evidenzia come tale evento palesasse le violazioni commesse dai contribuenti, imponendo loro di non reiterare oltre il comportamento già stigmatizzato e, quindi, di depositare nei termini previsti le dichiarazioni reddituali relative rispettivamente al 2009 e al 2010.

E ciò a prescindere dalla circostanza che la precedente constatazione (anche laddove tradotta direttamente in un avviso) fosse divenuta definitiva o non fosse stata oggetto di impugnazione.

In definitiva, la Suprema Corte ha ritenuto errata la valutazione effettuata dai giudici di secondo grado, laddove gli stessi avevano dichiarato applicabile il meccanismo della continuazione nei confronti dell'ente e dei due soci per tutte le annualità dal 2005 al 2010, sostenendo che la sanzione irrogata per l'anno 2005 dovesse essere cumulata con quelle irrogate per gli anni successivi fino al 2008, ma non anche per quelle del 2009 e del 2010, rispetto alle quali si era verificato l'evento interruttivo rappresentato dalla notifica degli atti impositivi inerenti all'annualità 2005.

L'istituto della "continuazione" negli illeciti tributari amministrativi

L'ordinanza della Corte di cassazione in commento rappresenta un'importante occasione di precisazione dell'applicabilità dell'istituto del c.d. cumulo giuridico, consentendo di comprendere come, nel contesto della c.d. continuazione, le violazioni pluriennali debbano essere computate rispetto alla data di intervenuta constatazione dell'illecito.

Giova a tal proposito ricordare che - analogamente a quanto avviene nell'ambito del diritto penale - anche in materia tributaria il legislatore ha espressamente disciplinato la fattispecie di cumulo delle violazioni con conseguente previsione del c.d. cumulo delle sanzioni (3).

(2) In tal senso, si erano già pronunciate Cass. civ., Sez. trib., ord. 9 giugno 2021, n. 16017; Cass. civ., Sez. trib., 16 giugno 2020, n. 11612.

(3) L'art. 3, comma 133, lett. h), della Legge n. 662/1966, recante delega al Governo per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, im-

Ciò a cui si fa riferimento, in particolare, è l'ipotesi in cui il contribuente abbia commesso una pluralità di illeciti, ponendosi - di conseguenza - il problema della pluralità delle reazioni sanzionatorie da parte dell'ordinamento (4). Più nel dettaglio, con l'espressione "cumulo materiale" è inteso che ad ogni violazione corrisponde una sanzione e che le sanzioni si sommano ai fini dell'esatta determinazione della pena. Viceversa, si fa riferimento al "cumulo giuridico" laddove, a fronte ad una pluralità di violazioni, viene applicata una sola sanzione, maggiorata secondo le modalità stabilite dalla legge. In tale ultimo caso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione "non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni". La disciplina del cumulo trova dunque sempre applicazione nella declinazione più favorevole al contribuente.

Vedendo più da vicino le ipotesi di unificazione delle sanzioni, si osserva che la prima di esse è quella del c.d. concorso, disciplinata dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, il quale può essere "formale" o "materiale". Il concorso è formale laddove, con una sola azione o omissione, il contribuente viola una pluralità di disposizioni, anche se relative a tributi diversi (così come la mancata contabilizzazione di un ricavo rileva sia ai fini IRPEF, che IVA).

Viceversa, il concorso è materiale nel caso in cui, anche con più azioni od omissioni, il contribuente commette diverse violazioni formali (n.b. la precisazione sulla "formalità" delle violazioni è stata omessa dal D.Lgs. n. 87/2024, vedasi *infra*) (5) della medesima disposizione (ad esempio, l'omessa indicazione, reiterata nel tempo, del numero di partita IVA del contribuente sulle fatture). In questi casi, si applica

la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 12, nel caso in cui le violazioni rilevino ai fini di più tributi, è da considerarsi quale sanzione base, cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

Un'altra fattispecie espressamente disciplinata dall'art. 12 è poi quella della c.d. progressione, una particolare ipotesi in cui sussiste un legame funzionale tra le singole violazioni, alla quale è riservato il comma 2, prevedendosi che "alla stessa sanzione", prevista per il concorso, "soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero anche la liquidazione periodica del tributo".

Venendo più da vicino a quanto qui di interesse, vi è poi la c.d. continuazione disciplinata dal comma 5 dell'art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 (*ratione temporis* vigente) laddove è previsto che "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo".

Nel corso del tempo tale disposizione ha posto alcune problematiche interpretative.

La prima criticità inerisce al significato da attribuirsi all'espressione "violazione della stessa indole", riproposta dall'art. 7, comma 3, *ratione temporis* vigente del decreto a proposito della c.d. recidiva. È proprio all'interno di tale ultimo articolo che viene offerta una definizione, precisandosi che "Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità" (6).

poneva di estendere alle violazioni tributarie l'istituto della continuazione e del concorso formale di violazioni, "sulla base dei criteri risultanti dall'art. 81 del c.p.". Cfr. G. De Marco, "Progressione di violazioni amministrative tributarie e sanzione unica", in *Riv. dir. trib.*, n. 7-8/2004, pag. 907.

(4) M. Beghin, *Diritto Tributario*, CEDAM, 2020, pag. 341 ss.

(5) Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il cumulo potrà essere ammesso ogniqualvolta il contribuente abbia commesso, con più azioni, diverse violazioni della stessa o di distinte disposizioni, non avendo più rilevanza il carattere

formale o meno delle disposizioni.

(6) Sull'interpretazione della nozione di violazione della "stessa indole" nella prassi amministrativa si segnala dapprima la C.M. 10 luglio 1998, n. 180. La nozione qui adottata è molto ampia, considerando che a pag. 13 viene specificato che "A titolo esemplificativo, si può pensare ad una prima infrazione consistente in una dichiarazione infedele rilevante ai soli fini delle imposte dirette (indebita deduzione di una quota di ammortamento) e ad una successiva infrazione consistente in una infedele dichiarazione ai fini IVA: benché le disposizioni

Invero, ad avviso del Ministero delle Finanze, come specificato nella C.M. n. 138/E del 5 luglio 2000, il concetto di “stessa indole”, di cui all’art. 12, andrebbe tenuto distinto da quello di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997. Tale concetto, in sostanza, “non può comportare presupposti applicativi più favorevoli proprio in relazione all’ipotesi trasgressiva ritenuta, dallo stesso legislatore,

più grave in quanto articolata su più periodi d’imposta”. In tale prospettiva, le violazioni riunibili nel concetto di “stessa indole” devono comunque essere di carattere formale, così come stabilito dal comma 1 dell’art. 12, ovvero devono tendere a pregiudicare, nella loro progressione, la determinazione dell’imponibile, oppure la liquidazione, anche periodica del tributo, come statuito dal comma 2 dello stesso art. 12 (7).

Quanto appena affermato mette in luce una ulteriore questione interpretativa che si è posta con riferimento alla medesima disposizione (nella sua versione in vigore fino al 28 giugno 2024) (8), concernente la possibilità di applicare il cumulo giuridico per violazioni commesse su più anni anche per ipotesi non previste dai precedenti commi dell’art. 12, a prescindere cioè dal concorso e dalla progressione ex commi 1 e 2.

Diversamente dalla menzionata tesi del Ministero delle Finanze, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la norma in disamina rappresentasse una ipotesi di cumulabilità autonoma delle violazioni. In altri termini, violazioni della stessa indole, anche laddove non apprese da concorso formale, materiale o progressione,

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Violazioni della stessa indole

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, il concetto di violazioni della “stessa indole” non può comportare presupposti applicativi più favorevoli proprio in relazione all’ipotesi trasgressiva ritenuta, dallo stesso legislatore, più grave in quanto articolata su più periodi d’imposta. In tale prospettiva, le violazioni riunibili nel concetto di “stessa indole” devono comunque essere di carattere formale, ovvero devono tendere a pregiudicare, nella loro progressione, la determinazione dell’imponibile, oppure la liquidazione, anche periodica, del tributo.

potevano ugualmente essere oggetto di cumulo ex comma 5 dell’art. 12 D.Lgs. n. 472/1997. Si ricorda, a titolo esemplificativo, la recente sentenza n. 34868/2021, in cui la Suprema Corte ha espressamente affermato il principio secondo cui la previsione contenuta nel comma 5 si configura “in termini di autonomia precettiva rispetto alle altre previsioni di favore” (9).

Un dubbio interpretativo, questo, che oggi non ha più ragion d’essere, essendo stato superato dalla riformulazione dell’articolo ad opera del D.Lgs. n. 87/2024.

Invero, come in parte anticipato, tale decreto di riforma delle sanzioni tributarie amministrative e penali, attuativo della Legge n. 111/2023 (c.d. delega per la riforma fiscale), contiene diverse novità con riferimento alla disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 (art. 3, comma 1, lett. f), del Decreto Sanzioni), in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Le modifiche apportate alla norma sono finalizzate ad attuare il principio indicato nell’art. 20, lett. c) n. 1), della Legge delega, il quale richiede di “migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei”, nonché il principio indicato nell’art. 20, lett. c) n. 4), il quale prevede di “rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi” di miglioramento della proporzionalità, attenuazione del carico, livellamento con altri Stati europei, “anche estendendone l’applicazione agli istituti deflattivi” (10).

violare siano diverse, pare evidente la sostanziale identità delle due violazioni”.

(7) Cfr. D. Deotto, “Il concetto di violazioni ‘della stessa indole’ nel cumulo giuridico”, in *Corr. Trib.*, n. 31/2000, pag. 2233.

(8) Ossia prima dell’entrata in vigore delle modifiche arreca-

te ad opera del D.Lgs. n. 87/2024.

(9) Da ultimo tale pronuncia è stata richiamata da Cass. civ., Sez. trib., ord. 5 maggio 2023, n. 11849.

(10) Per una analisi dei primi commenti della riforma, si veda G. Melis, “Le sanzioni amministrative tributarie nella Legge delega: questioni aperte e possibili soluzioni”, in *Rass. trib.*, n.

Limitandosi alle novità legislative in tale sede di rilievo, si osserva come - a seguito delle intervenute modifiche - la commissione di violazioni rilevanti per più periodi di imposta sia adesso costruita come un'ulteriore aggravante dell'ipotesi base (concorso/progressione/medesima risoluzione).

Viene in sostanza confermata la citata tesi della prassi (11) che già da tempo ha ritenuto che i commi 2, 3 e 4 debbano essere oggetto di una interpretazione unitaria.

Eliminato il riferimento alle "violazioni della stessa indole", il rinnovato comma 5 prevede infatti ora che "Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3".

La continuazione e gli eventi interruttivi: criticità dell'orientamento della Cassazione

A rimanere immutato nel contesto della riforma, rispetto alla formulazione precedente, è invece il successivo comma 6, il quale tuttora stabilisce che "il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione".

È questa la disposizione al centro del pronunciamento della Suprema Corte in commento e sulla quale merita adesso formulare alcune riflessioni, dal momento che - pur essendo chia-

LA GIURISPRUDENZA

Continuazione ed eventi interruttivi

La Corte di cassazione sostiene che la **continuazione** integra un meccanismo di **favor** per il **contribuente**, mirato ad evitare che la reiterazione dell'illecito porti ad una sanzione complessiva eccessivamente onerosa. Tale impostazione desta perplessità. L'adeguamento del trattamento sanzionatorio per una stessa condotta illecita che si sia sviluppata su più periodi di imposta, pur traducendosi per il contribuente in un alleggerimento del carico su di esso gravante, non è affatto un beneficio per il medesimo. Al contrario, si ritiene che l'istituto della continuazione, sostituendo in tali casi al mero cumulo materiale delle sanzioni un'unica sanzione congruamente aumentata, introduca una **disciplina necessitata**, imposta dal rispetto del principio di **proporzionalità**, ed in questo senso che la sua applicazione costituisca un **diritto del contribuente**.

ra nella sua enunciazione - essa continua a manifestare, nella giurisprudenza applicativa, una serie di criticità circa l'individuazione dei momenti da essa regolamentati.

L'ordinanza sostiene che la continuazione integra un meccanismo di *favor* per il contribuente, mirato ad evitare che la reiterazione dell'illecito porti ad una sanzione complessiva eccessivamente onerosa. La Cassazione parla, al riguardo, di un "beneficio". Tale impostazione desta perplessità.

L'adeguamento del trattamento sanzionatorio per una stessa condotta illecita che si sia sviluppata su

più periodi di imposta, pur traducendosi per il contribuente in un alleggerimento del carico su di esso gravante, non è affatto un beneficio per il medesimo, ciò che evocherebbe un regime eccentrico rispetto ai principi e in qualche modo discrezionalmente riconosciuto dall'ordinamento per ragioni specifiche. Al contrario, si ritiene che l'istituto della continuazione, sostituendo in tali casi al mero cumulo materiale delle sanzioni un'unica sanzione congruamente aumentata, introduca una disciplina necessitata, imposta dal rispetto del principio di proporzionalità, ed in questo senso che la sua applicazione costituisca un diritto del contribuente.

Si tratta di un principio imposto dagli indirizzi europei e che, anche per tale ragione, ha costituito uno dei pilastri fondamentali della recente riforma del sistema sanzionatorio tributario. Come messo in luce in dottrina, tale principio di proporzionalità richiede: - da un punto di vista "assoluto", una proporzione (a livello edittale) tra l'interesse offeso e la reazione san-

3/2023, pag. 502 ss.; S. Sammartino, "La riforma della disciplina delle sanzioni amministrative in materia tributaria", in *Rass. trib.*, n. 1/2022, pag. 274 ss.; L. Peverini, "Il principio di propor-

zionalità delle sanzioni amministrative", in *il fisco*, n. 22/2023, pag. 2130 ss.

(11) C.M. n. 138/E del 5 luglio 2000, § 2.

zionatoria; - da un punto di vista “relativo” (a livello di sanzione irrogata), la possibilità di graduare la sanzione all’effettiva gravità della condotta punita (12).

Filo conduttore dei punti di riforma delle sanzioni amministrative (v. comma 3-bis dell’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, siccome modificato dal D.Lgs. n. 87/2024), il principio di proporzionalità consegue al principio di buona amministrazione e di buona fede di cui costituisce manifestazione di non poco momento (13). La continuazione, allora, comportando un adeguamento della sanzione applicabile al contribuente che si sia limitato a reiterare la medesima condotta in violazione di norme tributarie per più periodi di imposta, persegue esattamente l’obiettivo di rendere l’entità della sanzione medesima conforme all’effettivo grado di rimproverabilità della condotta, cosicché la sua applicazione in concreto non costituisce un beneficio, ma si inserisce a regime - come regola ordinaria e non “eccezionale” - nel meccanismo di funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dall’ordinamento.

In questa prospettiva, non appare del tutto convincente la tesi - che si trova enunciata nell’ordinanza in commento e che costituisce posizione interpretativa risalente della Cassazione - secondo la quale l’istituto tributario della continuazione non sarebbe assimilabile a quello penalistico, dal momento che questo è correlato alla sussistenza dell’elemento soggettivo del “medesimo disegno criminoso” (14), mentre in ambito tributario ciò non rilevarebbe, venendo

piuttosto in considerazione l’oggettivo perpetrarsi dell’illecito per più periodi di imposta. Da un lato, l’obiettivo riconducibilità delle sanzioni tributarie, anche dopo l’attenuazione dell’entità delle stesse ad opera della riforma, a sanzioni di tipo afflittivo, come tali sostanzialmente penali alla luce dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (15), dovrebbe indurre ad una lettura coerente dei due ambiti, ciò che verosimilmente ridimensionerebbe la perentorietà della posizione assunta sul punto dalla Suprema Corte; dall’altro, valorizzare un criterio meramente oggettivo, come quello della constatazione della violazione, per escludere l’applicazione della continuazione *pro futuro* può condurre ad un eccesso sanzionatorio, nuovamente in contrasto con la regola della proporzionalità, e ciò a prescindere dall’attitudine psicologica del contribuente che, anche nel caso di violazioni reiterate dopo la notifica di atti ad opera dell’Amministrazione finanziaria, dovrebbe poter invocare la continuazione nel caso in cui si dimostri la sua convinzione della correttezza del proprio agire.

Conferma di tale ultimo aspetto viene dal riferimento usato dalla norma per segnare il limite all’utilizzo della continuazione: il termine “constatazione”, infatti, evoca fasi piuttosto anticipate del procedimento di accertamento, nei quali a maggior ragione (salvo casi particolari, come quello dell’omessa dichiarazione che ha caratterizzato la vicenda processuale oggetto dell’ordinanza in commento) la piena consapevolezza della violazione normativa può manca-

(12) R. Cordeiro Guerra, “Sanzioni amministrative tributarie e principio di proporzionalità”, in *Riv. trim. dir. trib.*, n. 3/2023, pag. 536.

(13) Sulla rilevanza del principio di proporzionalità in tema di sanzioni amministrative tributarie, si veda, *ex multis*, A. Mondini, *Contributo allo studio del principio di proporzionalità nel sistema dell’IVA europea*, Pisa, 2012; F. Amatucci, “Sanzioni tributarie e proporzionalità”, in *Riv. dir. trib. int.*, n. 3/2014, pag. 5; D. Coppa, “Questioni attuali in tema di sanzioni amministrative”, in *Rass. trib.*, 2016, pag. 1023; F. Montanari, “La dimensione multilivello delle sanzioni tributarie e le diverse declinazioni del principio di offensività-proporzionalità”, in *Riv. dir. trib.*, n. 4/2017, pag. 472; R. Alfano, *Sanzioni amministrative tributarie e tutela del contribuente. Limiti, garanzie europee e dialogo fra le Corti nell’applicazione multilivello*, Napoli, 2020, pag. 154; C. Buccico, “L’applicazione del principio di proporzionalità alle sanzioni tributarie”, in *Dir. prat. trib. int.*, n. 3/2020, pag. 933; A. Giovannini, “Sui rapporti fra principio di proporzionalità, *ne bis in idem* e specialità nel riformato sistema punitivo tributa-

rio”, in *Riv. tel. dir. trib.*, 20 giugno 2024.

(14) Per una ricostruzione in tema di “medesimo disegno criminoso”, si rinvia, *ex multis*, ad E.M. Ambrosetti, “sub Art. 81”, in M. Ronco, A. Gaito (a cura di), *c.p. comm.*, Torino, 2012; L. Gizzi, “Brevi considerazioni in ordine alla struttura e alla natura del reato continuato, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità”, in *Studi in onore di Franco Coppi*, I, Torino, 2011, pag. 191; R. Borsari, “Il reato continuato”, in M. Ronco (diretto da), *Commentario sistematico al Codice penale. Il reato*, Bologna, 2011, pag. 261 ss.; F. Coppi, “Reato continuato”, in *Dig. disc. pen.*, XI, Torino, 1996, pag. 227; N. Mazzacuva - E. Ambrosetti, “Reato continuato”, in *Enc. giur. Trecani*, XXVI, Roma, 1991, pag. 7; M. Cerase, “Sul concetto di unicità del disegno criminoso, in tema di reato continuato”, in *Cass. pen.*, 1990, pag. 2138; R. Rampioni, “L’ambito di estensione del ‘medesimo disegno criminoso’”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, pag. 591.

(15) CEDU, Sez. Plenaria, 8 giugno 1976, caso n. 5100/1971, *Engel and Others v. the Netherlands*.

re in capo al contribuente. Da questo punto di vista, allora, la valorizzazione del “medesimo disegno criminoso” richiesto dalla disciplina di diritto penale costituirebbe anche nel campo fiscale una adeguata salvaguardia, oltre che dei principi sovranazionali, anche della tenuta del principio di personalità della sanzione.

Un ultimo profilo problematico riguarda le conseguenze dell'intervenuta constatazione della violazione. Si pone, infatti, l'interrogativo se essa interrompa in via definitiva la continuazione o se quest'ultima possa riproporsi per le condotte successive.

Secondo i giudici di legittimità nella pronuncia in esame, ribadito che la constatazione dell'illecito svolge un ruolo essenziale per determinare il perimetro di applicazione della continuazione in ambito tributario, tutto ciò che si pone a monte dell'atto (comunque denominato) contenente una contestazione (se della stessa indole) nei confronti del contribuente deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione; ciò che invece si trova a valle deve essere escluso dall'applicazione del cumulo giuridico, salva la possibilità di riconoscere anche per questo lato una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto.

Si tratta di un principio già affermato dalla Suprema Corte in altre pronunce, richiamate da quella in commento. A titolo esemplificativo, già nella citata sentenza n. 11612/2020, accogliendo le ragioni dei contribuenti, la Suprema Corte ha interpretato l'art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 472/1997 nel senso che “con riferimento ad infrazioni che siano avvenute nel corso di di-

LA GIURISPRUDENZA

Perimetro di applicazione della continuazione

Secondo i giudici di legittimità, ribadito che la constatazione dell'illecito svolge un ruolo essenziale per determinare il perimetro di applicazione della continuazione in ambito tributario, tutto ciò che si pone **a monte** dell'atto contenente una **contestazione** (se della stessa indole) nei confronti del contribuente deve essere **unito** ai fini della **determinazione** della **sanzione**; ciò che invece si trova **a valle** deve essere **escluso** dall'applicazione del **cumulo giuridico**, salva la possibilità di riconoscere anche per questo lato una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto. Tale apprezzabile posizione interpretativa rischia, però, di generare effetti paradossali, ove le violazioni successive alla constatazione e reiterate nuovamente per più annualità siano della stessa indole di quelle precedenti.

versi periodi di imposta, l'interruzione, una volta avvenuta, non impedisce che la detta continuazione possa nuovamente operare limitatamente alle violazioni della stessa indole perfezionatesi successivamente” (16).

In relazione a tale profilo, considerato l'apparente contrasto della pronuncia in parola con la *littera legis*, pare apprezzabile - ad avviso di chi scrive - il tentativo della Suprema Corte di spingersi oltre il dato normativo, con l'obiettivo di disciplinare le sorti dell'istituto della continuazione, successivamente al verificarsi dell'interruzione, fornendo un'interpretazio-

ne volta a bilanciare l'interesse erariale con la tutela dei diritti del contribuente.

Tuttavia, tale posizione interpretativa rischia di generare effetti paradossali, ove le violazioni successive alla constatazione e reiterate nuovamente per più annualità siano della stessa indole di quelle precedenti. Si potrebbe, infatti, giungere alla conclusione che l'intervenuta “consapevolezza” del contribuente della scorrettezza della propria condotta, resa possibile dalla notifica di un atto ad opera dell'Amministrazione finanziaria, possa escludere dalla continuazione le violazioni già perfezionate relative a periodi di imposta, ancora aperti, successivi ad essa, ma non viceversa quelle violazioni, pur identiche, commesse in un momento successivo.

Invero, se la *ratio* della limitazione è quella di non consentire al contribuente di giovare di un trattamento sanzionatorio più favorevole pur essendo consapevole della contrarietà della condotta alla normativa applicabile, allora ciò deve valere senza limiti temporali “in avanti”,

(16) Cfr. il commento di C. Ferrari - S. Schillaci, “Applicabile la continuazione dell'illecito dopo l'interruzione per la medesi-

ma violazione compiuta in più anni”, in *Il fisco*, n. 29/2020, pag. 2889.

pena altrimenti una irrazionalità del sistema sanzionatorio. Ciò, peraltro, salvo ritenere che l'inciso normativo che fa salve le condotte successive alla constatazione valga solo per violazioni di tipo diverso, ciò che, da un lato, non è affatto desumibile dalla norma, e che, in ogni caso, appare del tutto pacifico.

Considerazioni conclusive

In conclusione, appare innegabile che l'applicazione della norma, di cui all'art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 472/1997 comporti un significativo aggravio sanzionatorio a carico del contribuente, un effetto ulteriormente intensificato dalla recente qualificazione della continuazione come "aggravante" delle previsioni sancite nei commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Tale norma, e l'interpretazione che ne fornisce la Suprema Corte, destano numerose perplessità, che dovranno essere risolte per rendere il sistema sanzionatorio tributario coerente con i principi, anche imposti dalla partecipazione all'ordinamento europeo e sovranazionale.

Anzitutto, è discutibile la qualificazione da parte dei giudici della "continuazione" alla stregua di un "beneficio" concesso al contribuente, sottovalutando il ruolo centrale di questo istituto per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre, appare problematico il disallineamento tra l'ambito tributario e quello pena-

listico, in relazione alla irrilevanza - in materia tributaria - dell'elemento soggettivo del "medesimo disegno criminoso".

Contestualmente, è stato evidenziato il paradosso che emerge dall'automatismo che attribuisce alla constatazione della violazione il ruolo di evento interruttivo della continuazione. Il doppio regime che potrebbe generarsi in relazione a condotte già perfezionate, relative a periodi di imposta ancora aperti, successivi alla constatazione, e violazioni, seppur identiche, commesse in un momento successivo, crea una disarmonia interna alla disciplina, rischiando di compromettere la coerenza complessiva del sistema e di alimentare incertezze applicative, penalizzando ulteriormente il contribuente.

Alla luce delle considerazioni svolte, e in virtù della ribadita centralità del principio di proporzionalità nel sistema sanzionatorio, l'esigenza di un corretto approccio interpretativo della norma emerge ancora con maggiore urgenza.

Considerati possibili attriti che la disposizione, così come anche riformulata, pone nel contesto rappresentato, ciò appare imprescindibile al fine di scongiurare distorsioni suscettibili di minare non solo l'equità del sistema sanzionatorio, ma altresì la fiducia che deve caratterizzare il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

L'ORDINANZA

Cassazione, Sez. trib., Ord. 6 giugno 2024 (30 aprile 2024), n. 15799 - Pres. Fuochi Tinarelli - Rel. Leuzzi

Nel calcolo delle sanzioni tributarie relative alla reiterata omessa dichiarazione fiscale annuale in diversi anni d'imposta, la notifica degli atti impositivi relativi ad un anno precedente rappresenta un evento interruttivo suscettibile di escludere l'applicabilità del meccanismo del cumulo giuridico connesso alle sanzioni irrogabili per gli anni successivi.

Fatti di causa

Con riferimento agli anni di imposta 2005-2010 venivano notificati alla società di persone plurimi avvisi di accertamento del reddito prodotto dall'ente nelle annualità di riferimento, pur a fronte della reiterata, omessa dichiarazione reddituale. Con correlati atti impositivi veniva accertato il reddito di partecipazione imputabile ai soci A.A. e B.B.

I molteplici atti venivano impugnati separatamente. La CTP di Trieste, riuniti i ricorsi, li accoglieva, in parte ridimensionando, nel complesso, la pretesa fiscale; applicava, inoltre, all'insieme degli atti accertativi il cumulo giuridico finalizzato alla quantificazione delle sanzioni.

L'appello erariale veniva rigettato.

Il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, imperniato unicamente sui limiti di applicabilità del

cumulo giuridico connesso alle sanzioni irrogabili, è affidato ad un solo motivo. Resistono con controrricorso la società di persone e i due soci.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso si adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 472 del 1997, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR affermato l'applicabilità del meccanismo del cumulo giuridico al complesso delle contestate violazioni, ancorché, in ragione della notifica degli atti impositivi relativi al 2005, già in data 12 febbraio 2010, venisse in apice un evento interruttivo, suscettibile di escludere l'operatività del cumulo in parola.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Nel caso che occupa gli avvisi di accertamento afferenti all'annualità 2005 venivano notificati il 12 febbraio 2010. A fronte di tale dato incontrovertito, veniva in evidenza la prerogativa per i contribuenti di non reiterare oltre il comportamento già stigmatizzato, curandosi per converso di depositare, nei termini previsti, le dichiarazioni reddituali relative - rispettivamente - al 2009 e al 2010.

Questa Corte ha di recente affermato che "In tema di sanzioni tributarie, l'istituto della continuazione - il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi - si arresta in caso di c.d. interruzione che si realizza, ex art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 472 del 1997, per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione; pertanto, ciò che si pone a monte dell'atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore" (Cass. n. 16017 del 2021).

Nella vicenda in esame, trattandosi di più violazioni della stessa indole reiterate in diversi anni d'imposta, ossia l'omessa dichiarazione della dichiarazione fiscale annuale, viene in rilievo l'istituto regolato dall'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472 del 1997 ("Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi ...").

La continuazione, in quanto tale (come, del resto, il cumulo giuridico previsto dai primi due commi per il concorso formale e materiale e per la progressione),

integra un meccanismo di *favor* per il contribuente mirato ad evitare che la reiterazione dell'illecito porti ad una sanzione complessiva eccessivamente onerosa. Il beneficio, peraltro, si arresta ove si verifichi la c.d. interruzione che si realizza, ai sensi dell'art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 472 del 1997, per effetto della constatazione della violazione ("Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione").

Si tratta, invero, di disciplina propria dell'illecito tributario ed estranea all'ambito penale, per il quale, invece, non ha rilievo se l'illecito sia stato o meno contestato ovvero, anche, se la pregressa contestazione si sia già tradotta in una decisione sfavorevole per l'imputato. Come già osservato da questa Corte (v. Cass. n. 11612 del 16/06/2020 in motivazione), del resto, "questa differenza si fonda sulla circostanza che, mentre in sede penale la continuazione è correlata alla sussistenza dell'elemento soggettivo del medesimo 3 disegno criminoso, in ambito tributario detto elemento non emerge, essendo essa collegata, piuttosto, all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito" sicché, per determinare l'istante finale terminativo della continuazione, "occorre individuare un ulteriore momento, oggettivamente individuabile, rappresentato dalla constatazione dell'infrazione" da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ne deriva che la constatazione dell'illecito costituisce il punto di arresto per il riconoscimento della continuazione: tutto ciò che si pone a monte di tale atto (se della stessa indole) deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione; ciò che, invece, è a valle resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscere, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto (v. Cass. n. 11612/2020 cit.).

È, inoltre, privo di rilievo che la precedente constatazione (anche quando si sia tradotta direttamente in un avviso) sia divenuta definitiva e inoppugnabile o non sia stata oggetto di impugnazione.


Nella vicenda in giudizio, la CTR ha ritenuto applicabile la continuazione anche con riguardo alla contestazione di violazione della stessa indole nei confronti dell'ente e dei due soci per tutte le annualità dal 2005 al 2010, sebbene la sanzione irrogata per l'anno 2005 dovesse essere cumulata, secondo il regime della continuazione, rispetto a quelle irrogate per gli anni successivi fino al 2008, ma non anche per quelle del 2009 e del 2010, rispetto alle quali si era verificato l'evento interruttivo rappresentato dalla notifica degli atti impositivi inerenti l'annualità 2005.

In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, che provvederà alla rideterminazione delle sanzioni con applicazione della continuazione con riguardo alle annualità 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché, con separata determinazione, per le annualità 2009 e 2010.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia in diversa composizione.

RIVISTE



Cooperative e Enti non profit

Mensile di approfondimento su fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

Comitato di Redazione: L. Macrì, G.M. Colombo

Cooperative e Enti non profit è la nuova Rivista dedicata a cooperative, consorzi e non profit.

Un aiuto concreto, al **professionista** e agli **operatori**, per seguire e **approfondire** tutte le tematiche di interesse dell'«economia sociale» e trovare le **soluzioni** alle problematiche **civilistiche, fiscali, contabili, previdenziali** e **giuslavoristiche** del settore.

La Rivista coniuga al **rigore scientifico** degli **interventi** d'autore l'**operatività** garantita dall'analisi delle novità, degli adempimenti, dei casi, delle scritture contabili, dei modelli, attraverso un'**impostazione grafica chiara**, ricca di **tabelle** e **schemi riassuntivi**.

Fornisce strumenti indispensabili per il **monitoraggio** comunitario, nazionale e regionale di **agevolazioni e finanziamenti** legati al settore dell'«economia sociale».

L'abbonamento comprende:
– 2 Pocket

Supporto: web, tablet

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
Tel. 02.82476794
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **shop.wki.it/rivistacooperative**

Il metodo previsionale di computo degli acconti d'imposta nelle circolari amministrative interpretative

di Leda Rita Corrado (*)

Il contenzioso concernente la rideterminazione dei ratei d'acconto dell'accisa dovuta sul gas naturale e sull'energia elettrica offre l'occasione per affrontare due problematiche strutturali che travalicano la materia doganale. Da un lato, poiché le fattispecie idonee a consentire l'utilizzo del **metodo previsionale** nel computo degli **acconti** d'imposta possono essere generate da un novero di cause non predeterminabili a priori perché variabili in ragione della natura e della complessità dell'attività svolta dal contribuente, soltanto la tecnica legislativa della **clausola a fattispecie aperta** può garantire il rispetto del principio di **capacità contributiva** ex art. 53, comma 1, Cost., declinato nel senso dell'effettività e dell'attualità della prestazione imposta. Dall'altro, la **circolare** con la quale l'Amministrazione finanziaria interpreta una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli Uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un **parere non vincolante** per il contribuente, oltre che per gli Uffici gerarchicamente subordinati, per la stessa Autorità che l'ha emanata e per il giudice.

Gli artt. 26, comma 13, 55, comma 1, 56, commi 1 e 2, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 ("TUA" nel prosieguo) dispongono che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta sul gas naturale e sull'energia elettrica siano eseguiti dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente; il conguaglio è pagato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, mentre le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria "ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili" (1).

Il contrasto sull'interpretazione di tale ultima norma ha originato un nutrito filone giudiziario. Da un lato a seguito della contrazione delle vendite del prodotto energetico, alcuni operatori del settore hanno ridotto i ratei d'accon-

to senza ricevere una preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio competente. Dall'altro l'Agenzia delle dogane non ha riconosciuto tali abbattimenti, ritenendo che la facoltà di determinare rateizzazioni d'importo diverso sia subordinata a verifiche stringenti volte ad accertare l'effettiva sussistenza di una situazione di crisi finanziaria e/o dissesto del contribuente a livello locale e a livello nazionale.

Tale condotta amministrativa è stata fondata sulla nota n. 28145/RU del 20 marzo 2018, con la quale l'Agenzia delle dogane è intervenuta in merito alla rideterminazione delle rate d'acconto nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale nei confronti dei soggetti che operano come fornitori ai consumatori finali.

In primo luogo, pur riconoscendo l'eventualità che sussistano "circostanze straordinarie che possano rilevare ai fini dell'eventuale richiesta di parte o dell'avvio d'ufficio di procedimenti di rideterminazione delle rate d'acconto", l'Amministrazione finanziaria le circoscrive "a situazioni nelle quali si registri una concreta e

(*) *Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Giornalista pubblicista, Avvocato cassazionista in Genova*

(1) Così testualmente l'art. 26, comma 13, ultimo periodo, TUA, nonché similmente l'art. 56, comma 2, TUA.

Statuto del contribuente

sostanziale riduzione dell'ammontare complessivo delle forniture determinata da specifici eventi, non compensata da incrementi di fatturato o da nuove forniture, ove l'operatore dimostri di trovarsi in una oggettiva difficoltà economica e situazione di grave esposizione finanziaria nel provvedere al pagamento delle rate di acconto che sarebbero dovute in base al criterio ordinario": tali situazioni si verifiche- rebbero al ricorrere di eventi quali la cessione ad altri operatori di blocchi di contratti di fornitura, la cessione di un ramo d'azienda pertinente alla gestione di contratti di fornitura e la mancata aggiudicazione di gare per la fornitura con corrispondente aggiudicazione ad altre società (2).

In secondo luogo, costituendo le rate di acconto mensili "una modalità di pagamento frazionato di un unico debito determinato sulla base dei [...] dati della dichiarazione riferita all'annualità precedente", tale debito "non è suscettibile di variazioni in corso d'anno su autonomo impulso dei soggetti obbligati", poiché le norme "attribuiscono alla sola Amministrazione finanziaria la facoltà di eventualmente ride- terminare le rate sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili" (3).

Una clausola a fattispecie aperta per l'accesso al metodo previsionale

La disamina del contenzioso concernente la ri- determinazione dei ratei d'acconto dell'accisa dovuta sul gas naturale e sull'energia elettrica offre l'occasione per esaminare due tematiche strutturali che travalicano la materia doganale. La prima concerne il rapporto tra metodo sto- rico e metodo previsionale nel computo degli acconti d'imposta (4). Nelle proprie difese l'A- genzia delle dogane invoca la nota n. 28145/RU del 20 marzo 2018 per circoscrivere l'operatività dell'istituto *de quo* all'eventualità che sussista una delle "circostanze straordina- rie" dalla stessa individuate in un elenco tassa- tivo: è evidente che tale strategia difensiva collide non soltanto con la *littera legis* (5), ma anche con il contenuto dello stesso documento di prassi (6), ove è riconoscibile una clausola a fattispecie aperta.

Per un ampio novero di tributi l'acconto può essere calcolato sulla base dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente (metodo storico) oppure sulla base dell'imposta presumi- bilmente dovuta per il periodo d'imposta in corso (metodo previsionale): "questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamen- to dell'acconto, ma, al contempo, espone il

(2) Con la determinazione direttoriale prot. n. 517912/RU del 16 novembre 2022 l'Agenzia delle dogane ha identificato le situazioni che ammettono la richiesta di una diversa rateiz- zazione di acconto in almeno una delle seguenti condizioni leg- gitimanti caratterizzate da una consistente riduzione delle vendite e dalla conseguente situazione di grave squilibrio fi- nanziario: 1) cessione ad altri operatori economici di blocchi di contratti di vendita di gas naturale o di energia elettrica; 2) cessione di ramo d'azienda includente la gestione di contratti di vendita del gas naturale o dell'energia elettrica; 3) mancata riaggiudicazione di gare per la vendita di gas naturale o di energia elettrica di cui era precedente assegnatario con corri- spondente aggiudicazione ad altro soggetto; 4) riduzione del consumo medio mensile fatturato per usi sottoposti a tassazio- ne nei mesi, del medesimo anno solare, antecedenti alla data di presentazione della richiesta, a livello complessivo degli am- biti territoriali in cui la ditta rifornisce gli utenti per tutte le de- stinazioni assoggettate ad accisa, in misura non inferiore al 33% del corrispondente quantitativo medio mensile rifornito nello stesso periodo dell'anno solare immediatamente prece- dente.

(3) Nella nota n. 28145/RU del 20 marzo 2018 si precisa che la facoltà *de qua* è "esercitabile, sia d'ufficio che a seguito di impulso del soggetto obbligato, comunque previa necessa- ria interlocuzione con il medesimo", che "rappresenta una fase ineludibile del procedimento, per l'acquisizione e il conseguen- te oggettivo riscontro dei dati tecnici e contabili posti alla base dell'esercizio della facoltà": infatti l'Agenzia delle dogane ritie-

ne "necessario attuare adeguate verifiche sulla reale sussisten- za delle condizioni giustificative della richiesta" e prendere "in considerazione unicamente richieste adeguatamente docu- mentate e oggettivamente riscontrabili dall'Ufficio, anche at- traverso verifiche con altri soggetti pubblici o privati: in presen- za di richieste non adeguatamente documentate, dovrà essere tempestivamente comunicata al soggetto richiedente l'esigen- za di acquisizione della documentazione a sostegno della ri- chiesta". Nella determinazione direttoriale prot. n. 517912/RU del 16 novembre 2022, l'Agenzia delle dogane ha ribadito che "la rideterminazione in corso d'anno dell'ammontare dell'ac- cisa da versare mensilmente è riconosciuta esclusivamente sulla base di un provvedimento espresso dell'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale del soggetto obbligato e, quindi, la variazione dell'entità della rata d'acconto effettuata su auto- noma iniziativa del soggetto obbligato è inefficace ai fini del rapporto giuridico d'imposta".

(4) Cfr. Legge 23 marzo 1977, n. 97 e l'art. 17, comma 3, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, nonché, per le imposte sui redditi, gli artt. 22 e 79 T.U.I.R.

(5) In base agli artt. 26, comma 13, 55, comma 1, 56, com- mi 1 e 2, TUA, l'Amministrazione finanziaria "ha facoltà di pre- scribere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tec- nici e contabili disponibili".

(6) Nella nota n. 281245/RU del 20 marzo 2018 le "circo- stanze straordinarie" che possono rilevare ai fini della rideter- minazione dei ratei d'acconto "si verificherebbero al ricorrere di eventi quali" quelli che sono elencati nella nota stessa.

contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e [al]l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata" (7). Se il metodo storico garantisce una semplificazione applicativa, il metodo previsionale riduce l'attrito del meccanismo d'acconto rispetto agli artt. 3 e 53 Cost., giacché consente di evitarne il versamento se vi sia stata cessazione della fonte di reddito ovvero di ridurlo se, nel corso del periodo d'imposta, siano intervenuti mutamenti radicali nella situazione economica del debitore d'imposta (8).

Entrambe le situazioni possono essere generate da un novero di cause non predeterminabili *a priori* perché variabili in ragione della natura e della complessità dell'attività svolta dal contribuente: ne consegue che soltanto la tecnica legislativa della clausola a fattispecie aperta può garantire il rispetto del principio di capacità contributiva ex art. 53, comma 1, Cost. declinato nel senso dell'effettività e dell'attualità della prestazione imposta (9). A ciò si aggiunga che limitare arbitrariamente le "circostanze straordinarie" il cui ricorrere consente l'uso del metodo previsionale può inoltre causare un

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Rapporto tra metodo storico e metodo previsionale nel computo degli acconti

Per un ampio novero di tributi l'acconto d'imposta può essere calcolato sulla base dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente (metodo storico) oppure sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per il periodo d'imposta in corso (metodo previsionale). Secondo l'Agenzia delle entrate, questa scelta può comportare la **riduzione o il non pagamento dell'acconto**, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto **in misura inferiore** rispetto a quanto realmente dovuto e all'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata. Se il **metodo storico** garantisce una **semplificazione** applicativa, il metodo **previsionale** riduce l'attrito del meccanismo d'**acconto** rispetto agli artt. 3 e 53 Cost., giacché consente di **evitarne il versamento** se vi sia stata cessazione della fonte di reddito ovvero di **ridurlo** se, nel corso del periodo d'imposta, siano intervenuti mutamenti radicali nella situazione economica del debitore d'imposta.

danno a carico del contribuente, che viene costretto a distrarre risorse finanziarie dalla propria attività economica per far fronte a un debito tributario che a consuntivo potrebbe risultare inesistente.

L'efficacia delle circolari amministrative nell'interpretazione normativa

La seconda tematica strutturale riguarda il valore da attribuirsi alla prassi amministrativa nell'interpretazione normativa. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (10), la circolare con la quale l'Amministrazione finanziaria interpreta una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli Uffici gerarchicamente subordinati,

esprime esclusivamente un parere non vincolante per il contribuente oltre che per gli Uffici gerarchicamente subordinati, per la stessa Autorità che l'ha emanata e per il giudice.

Alle circolari è stata attribuita "la natura di atti meramente interni della Pubblica amministrazione, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle Autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuri-

(7) Cfr. circolare Agenzia delle entrate del 19 ottobre 2020, n. 27/E.

(8) Cfr., *mutatis mutandis*, Corte cost., 3 luglio 1967, n. 77. L'introduzione del meccanismo dell'acconto nell'ambito delle imposte sui redditi ha originariamente consentito un "avvicinamento tra il momento della percezione del reddito e quello del prelievo del tributo, al fine di attenuare, per quanto possibile, la sperequazione di trattamento esistente tra i contribuenti assoggettati a tassazione mediante ritenuta alla fonte, e quindi all'atto stesso della produzione del reddito, ed i contribuenti le cui imposte sono, invece, pagate in tempi successivi al periodo annuale di riferimento" (cfr. C.M. 31 ottobre 1977, n. 96):

successivamente ha assunto il ruolo di misura straordinaria di finanza pubblica, quando, operando come un prestito pubblico coattivo, è stato elevato a percentuali superiori al 100% (ad esempio fino al 102,50% nel periodo d'imposta 2013 e al 101,50 nel periodo d'imposta 2014).

(9) Sulla correlazione temporale tra prestazione imposta e produzione del reddito cfr. M. De Nardi - R. Lupi, "Acconti di imposta: dal 'pay as you earn' all'anticipazione del gettito futuro", in *Dialoghi Tributarî*, 2015, pag. 449.

(10) Cass., SS.UU. civ., 2 novembre 2007, n. 23031; in senso conforme cfr. Cass., Sez. trib., 21 marzo 2014, n. 6699, e Cass., Sez. trib., ord. 29 novembre 2022, n. 35098.

Statuto del contribuente

dica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari”: tali documenti di prassi, quindi, “non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all’Amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest’ultima, essendo destinat[i] esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli Uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell’Amministrazione finanziaria”.

La tutela del legittimo affidamento nella giurisprudenza di legittimità

Pur non vincolando la circolare neppure la stessa Autorità che l’ha emanata, si è posto il problema di individuare gli strumenti ordinamentali posti a tutela del contribuente a fronte del mutamento dell’indirizzo interpretativo adottato dall’Amministrazione finanziaria: infatti “appaiono suscettibili di assumere rilievo l’esistenza di pregresse specifiche erronee indicazioni (precedenti e ulteriori rispetto a quanto indicato nell’atto viziato) fornite al contribuente ovvero il compimento da parte dell’Agenzia fiscale di attività, anteriori all’adozione dell’atto illegittimo, intrinsecamente contraddittorie rispetto alla maggiore pretesa, condi-

LA GIURISPRUDENZA

Tutela del legittimo affidamento

Pur non vincolando la circolare dell’Agenzia delle entrate neppure la stessa Autorità che l’ha emanata, si è posto il problema di individuare gli strumenti ordinamentali posti a tutela del contribuente a fronte del mutamento dell’indirizzo interpretativo adottato dall’Amministrazione finanziaria. Nella giurisprudenza di legittimità si sono formati due orientamenti. Secondo il **primo indirizzo**, ove il **contribuente** si sia **conformato** a un’**interpretazione erronea** fornita dall’Amministrazione finanziaria, non è esonerato dall’adempimento dell’**obbligazione** tributaria, essendo esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi. In base al **secondo orientamento**, va **esclusa** tout court la **debenza** del tributo.

zioni da rapportare al compiuto versamento delle somme richieste e al decorso di un rilevante lasso temporale, nonché alla definitività dell’atto (milita in senso contrario la pendenza di un contenzioso riferito al primo atto, da cui la preminenza dell’interesse all’esatta imposizione)” (11).

Nella giurisprudenza di legittimità si sono formati due orientamenti. Secondo il primo indirizzo, ove il contribuente si sia conformato a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finan-

ziaria, non è esonerato dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, essendo esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi *ex art.* 10, comma 2, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (12).

In base al secondo orientamento, va esclusa *tout court* la debenza del tributo: nella sentenza n. 17576/2002 (13) la Suprema Corte ha sostenuto che il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica “quale ‘elemento essenziale dello Stato di diritto’, ancorato dalla Corte costituzionale al principio di eguaglianza dinanzi alla legge, *sub specie* del rispetto del canone della ragionevolezza, di cui all’art. 3 comma 1 Cost. [...], mutuato da quelli civilistici della buona fede e dell’affidamento incolpevole nei rapporti fondati sulla autonomia privata, è immanente (14) in tutti i rapporti di diritto pubblico - e, quin-

(11) *Excerpta* da Cass., SS.UU. civ., 21 novembre 2024, n. 30051; non può non rilevarsi infatti che, a fronte del contenzioso sviluppatosi sul tema della rideterminazione dei ratei d’acconto, vi sono stati molteplici provvedimenti amministrativi favorevoli che hanno rafforzato il legittimo affidamento del contribuente.

(12) Cass., Sez. trib., 11 luglio 2019 (ord.), n. 18618; Cass., Sez. trib., 30 settembre 2020, n. 20819.

(13) Cass., Sez. trib., 10 dicembre 2002, n. 17576. In senso conforme Cass., Sez. trib., 22 settembre 2003, n. 14000; Cass., Sez. trib., 29 dicembre 2003, n. 19801; Cass., Sez. trib., 6 ottobre 2006, n. 21513; Cass., Sez. trib., 21 febbraio 2008,

n. 4388.

(14) Secondo il giudice di legittimità, “non può esservi dubbio che anche i principi della ‘collaborazione’, della ‘buona fede’ e dell’‘affidamento’ nei rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, sanciti dai primi due commi dell’art. 10 della Legge n. 212 del 2000 [...] - anche perché immediatamente deducibili, rispettivamente, dai principi di ‘buon andamento’ e di ‘imparzialità’ dell’Amministrazione, di ‘capacità contributiva’ e di eguaglianza (sub specie del rispetto del canone della ragionevolezza), garantiti dagli artt. 97 comma 1, 53 comma 1 e 3 comma 1 Cost. - debbono essere annoverati tra quelli ‘immanenti’ nel diritto e nell’ordinamento tributari già

Statuto del contribuente

di, anche in quelli tributari - e costituisce un preciso limite all'esercizio sia dell'attività legislativa, sia dell'attività amministrativa, e tributaria in particolare; nonché [...] un altrettanto preciso vincolo ermeneutico per l'interprete delle disposizioni tributarie, in forza di quanto stabilito dall'art. 10 comma 1 dello Statuto" (15); "in altri termini, il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla Legge n. 212 del 2000, deve essere risolto dall'interprete nel senso più conforme ai principi statutari" (16). Da ciò consegue, relativamente alla materia tributaria, che "il principio della tutela del legittimo affidamento - il quale, proprio perché esistente ed operante anche nel diritto e nell'ordinamento tributari già prima dell'entrata in vigore dello Statuto, è stato soltanto reso esplicito dalla disposizione da ultimo citata - deve essere applicato, ove ne sussistano i presupposti e secondo le circostanze del caso concreto, in tutti i rapporti tributari" (17).

(Segue) Gli argomenti a sostegno della caducazione della pretesa tributaria

Ulteriori argomenti depongono a favore della caducazione della pretesa tributaria avente a oggetto il tributo. In primo luogo, la disapplicazione di sanzioni e interessi di cui al comma 2 dell'art. 10, Legge n. 212/2000 si pone in un rapporto di genere a specie rispetto alla esclusione *tout court* della debenza del tributo per violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

In secondo luogo, l'art. 10, comma 2, Legge n. 212/2000 non prevede *expressis verbis* tale caducazione non perché essa andrebbe esclusa in assoluto, ma solo per evitarne l'automatismo: interessi e sanzioni non possono mai essere riscossi in caso di uniformazione a indicazioni della Amministrazione finanziaria, mentre per il tributo deve essere effettuato un esame caso per caso della fattispecie concreta per verificare la sussistenza dei presupposti di un affidamento legittimo (18).

prima dell'entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente" (Cass., Sez. trib., 10 dicembre 2002, n. 17576, cit.; cfr. sentenze della Corte costituzionale nn. 349 del 1985, 822/1988 e 390/1995, 211/1997, 416/1999 e 525/2000; sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3 maggio 1978, in causa 112-77, e 21 settembre 1983, in cause riunite 205 - 215-82, nonché sentenze 17 aprile 1997, in causa 90-95, ove è stato precisato che, una volta acquisito, il legittimo affidamento nella legittimità di un atto amministrativo favorevole non può poi venire scalfato; sentenze del Consiglio di Stato nn. 206/1981, 651/1986, 11/1993 e 1815/1998).

(15) Il carattere immanente del principio di affidamento e la sua idoneità ad orientare la stessa interpretazione sistematica degli istituti nel diritto tributario, ancorandone la loro concreta applicazione, è stato affermato anche da Cass., SS.UU., 31 gennaio 2020, n. 2320, nel rapporto, in materia di rimborso dell'eccedenza IVA, tra la garanzia *ex art. 38-bis*, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e gli istituti previsti dagli artt. 23, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (fermo amministrativo).

(16) Cfr. art. 12 comma 2, secondo periodo, Preleggi al Codice civile.

(17) Nel principio di affidamento legittimo "è insita, in ragione sia della sua natura di 'principio' appunto, sia del suo contenuto, una 'capacità espansiva' non limitata alle fattispecie specificamente considerate dal secondo comma e, quindi, un'attitudine ad integrare la *regula iuris* ultima di una serie indeterminata di casi concreti, nei quali sia possibile individuare, secondo le circostanze, i suoi tratti essenziali, quali prima delineati; sicché, le predette, esplicite ipotesi di cui all'art. 10 comma 2 non possono che considerarsi meramente esemplificative, ovvero specifiche espressioni del principio stesso, relative a casi ritenuti dal legislatore maggiormente frequenti": conseguentemente "possono darsi appunto dei casi [...] in cui - accertata la sussistenza dei presupposti dell'affidamento del con-

tribuente - ne consegua necessariamente, come rilevato esattamente da una parte della dottrina, non soltanto l'inapplicabilità di sanzioni e/o di interessi moratori, bensì l'inesigibilità *tout court* della prestazione tributaria" (Cass., Sez. trib., 10 dicembre 2002, n. 17576, cit.; di segno conforme cfr. Cass., Sez. trib., 22 settembre 2003, n. 14000; Cass., Sez. trib., 6 ottobre 2006, n. 21513; Cass., Sez. VI civ. - T, ord. 14 gennaio 2015, n. 537).

(18) In Cass., Sez. trib., 10 dicembre 2002, n. 17576, cit., la Corte di cassazione così cristallizza i presupposti che integrano una situazione di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria e che consentono al primo di invocarne la relativa tutela: 1) un'attività dell'Amministrazione finanziaria idonea a determinare una situazione di "apparente" legittimità e coerenza dell'attività stessa in senso favorevole al contribuente; 2) la conformazione "in buona fede" (in senso soggettivo) - l'"affidamento", appunto - da parte di quest'ultimo alla situazione giuridica "apparente", purché nel contesto di una condotta dello stesso ("buona fede" in senso oggettivo) - anteriore, contemporanea e successiva all'attività dell'Amministrazione - connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del generale dovere di correttezza gravante sul medesimo (affidamento "legittimo"); 3) l'eventuale presenza di circostanze specifiche del caso concreto e "rilevanti", idonee, cioè, a costituire altrettanti "indizi" della sussistenza o dell'insussistenza dei predetti presupposti: fra tali "circostanze" vanno annoverate, ad esempio, la situazione normativa astrattamente idonea a disciplinare la concreta fattispecie, nella quale si inseriscono le "condotte" dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente e sulla (interpretazione ed applicazione della) quale potrebbe incidere il principio del legittimo affidamento, ovvero, lo stesso fluire del tempo, quale indice della "coerenza" dell'azione amministrativa tributaria e/o dell'affidamento del contribuente e/o del "consolidamento" della situazione giuridica soggettiva favorevole a quest'ultimo.

Statuto del contribuente

In terzo luogo, l'art. 11, comma 4, Legge n. 212/2000 (19) esclude che sussistano condizioni di oggettiva incertezza normativa - nelle quali può trovare efficacia l'interpello - ove il trattamento della fattispecie risulti da chiare e precise indicazioni dell'Amministrazione finanziaria. Se in tale situazione non vi è spazio per un interpello, è ragionevole concludere che sussiste una situazione di chiarezza equivalente a quella determinata da una risposta all'interpello. Se la chiarezza è equivalente, equivalenti devono esser-

ne gli effetti, compreso quello della non debenza del tributo preteso in base a un orientamento difforme e sorprendente per il contribuente: l'art. 11, comma 5, Legge n. 212/2000, infatti, sancisce l'annullabilità dell'atto impositivo.

A ciò si aggiunga che la tutela del legittimo affidamento costituisce linea di tendenza preteroria anche al di fuori della materia tributaria sostanziale, vale a dire sia in sede procedimentale che in sede processuale, e soprattutto anche in assenza di espresse previsioni legislative (20).

SOLUZIONI INTERPRETATIVE

Chiare e precise indicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria

L'art. 11, comma 4, dello Statuto del contribuente esclude che sussistano condizioni di oggettiva incertezza normativa - nelle quali può trovare efficacia l'interpello - ove il trattamento della fattispecie risulti da chiare e precise indicazioni dell'Amministrazione finanziaria. Se in tale situazione **non vi è spazio per un interpello**, è ragionevole concludere che sussiste una situazione di **chiarezza equivalente** a quella determinata da una risposta all'interpello. Se la chiarezza è equivalente, equivalenti devono esserne gli **effetti**, compreso quello della **non debenza del tributo** preteso in base a un orientamento difforme e sorprendente per il contribuente: il comma 5 dello stesso articolo, infatti, sancisce l'annullabilità dell'atto impositivo.

(Segue) L'azione della PA è vincolata al rispetto dei principi fondamentali come l'affidamento

L'affidamento - giuridicamente erroneo ma ragionevole - del contribuente può vincere una pretesa tributaria oggettivamente fondata sulla legge anche in ragione del carattere vincolato dell'azione della Pubblica amministrazione. A tutta prima il carattere vincolato dell'azione della Pubblica amministrazione sembrerebbe rendere irrilevante il diverso convincimento del contribuente, quand'anche sia ingenera-

to dalla condotta della stessa Pubblica amministrazione: al contrario, esso rappresenta la chiave di volta che giustifica l'annullamento della pretesa tributaria quando sussista una lesione dell'affidamento del contribuente.

Tale conclusione è raggiungibile partendo da due premesse. In primo luogo, l'applicazione del tributo, previsto dalla legge, costituisce l'approdo di un procedimento vincolato al rispetto di principi fondamentali, la cui mancata osservanza, pur in presenza di una pretesa altrimenti fondata, può determinarne l'annullamento (21).

(19) Cfr. anche l'art. 3, D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

(20) Ad esempio si vedano Cass., Sez. trib., 30 gennaio 2007, n. 1949, e Cass., Sez. trib., 16 luglio 2010, n. 16731, in merito alla tempestività della dichiarazione fiscale presentata all'Ufficio ritenuto erroneamente competente; Comm. trib. centr., Sez. XVIII, 14 marzo 2003, n. 1818, con riguardo alla sanabilità di un'impugnazione tardiva dell'avviso di accertamento in caso di erronea indicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, in calce allo stesso, del termine per impugnare, e Cass., Sez. II civ., 17 giugno 2010 (ord. interloc.), n. 14627, nel caso in cui l'affidamento sia stato generato anche solo da un orientamento giurisprudenziale consolidato al momento dell'atto; Cass., Sez. trib., 13 febbraio 2009, n. 3559, e Cass., Sez. trib., 18 settembre 2009, n. 20085, relative alla possibilità di individuare validamente, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, l'organo legittimato a stare in giudizio in soggetto erroneamente ritenuto tale per effetto di atti interni di riorganizzazione degli Uffici non comunicati al contribuente;

Cass., Sez. trib., 15 ottobre 2007, n. 21530, in merito alla impugnabilità di un provvedimento, viceversa non impugnabile, in conseguenza della sola erronea indicazione da parte degli Uffici, nello stesso, della sua impugnabilità; Cass., Sez. III civ., ord. 27 settembre 2018, n. 23163, è tenuta al risarcimento del danno l'Agenzia delle entrate che, violando gli obblighi di correttezza e collaborazione secondo un canone comportamentale di buona fede, che deve caratterizzare l'attività della Pubblica amministrazione, omette di informare il contribuente della necessità di dotarsi di ulteriore documentazione al fine di accedere all'agevolazione richiesta ed evitare le sanzioni per l'omesso versamento dell'imposta ordinaria dovuta e richiede al contribuente un dato irrilevante provvedendo a tassarlo in misura agevolata, pur in assenza delle condizioni di legge, ingenerando nel contribuente un affidamento sull'idoneità della documentazione prodromica al beneficio.

(21) Così Cass., Sez. trib., 10 dicembre 2002, n. 17576, cit.

Statuto del contribuente

In secondo luogo, a livello di principi costituzionali, fonti della tutela dell'affidamento sono non soltanto gli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost. (22), ma anche l'art. 97 Cost., giacché tra le esplicitazioni del principio di buona fede individuate dalla miglior dottrina e dalla giurisprudenza nell'ambito amministrativistico c'è il divieto di *venire contra factum proprium*, vale a dire l'obbligo per la Pubblica amministrazione di comportarsi coerentemente con l'apparenza generata con il proprio precedente comportamento.

(Segue) La tutela del legittimo affidamento ha dimensione internazionale ed europea

Ultima ma non meno importante è la constatazione che la certezza del diritto e la correlata tutela del legittimo affidamento sono riconosciute stabilmente a livello internazionale: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (23) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno

affermato che il diritto di ogni istituzione alla revoca di un atto amministrativo favorevole incontra un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del destinatario dell'atto (24).

Di particolare interesse è la tutela dell'affidamento dell'operatore doganale, prima oggetto di ampia elaborazione da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e poi codificata nell'art. 119 del Codice Doganale dell'Unione Europea (25): la clausola in esame rappresenta l'espressione di un principio di carattere generale a salvaguardia delle situazioni soggettive, consolidate per atti o comportamenti idonei a ingenerare una ragionevole aspettativa del destinatario di un atto concreto e specifico di un'Autorità amministrativa (26), ed esonera il debitore non soltanto dal pagamento delle sanzioni, ma anche dei diritti doganali (27).

(22) La tutela dell'affidamento trova il proprio fondamento nella garanzia delle libertà economiche dell'individuo, costituzionalmente presidiate. Tale garanzia impone che un soggetto possa conoscere anticipatamente le conseguenze tributarie dei propri atti o, quantomeno, che, se s'ingenera una ragionevole apparenza circa quale sarà il regime tributario di tali atti, cui concorre il comportamento della Pubblica amministrazione, tale apparenza non troverà successiva smentita.

(23) Cfr. sentenza del 13 giugno 1979, *Marckx e Belgique*; sentenza del 25 luglio 2002, *Sovtransavto Holding c. Ukraine*; sentenza del 18 dicembre 2008, *UNEDIC c. France*.

(24) Come evidenziato in motivazione da Cass., Sez. trib., ord. 9 marzo 2018, n. 5733; cfr. sentenza del 19 maggio 1983, causa 289/81, secondo cui "il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento spetta a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'Amministrazione gli ha dato aspettative fondate".

(25) Cfr. anche la fattispecie in precedenza regolata dall'art. 220, par. 2, lett. b), c.d.c.

(26) I giudici unionali hanno identificato l'aspettativa tutelabile in presenza di un comportamento dell'Autorità doganale non soltanto nell'adozione di un atto positivo, ma anche nell'inerzia costituita dalla mancata emanazione di un atto sfavorevole, avendo altresì riguardo al lasso di tempo trascorso tra il comportamento che ha generato l'affidamento e la successiva condotta che ha inciso su di esso (cfr. Corte di Giustizia dell'U-

nione Europea, 3 marzo 1982, causa C-14/81, *Alpha Steel vs. Commissione*; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 26 febbraio 1987, causa C-15/85, *Consorzio cooperative d'Abruzzo vs. Commissione*; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 19 ottobre 2000, causa C-15/99, *Hans Sommer GmbH & co*; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 1° aprile 1993, causa C-250/91, *Hewlett-Packard France*, punto 21).

(27) Cfr. anche l'art. 10, comma 2, Legge n. 212/2000, secondo cui, "limitatamente ai tributi unionali, non sono altresì dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti" (in base all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 tale disciplina si applica esclusivamente ai rapporti tributari sorti successivamente al 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto): tale previsione ha introdotto una discriminazione a rovescio, giacché - secondo l'orientamento che limita la tutela del legittimo affidamento al mero disconoscimento di interessi e sanzioni - l'ordinamento nazionale prevede per le fattispecie interne un trattamento diverso e deteriore rispetto a quello riservato, a situazioni sostanzialmente analoghe, dal diritto europeo.

Le sfide interpretative sull'abuso del diritto nell'acquisto di azioni proprie

di Marco Rosso (*)

Il dibattito giurisprudenziale, dottrinale e della prassi amministrativa ha fornito diverse interpretazioni relativamente all'esistenza di un **indebito vantaggio fiscale** e alla **mancanza di sostanza economica** delle operazioni di **acquisto di azioni proprie** (buy-back), spesso connesse a situazioni di buy-out, passaggio generazionale o a conflitti fra soci. Nell'analisi della ratio legis sottesa alle norme sulla **rivalutazione** delle partecipazioni, occorre distinguere tra **operazioni "circolari"**, prive di effettivo spossessamento del cedente, e operazioni **"lineari"**, che comportano invece un reale trasferimento di proprietà. La risposta ad interpello n. 195/2024 dell'Agenzia delle entrate ha affrontato un caso di acquisto di azioni proprie preceduto da rivalutazione, evidenziandone le criticità interpretative e le potenziali incongruenze rispetto alla giurisprudenza prevalente e alla dottrina più autorevole.

In contesti di operazioni di *buy-out*, passaggi generazionali o in presenza di conflitti tra azionisti, è frequente dover pianificare come gestire l'uscita di alcuni soci dalla compagine sociale, oppure dover "ri-calibrare" il peso partecipativo degli stessi. In tali situazioni, non di rado, l'onere finanziario di "liquidare" i soci uscenti viene trasferito sull'unica fonte di reddito a disposizione, ossia la società stessa (*Target*). Il trasferimento in parola può avvenire, *inter alia* (1):

i) attraverso l'acquisto diretto delle azioni dei soci uscenti da parte di *Target*. Oppure;
ii) mediante (i) la cessione delle quote di *Target* a una *holding Newco*, costituita dai nuovi soci e/o dai soci superstiti tramite il conferimento delle loro partecipazioni in *Target* e (ii) la successiva distribuzione di dividendi da parte di *Target* che verranno utilizzati da *Newco* per pagare il prezzo delle quote/azioni ai soci uscenti.

Le operazioni appena descritte, se caratterizzate dal fatto che il cedente è una persona fisica non imprenditore e la cessione è preceduta dalla rivalutazione delle partecipazioni, possono essere considerate abusive ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000 ("Statuto del contribuente").

Abuso che, secondo alcune pronunce dell'Agenzia delle entrate, si rinverrebbe nella mancanza di sostanza economica di tali operazioni, che avrebbero il solo scopo di trasformare redditi di capitale *ex art.* 47, comma 7, del T.U.I.R. (quali sarebbero i dividendi utilizzati per pagare il prezzo delle azioni/quote cedute) in redditi diversi *ex artt.* 67 e 68 del T.U.I.R., con l'evidente vantaggio di trasformare una tassazione (quella sui dividendi) che sconterebbe una aliquota del 26% in una tassazione (quella sulle plusvalenze) che, grazie all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione, sarebbe sensibilmente ridotta, finanche annullata.

Il dibattito dottrinale sul tema è ancora molto vivace. Sebbene la giurisprudenza, in particolare quella di merito, sembri essersi orientata verso una posizione consolidata, la prassi resta ancora molto ondivaga. Alla luce della risposta ad interpello n. 195/2024, che ha ritenuto abusiva un'operazione di acquisto di azioni proprie, si è sentita l'esigenza di ripercorrere l'evoluzione della giurisprudenza, della prassi e della dottrina sul tema e, al contempo, formulare alcune considerazioni sul caso oggetto di interpello.

(*) *Dottore commercialista in Milano*

(1) Si tenga presente che esistono numerose varianti delle

strutture in commento.

L'indebito vantaggio fiscale

Perché sia riscontrabile una fattispecie abusiva, a norma dell'art. 10-bis sopracitato, è necessario che uno o più negozi giuridici tra loro interconnessi generino un vantaggio fiscale indebito, e cioè, un vantaggio che sia il frutto della mera applicazione formale di una o più norme, ma, in contrasto con la loro reale *ratio*.

Dal tenore della norma, e, in particolare dal comma 2, lett. b), risulta evidente che, per indagare la presenza dell'abuso, prima ancora di interrogarsi su quale sia il vantaggio fiscale raggiunto o perseguito, si renderà necessario comprendere se le modalità con cui la o le norme sono state applicate tradiscano la loro stessa *ratio*.

La preordinazione di questa analisi a qualsiasi altra, come sottolineato nella circolare Assonime n. 21/2016, è stata probabilmente la novità più significativa introdotta dal D.Lgs. n. 128/2015, che ha permesso di passare da una concezione monodimensionale di abuso (così come disciplinato dal precedente art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973), che utilizzava quale unico indice di sussistenza dell'abuso del diritto la mancanza di sostanza economica, a una nozione che "richiede la necessaria coesistenza di una pluralità di elementi" (2).

La centralità della *ratio* delle norme rispetto ai risultati raggiunti dal contribuente è evidenziata dal fatto che, secondo l'Associazione, se l'indagine desse un esito positivo, la sussistenza

dell'abuso sarebbe scongiurata, rendendo superfluo proseguire nell'analisi (3). L'art. 10-bis, tuttavia, non specifica attorno a quali norme debba gravare l'indagine in parola, e, proprio a causa di questo vuoto normativo, si sono sviluppati due distinti orientamenti:

- un primo ritiene che debba essere indagata la *ratio* delle norme applicate alle operazioni poste in essere (4);

- mentre un secondo, ritiene che debba essere indagata la *ratio* delle norme applicabili ad un'operazione alternativa e più lineare rispetto a quella oggetto di analisi (5).

Come evidenziato da Assonime (6), le due analisi non sono alternative. La seconda, infatti, è solo "eventuale", in quanto dovrà essere condotta solamente se, al termine della prima, si riscontri un'incompatibilità tra la *ratio* delle norme e l'operazione in esame.

Nel caso di acquisto di azioni proprie (precedentemente rivalutate), quindi, l'analisi che andrà condotta dovrà focalizzarsi ad indagare se la *ratio* della legge di rivalutazione ex art. 5 della Legge n. 448/2001 (e successive leggi di rivalutazione) sia rispettata.

In dettaglio, la norma prevede che l'aumento del costo fiscale delle partecipazioni, risultante dal versamento dell'imposta sostitutiva, sia rilevante soltanto per determinare le plusvalenze da cessione di tali partecipazioni come disposto nell'art. 67 ss. del T.U.I.R. Pertanto, tale incremento di costo non è considerato in altre

(2) Cfr. circolare Assonime n. 21/2016.

(3) Testualmente: "per quanto riguarda la verifica del requisito del vantaggio indebito, l'approccio più coerente sembra essere quello di analizzare la compatibilità del risultato ottenuto con la *ratio* delle norme applicate (e con i principi dell'ordinamento). Ciò in quanto l'esito favorevole di questa analisi esclude ipso facto l'abuso ed esaurisce ogni altro aspetto, rendendo ininfluenti le questioni connesse alla giustificazione dell'operazione sul piano economico. È da ritenersi, cioè, che la giusta imposizione - nella normalità dei casi - si debba desumere dalla conformità del regime applicato rispetto alla sua *ratio* e non dal confronto con quello che sarebbe stato il regime applicabile ad una soluzione alternativa, da assumere come ipotetico modello della tassazione congrua" in circolare Assonime n. 21/2016.

(4) Cfr. R. Michelutti - F. Capitta, "Il vantaggio fiscale indebito nella prassi dell'Agenzia delle entrate in materia di abuso del diritto", in *Corr. Trib.*, n. 6/2022, pag. 525, nota 7: "A favore di questa tesi, cfr., per tutti, circolare Assonime n. 21/2016, pag. 61 ss. Anche secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nel giudizio relativo all'abuso del diritto tributario deve farsi riferimento alla *ratio* delle norme che disciplinano l'operazione effettuata (sentenze 21 febbraio 2006, causa C-

255/02, Halifax, par. 74; 21 febbraio 2008, causa C-425/06, Part Service, par. 42; 22 dicembre 2010, causa C-277/09, RBS Deutschland Holding, par. 49; 22 dicembre 2010, causa C-103/09, Weald Leasing, par. 29; 17 dicembre 2015, causa C-419/14, WebMindLicenses, par. 36; 22 novembre 2017, causa C-251/16, Cussens e a., par. 70; conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston, 6 febbraio 2020, causa C-276/18, Krak Vet Marek Batko, par. 114)".

(5) Cfr. R. Michelutti - F. Capitta, op. cit., pag. 526, nota 8, "Al riguardo, la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 128/2015 ha chiarito che 'ad esempio, non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dare luogo all'estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazione. È vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra 'preferenza' per l'una o l'altra operazione; sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse. Affinché si configuri un abuso andrà dimostrato il vantaggio fiscale indebito concretamente conseguito e, cioè, l'aggravamento della *ratio legis* o dei principi dell'ordinamento tributario".

(6) Cfr. circolare Assonime n. 21/2016.

Abuso del diritto

situazioni che, pur simili, generano redditi di capitale, come nei casi del recesso o del riscatto, disciplinati dall'art. 47 comma 7 del T.U.I.R. In questi casi, il reddito di capitale è calcolato come differenza tra l'ammontare ricevuto e il costo di acquisto delle azioni annullate, senza tenere conto dell'incremento dovuto all'imposta sostitutiva pagata (7).

Sulla scorta di quanto sopra, come ricordato da Assonime (8), si sono sviluppate due tesi contrastanti. La prima, nel passato (salvo alcune reiterate più recenti) sposata dall'Agenzia delle entrate (9), secondo cui la *ratio* della norma sulla rivalutazione limiterebbe la possibilità di beneficiare del valore fiscale rivalutato al solo caso di vendita a terzi. Ed una seconda, secondo cui la *ratio* delle leggi di rivalutazione sarebbe quella di incentivare lo scambio delle quote ed azioni, attraverso la riduzione (o l'azzeramento) della plusvalenza, indipendentemente dalla modalità di disinvestimento.

Alla luce della ricostruzione fin qui fatta, risulta evidente che la dicotomia tra le due tesi ruoti tutta attorno al concetto di "spossessionamento". In altre parole, ci si domanda in quali circostanze l'alienazione delle partecipazioni si traduca in un effettivo spossessionamento da parte del cedente e in quali, invece, lo spossessionamento sia solo simulato.

LA QUESTIONE INTERPRETATIVA

Rivalutazione delle partecipazioni in caso di acquisto di azioni proprie

Ci si chiede se la *ratio* della legge di rivalutazione delle partecipazioni sia rispettata anche in un caso di acquisto di azioni proprie. Come ricordato da Assonime, si sono sviluppate due tesi contrastanti. La prima, nel passato sposata dall'Agenzia delle entrate, secondo cui la *ratio* della norma sulla rivalutazione limiterebbe la possibilità di beneficiare del valore fiscale rivalutato al solo caso di vendita a terzi. Ed una seconda, secondo cui la *ratio* delle leggi di rivalutazione sarebbe quella di incentivare lo scambio delle quote ed azioni, attraverso la riduzione (o l'azzeramento) della plusvalenza, indipendentemente dalla modalità di disinvestimento.

Sul tema, l'Amministrazione finanziaria, nel principio di diritto n. 20/2019, analizzando un caso in cui i soci uscenti conservavano una serie di poteri e opzioni che, di fatto, avevano la funzione di non estrometterli completamente dalla compagine sociale, ha chiarito che il vantaggio fiscale in parola era da considerarsi indebito.

Interessante è anche la risposta a interpello n. 242/2020 nella quale l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione di partecipazioni rivalutate

da parte di soci uscenti (tutti persone fisiche non imprenditori) a una nuova società (partecipata esclusivamente dai soci superstiti - anch'essi persone fisiche non imprenditori - e da un nuovo socio), rappresenta una modalità fisiologica di fuoriuscita dalla compagine sociale che non genera vantaggi fiscali indebiti, essendo il recesso atipico una scelta legittima dei soci (10). Mentre, con riferimento ai soci superstiti la cui percentuale di partecipazione sarebbe semplicemente mutata, l'Agenzia ha ritenuto che il vantaggio fosse da ritenersi indebito. Tale ultima conclusione, inspiegabilmente, non muove da un'analisi circa la contrarietà o meno dell'operazione alla *ratio* della legge di rivalutazione (analisi che l'Agenzia ha condotto unicamente nel caso dei soci uscenti). Infatti, nel caso dei soci superstiti l'Agenzia ha addotto la contrarietà dell'operazione (i) alla *ratio*

(7) Al riguardo, cfr. S. Marchese, "Rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni detenute da persone fisiche e abuso del diritto", in AA.VV., *Il nuovo abuso del diritto*, Torino, 2016 pagg. 256-257 ha fatto notare che questo approccio, evidenzia una disparità tra la tassazione delle operazioni di recesso e quella applicata ai *capital gains*. Prima della riforma fiscale del 2003, queste fattispecie erano soggette a un regime fiscale differente, nonostante il criterio di calcolo del reddito fosse simile, basato sulla differenza tra ciò che il socio riceveva e quanto aveva investito. Tuttavia all'epoca, in caso di recesso, il socio poteva godere di un credito d'imposta per la distribuzione di riserve di utili, mentre ciò non avveniva per i *capital gains*.

Questa diversità di trattamento fiscale originaria si rivelerebbe l'unica spiegazione possibile per la limitazione posta dal legislatore nel considerare il maggior valore fiscale scaturente dalla rivalutazione ai soli fini dei redditi diversi. In questo senso si veda anche R. Rizzardi, "Rivalutazione delle partecipazioni: quando l'imposta sostitutiva non raggiunge lo scopo", in *Corr. Trib.*, n. 44/2011, pag. 3716.

(8) Cfr. circolare Assonime n. 21/2016.

(9) Cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 16/E/2005.

(10) In linea con tale interpretazione anche la risposta a interpello n. 169/2024.

del recesso tipico (quindi, per i soci superstiti l'indagine si è spostata, senza alcuna ragione, sulla *ratio* di una soluzione alternativa a quella posta in essere dagli istanti) e (ii) alla mancanza di sostanza economica.

Ancora, è stato ritenuto contrario alla *ratio* della norma sulla rivalutazione il caso della risposta n. 537/2019, ancorché l'operazione nel suo complesso sia stata ritenuta non abusiva per sussistenza di valide ragioni *extra*-fiscali. In sintesi, è stato valutato che la cessione di azioni di minoranza, precedentemente rivalutate, in una società parte di un gruppo controllato dagli stessi cedenti, non rispettasse la *ratio* della rivalutazione, poiché non avveniva alcun spossessamento: le azioni della società cessionaria erano infatti di proprietà degli stessi cedenti.

Con riferimento alla giurisprudenza, di particolare interesse è l'ordinanza n. 24839/2020 della Corte di cassazione (11), con la quale la Corte sottolinea, tra le ragioni che l'hanno portata ad annullare la sentenza di secondo grado, non essendo stato rilevato il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, il fatto che il soggetto cedente "non ha solo conseguito un c.d. risparmio d'imposta, ma ha definitivamente ceduto alla società cessionaria (12) le proprie azioni". Dai casi analizzati sembra desumersi che lo "spossessamento" richiesto al fine di rispettare la *ratio* della norma in commento, non si verifici nei soli casi in cui venga attuata un'operazione c.d. circolare, cioè ogni qual volta "l'assetto giuridico-economico finale risulta essere sostanzialmente identico a quello iniziale" (13).

Al riguardo, in dottrina (14), è stato osservato che il vantaggio fiscale realizzato sia da ritenersi "indebito" soltanto nel caso in cui ci si trovi davanti ad un'operazione "perfettamente" circolare. Con ciò volendo significare che non

rientrano nel novero delle operazioni circolari, tutte quelle operazioni che si traducono in una redistribuzione (purché significativa) delle percentuali partecipative, anche senza che si sia verificato un *change of control*, e questo, indipendentemente dall'ingresso o meno di nuovi soci nella compagine sociale.

La mancanza di sostanza economica e le soluzioni alternative

Il secondo pilastro su cui poggia l'abuso del diritto è la mancanza di sostanza economica. Il comma 2, lett. a), dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente chiarisce che "si considerano operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali". Parafrasando, la norma stabilisce che il vantaggio, in principio indebito, deve essere stato ottenuto mediante uno o più negozi giuridici tra loro collegati, che non siano atti a produrre effetti significativi diversi da quelli di ottenere un vantaggio fiscale.

Come evidenziato da Assonime (15), l'assenza di sostanza economica è facilmente ravvisabile nelle c.d. operazioni "circolari". Al contrario l'analisi risulta più complessa in casi di operazioni c.d. lineari (16) (17) in quanto, al fine di indagare la mancanza di sostanza economica, è necessario operare una comparazione con soluzioni alternative. Tale raffronto dovrebbe rivelare se l'operazione in esame rispetti la *ratio* dell'operazione alternativa, più lineare.

Al riguardo, è stato osservato (18) che sia opportuno adottare questo approccio solo quando, esaurita l'analisi sulla *ratio* delle norme effettivamente applicate alle operazioni poste in essere, si riscontri un'incompatibilità. In tal caso, diventa necessario valutare se vi siano ra-

(11) In breve, la sentenza in parola riguardava il caso di una persona fisica che, dopo aver rivalutato le proprie azioni in due società, le aveva vendute ad una società terza. Quest'ultima aveva poi pagato il prezzo delle azioni utilizzando i dividendi ricevuti dalle società appena acquisite.

(12) Eliminato il riferimento alla società cessionaria da parte dell'autore.

(13) Cfr. T. Tassani, "Leverage cash out e abuso del diritto", in *Dir. prat. trib.*, n. 1/2021.

(14) Sempre T. Tassani, op. cit.

(15) Cfr. circolare Assonime n. 21/2016.

(16) Sempre in circolare Assonime n. 21/2016: "ossia alle operazioni che sono dirette a realizzare una modificazione del-

la situazione *ex ante* del contribuente, sia pure attraverso un percorso condizionato dalla finalità di conseguire un vantaggio tributario indebito".

(17) Sempre in circolare Assonime n. 21/2016, "nel caso delle operazioni lineari la mancanza di sostanza economica va intesa in senso relativo e, cioè, non come riferimento al risultato finale extrafiscale, che esiste e corrisponde a quello fin dall'origine voluto dal contribuente, bensì verificando se la scelta compiuta dal contribuente sia stata o meno idonea a produrre effetti extrafiscali ulteriori rispetto a quelli che avrebbe generato la soluzione più lineare e plausibile tra quelle a disposizione del contribuente".

(18) Cfr. circolare Assonime n. 21/2016.

Abuso del diritto

gioni extrafiscali rilevanti e se l'operazione in esame abbia o meno sostanza economica. L'utilizzo del c.d. *tertium comparationis*, quindi, diventa essenziale solo per verificare l'esistenza di soluzioni alternative più lineari e valutare le ragioni specifiche che hanno spinto il contribuente a scegliere un'opzione diversa (19).

Sebbene le analisi finora descritte non siano alternative, ma debbano piuttosto seguire un ordine sequenziale, in alcuni casi, l'Amministrazione finanziaria ha omesso di approfondire la *ratio* della norma di rivalutazione, concentrandosi invece sulla contrarietà dell'operazione alla *ratio* di norme applicabili a operazioni simili e contestando, così, la mancanza di sostanza economica. È il caso, ad esempio, della risposta a interpello n. 341/2019 in cui l'Agenzia ha ritenuto abusiva un'operazione di riorganizzazione aziendale concepita per facilitare il passaggio generazionale (20) o ancora, della risposta a interpello n. 89/2021 (21).

Come sottolineato da autorevole dottrina (22), l'Agenzia, limitandosi a considerare l'acquisto di azioni proprie preceduto dalla rivalutazione come un'operazione finalizzata ad aggirare le disposizioni tributarie in materia di recesso tipico, per mancanza di sostanza economica, "frustra" il nuovo concetto di abuso introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 ignorando la scelta del legislatore di porre l'accento sull'analisi della *ratio* delle norme richiamate nelle operazioni oggetto di analisi.

Infine, qualche parola va spesa sul raffronto tra recesso tipico e atipico che l'Amministrazione finanziaria, più volte, ha posto sullo stesso piano. Dapprima è da sottolineare, come evidenziato anche in dottrina (23) e giurisprudenza (24), che esistono situazioni in cui il recesso non può essere esercitato perché non previsto dallo Statuto o non rientrante tra i casi disciplinati dal Codice civile. In tali circostanze, sfugge come il recesso tipico possa essere considerato alternativo al recesso atipico, non essendo il primo praticabile.

Inoltre, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di merito, l'equiparazione dell'acquisto di azioni proprie alla distribuzione di dividendi o al recesso tipico non è corretta.

In particolare, con riferimento all'equiparazione alla distribuzione di dividendi, è stato osservato che, poiché la distribuzione dovrebbe riguardare tutti i soci, essa risulterebbe significativamente più onerosa e, pertanto, non sovrapponibile all'acquisto di azioni proprie.

Riguardo, poi, il confronto tra recesso tipico e recesso atipico, sia la giurisprudenza (25) che la dottrina (26) hanno rimarcato che (i) le due operazioni sono regolate da norme differenti e differiscono per obiettivi e caratteristiche, risultando pertanto non paragonabili e, (ii) in ogni caso, il recesso tipico sarebbe configurabile solamente se seguito dall'annullamento delle azioni acquistate (27).

(19) Cfr. circolare Assonime n. 21/2016: "l'identificazione della soluzione alternativa da assumere come *benchmark* non è rimessa all'arbitrio dell'interprete in quanto si deve tener conto di due aspetti. In primo luogo, l'identificazione della soluzione è strettamente dipendente dall'obiettivo economico realizzato dal contribuente [...]. In secondo luogo, la soluzione in questione deve essere individuata in modo che i relativi effetti siano identici rispetto a quelli ottenuti nel caso specifico sia sul piano giuridico sia sul piano economico, sicché non è sufficiente un rapporto di mera similitudine o di asserita equivalenza sul piano sostanziale".

(20) L'operazione oggetto di interpello prevedeva (i) la costituzione di una *Newco*, partecipata in modo paritetico da due cugini al 50%; (ii) l'acquisto, da parte di *Newco*, di tutte le quote (precedentemente rivalutate) di una società operativa, partecipata dagli stessi cugini e dai loro genitori; e (iii) l'incorporazione di *Newco* nella società operativa. Al riguardo, gli istanti evidenziavano che (i) i soci uscenti non avrebbero più mantenuto alcun collegamento con la società; (ii) sarebbe stato possibile esercitare il recesso ex art. 2473 c.c., non sussistendone i presupposti e (iii) i due cugini non avrebbero potuto acquistare direttamente le partecipazioni dai soci uscenti, non disponendo delle risorse finanziarie necessarie.

(21) In particolare, a seguito di una scissione proporzionale di una società detenuta da quattro persone fisiche, i soci di minoranza della società beneficiaria cedevano (previa rivalutazione) le proprie quote alla beneficiaria stessa, che, a sua volta, senza annullarle, le cedeva ai soci superstiti (rispettivamente madre e padre dei soci uscenti).

(22) Cfr. G. Barbagelata - A. della Carità, "Rapporto tra partecipazioni rivalutate e abuso del diritto", in *Corr. Trib.*, n. 4/2022, pag. 339.

(23) Cfr. P. Formica - C. Guarnaccia, "Acquisto di azioni proprie preceduto da rivalutazioni: non c'è abuso del diritto", in *Corr. Trib.*, n. 2/2021, pag. 184.

(24) Cfr. Corte di Giustizia Tributaria di II grado Veneto 17 giugno 2024, n. 516.

(25) Cfr. Comm. trib. reg. Piemonte 17 ottobre 2017, n. 1463 e Comm. trib. prov. di Napoli 13 marzo 2014, n. 6551.

(26) Per tutti: Cfr. I. Pellicchia - L. Bazzoni, "Considerazioni sulla legittimità fiscale delle operazioni di acquisto di azioni proprie previamente rivalutate", in *Diritto Bancario* del 23 febbraio 2021 e G. Barbagelata - A. della Carità, op. cit.

(27) Si noti che sul punto anche l'Agenzia, nella circolare n. 26/E/2004 ha espressamente confermato che "l'art. 47, comma 7, del T.U.I.R. fa riferimento al recesso tipico che comporta

Infine, la giurisprudenza (28) ha rimarcato come il legislatore abbia dato pari dignità al recesso tipico e a quello atipico, fornendo al contribuente (ai sensi del comma 4 dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente) la facoltà di scegliere l'opzione che ritenga più conveniente.

Le valide ragioni extrafiscali

Il comma 3 dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente stabilisce che le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, non sono considerate abusive. Queste ragioni devono essere tali che, in loro assenza, l'operazione non avrebbe potuto avere luogo. A questo proposito, come ricordato da Assonime (29), esistono due interpretazioni: la prima considera le ragioni extrafiscali come indipendenti dalla sostanza economica, mentre la seconda le giudica strettamente correlate.

Con specifico riferimento alle operazioni di acquisto di azioni proprie, si evidenzia come risulti difficile, in casi di mancanza di sostanza economica (che si verifica essenzialmente in casi di operazioni circolari), identificare valide ragioni extrafiscali (30) a sostegno della non abusività della/e operazione/i.

IL PARERE DI ASSONIME

Assenza di valide ragioni extrafiscali

Il comma 3 dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente stabilisce che le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, non sono considerate abusive. Queste ragioni devono essere tali che, in loro assenza, l'operazione non avrebbe potuto avere luogo. A questo proposito, come ricordato da Assonime, esistono due interpretazioni: la prima considera le **ragioni extrafiscali** come **indipendenti** dalla **sostanza economica**, mentre la seconda le giudica strettamente **correlate**. Con specifico riferimento alle operazioni di **acquisto di azioni proprie**, risulta **difficile**, in casi di mancanza di sostanza economica, che si verifica essenzialmente nelle operazioni **circolari**, identificare **valide ragioni** extrafiscali a sostegno della non abusività della o delle operazioni.

La risposta n. 195/2024

Il caso riguarda una complessa riorganizzazione societaria che si articola nelle seguenti fasi:

- Fase 1: Alfa S.p.A. ("Alfa") conferisce un ramo d'azienda in una società di nuova costituzione (*NewCo*);
- Fase 2: Alfa S.p.A. cede a Beta S.p.A. ("Beta") le quote in *NewCo*;
- Fase 3: l'assemblea straordinaria di Alfa delibera la modifica dello statuto della società "introducendo una clausola convenzionale di recesso in caso di conferimento di ramo d'azienda";

- Fase 4: alcuni soci di Alfa, persone fisiche, (Tizio, Caio, Sempronio e Mevio - "Soci Uscenti" o "Istanti") cedono (previa rivalutazione) le proprie partecipazioni in Alfa S.p.A. ad Alfa stessa.

Limitatamente a quanto qui interessa, i Soci Uscenti propongono interpello per chiedere conferma dell'assenza di profili di abuso del diritto *ex art. 10-bis* della Legge n. 212/2000, con riferimento all'operazione di acquisto di azioni proprie da parte di Alfa. Gli Istanti argomentano di non ravvisare, nell'operazione descritta, profili di abuso del diritto, né tantomeno che il recesso atipico attraverso il quale i Soci Uscenti intendono fuoriuscire dalla compagine sociale di Alfa possa essere riquilibrato in recesso tipico (31).

l'annullamento delle azioni o quote".

(28) Tra le altre: Corte di Giustizia Tributaria di II grado Veneto 17 giugno 2024, n. 516, Comm. trib. reg. Veneto 4 gennaio 2021, n. 30 e Comm. trib. prov. di Padova 20 febbraio 2020, n. 58, Comm. trib. prov. di Padova 22 febbraio 2019, n. 48 e Comm. trib. prov. di Forlì 23 aprile 2018, n. 89. Si noti che ad esclusione del Comm. trib. reg. Veneto 4 gennaio 2021, n. 30, tutte le altre sentenze qui citate hanno anche avuto il pregio di riconoscere più o meno esplicitamente che le operazioni in commento non tradiscono la *ratio* della rivalutazione.

(29) Cfr. circolare Assonime n. 21/2016.

(30) Un caso è certamente rappresentato dalla risposta a interpello n. 537/2019.

(31) Evidenziando che:

- avrebbero potuto fuoriuscire dalla compagine sociale di Alfa anche attraverso una cessione diretta delle proprie azioni ai soci "superstiti" e, tuttavia, tale opzione non si è resa percorribile a causa del fatto che "i restanti soci di Alfa non hanno nell'immediato le risorse monetarie necessarie [...]";

- la sostanza economica dell'operazione sia rappresentata dalla possibilità per Beta di acquisire l'intero capitale sociale di *NewCo*, assicurandosi che gli Istanti non facciano più parte della compagine sociale di Alfa. Infatti, la fuoriuscita degli istanti "non è affatto l'elemento essenziale [...] ma una delle condizioni preliminari - ma necessarie - in assenza della quale l'operazione stessa non potrebbe essere conclusa, in quanto verrebbero ad essere violate le stringenti policies di indipendenza richieste dal *network* mondiale Beta a tutte le 'member

Abuso del diritto

L'Agenzia delle entrate, al contrario, ha ritenuto, per i motivi che si diranno, che "la combinazione delle operazioni di cui alle Fasi 1 e 4 integri i presupposti di una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis".

Di seguito si ripercorrono le considerazioni e le analisi dell'Agenzia, accompagnate da alcune riflessioni da parte di chi scrive basate esclusivamente sulla lettura di quanto pubblicato. Non avendo avuto, per ovvie ragioni, accesso alla documentazione integrale, non si può escludere di aver frainteso o mal interpretato i fatti presentati.

A. L'indebito vantaggio fiscale

L'Agenzia da avvio alla propria analisi evidenziando che la *ratio* della norma sulla rivalutazione è quella di incentivare la circolazione delle azioni rivalutate. Tuttavia, immediatamente e inspiegabilmente, sposta la sua attenzione sull'art. 47, comma 7, del T.U.I.R. osservando che l'articolo in commento "nel qualificare come reddito di capitale le somme rimborsate al socio, tra l'altro, in ipotesi di 'recesso', non indica le modalità attraverso le quali tale rimborso possa avvenire, ragione per la quale, in linea di principio, devono ricondursi nell'ambito di applicazione della richiamata disposizione quelle operazioni, per il tramite delle quali, la società partecipata, attingendo alle proprie riserve, consente o solo facilita il realizzo, da parte del socio, dell'iniziale investimento derivante dall'acquisto o dalla sottoscrizione delle partecipazioni".

Sulla base di quanto sopra "Ne consegue che devono considerarsi poste in contrasto con la *ratio* di tale previsione le operazioni - come quella qui in esame - che consentono al socio (uscente) di ottenere dal disinvestimento della propria quota nella società partecipata utili derivanti dall'assegnazione di riserve disponibili di quest'ultima (realizzando, di fatto, un rimborso di detta partecipazione), trasformando

così un reddito fisiologicamente di capitale in reddito diverso".

Proseguendo nella propria analisi l'Agenzia, pur riconoscendo che gli Istanti usciranno definitivamente dalla compagine sociale, non attribuisce valore a questo aspetto. Invece, insiste nel sostenere che la sequenza di negozi attuati dagli Istanti abbia quale unico obiettivo la trasformazione di un reddito di capitale in un reddito diverso, ritenendo, in questo senso, di assoluta rilevanza la modifica dello Statuto e il *timing* della stessa (in quanto avvenuta a ridosso dell'operazione) e ignorando del tutto il fatto che le azioni acquistate da Alfa non verranno annullate.

A valle di queste considerazioni, quindi, viene affermato che il risparmio di imposta derivante dall'operazione in analisi contrasta (i) con la *ratio* della norma sulla rivalutazione (poiché non risulta agevolata la circolazione delle azioni) nonché (ii) con "la regola generale in base alla quale il rimborso delle partecipazioni realizzato attingendo a riserve disponibili della società partecipata da luogo a un reddito di capitale" (32).

Sulla scorta di quanto analizzato *supra*, sembra che l'analisi proposta dall'Agenzia, oltre a essere in contrasto con la maggior parte della giurisprudenza (33), non consideri alcuni elementi significativi che il dettato normativo in materia di abuso del diritto imporrebbe di rispettare. Infatti, l'analisi circa il rispetto della *ratio* della legge di rivalutazione appare insufficiente, poiché l'Agenzia non fornisce alcuna motivazione sul perché ritenga che la cessione delle azioni alla società e la definitiva fuoriuscita degli Istanti dalla compagine tradiscano la *ratio* della rivalutazione. A giudizio di chi scrive, infatti, si verifica un completo spossamento delle azioni da parte dei Soci Uscenti, il che colloca l'operazione fuori dall'alveo delle operazioni "circolari".

firm che appartengono a tale *network*".

Alfa, a seguito dell'operazione dell'acquisto di azioni proprie, non annullerà tali azioni riducendo il proprio capitale sociale, ne sarà liquidata, ma continuerà le attività dei rami aziendali che non saranno oggetto di conferimento e ne inizierà di nuovi.

(32) Secondo l'Agenzia infatti "la fuoriuscita dei [Soci

Uscenti] tramite l'acquisto di azioni proprie trasferirà agli stessi null'altro che il risultato economico della dismissione di una parte sostanziale del suo patrimonio e delle sue attività, avvenuta per effetto del trasferimento del Ramo d'Azienda".

(33) Oltre a quella citata nei paragrafi precedenti si faccia riferimento anche alla Corte di Giustizia Tributaria di Udine sentenza n. 32/2/23 del 6 marzo 2023.

Inoltre, a corollario di quanto sopra, la circostanza che le azioni, una volta acquistate, non verranno annullate, rende non sovrapponibile, e pertanto non comparabile, l'operazione in analisi con quella del recesso tipico (34), svuotando di significato l'intera analisi dell'Agenzia circa la compatibilità dell'operazione con l'art. 47, comma 7, del T.U.I.R. (recesso tipico).

B. La sostanza economica

Avendo l'Agenzia riscontrato la sussistenza di un indebito vantaggio fiscale, prosegue la propria analisi per verificare la sussistenza di sostanza economica. Al riguardo, l'Agenzia rileva che le Fasi da 1 a 4 sono prive di sostanza economica in quanto non ritenute idonee a produrre effetti significativi diversi dal mero vantaggio fiscale di cui si è detto. A supporto della propria analisi l'Agenzia evidenzia che: (i) la modifica dello Statuto è esclusivamente finalizzata a consentire agli Istanti l'esercizio del diritto di recesso; nel caso gli Istanti avessero voluto attuare il c.d. recesso atipico non si sarebbe resa necessaria alcuna modifica (35); (ii) la tesi di cui al punto precedente troverebbe ulteriore conferma nel fatto che gli Istanti siano fuoriusciti dalla compagine sociale in una data assai prossima alla modifica statutaria; (iii) dalla documentazione fornita all'Amministrazione finanziaria non sembrerebbe possibile delineare il trattamento che la Società intende riservare

ai soci receduti a seguito dell'acquisto di azioni proprie (36); (iv) l'acquisto di azioni proprie sarà possibile solo grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla cessione di *NewCo* a Beta (37). Infine l'Agenzia asserisce che, poiché gli Istanti non "hanno concesso la possibilità [...] di poter esaminare, nella sua completezza, l'Accordo di Acquisto [...] non è possibile considerare le richieste di BETA concernenti l'effettiva fuoriuscita dei [Soci Uscenti]" (38).

L'analisi condotta dall'Agenzia riguardo alla presenza di sostanza economica suscita notevoli perplessità, dal momento che l'argomentazione dell'Agenzia, secondo cui l'operazione descritta sarebbe priva di sostanza economica, si fonda principalmente sulla modifica dello Statuto societario avvenuta in concomitanza all'uscita degli Istanti dalla compagine sociale di Alfa. Questo fatto, secondo l'Agenzia, sarebbe sintomatico della volontà degli Istanti di operare un recesso tipico anziché atipico.

Tuttavia, dalla lettura dell'istanza, appare chiaro che la scelta di Alfa di modificare lo Statuto al fine di mettersi nella posizione di poter procedere con la cessione delle quote di *NewCo* a Beta sia stata una scelta esclusivamente orientata a proteggere il *deal*, considerato che l'uscita degli Istanti da Alfa - da attuarsi indipendentemente dall'esito della risposta dell'Agenzia all'istanza (39) in commento -, si poneva quale condizione necessaria per il successo del-

(34) E questo è un dato incontrovertibile e accettato anche dall'Agenzia che ne ha preso atto con la circolare n. 26/E del 16 giugno 2004, laddove, ha espressamente confermato che si ha recesso tipico solo in caso di successivo annullamento delle azioni.

(35) L'Agenzia sostiene che ulteriore supporto alla propria tesi sarebbe da rinvenire nel fatto che l'effetto giuridico del recesso si sia già realizzato in base alla clausola convenzionale in cui è previsto che il recesso "ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo".

(36) In questo senso l'Agenzia sottolinea che "pur avendo immediatamente accettato il recesso di detti soci", la Società si è riservata "di stabilirne le modalità di liquidazione delle loro quote (se in denaro o mediante acquisto di azioni proprie) e di determinarne il valore". La circostanza che la Società si sia riservata il diritto di "determinarne il valore" concorre ulteriormente a evidenziare la volontà delle parti di porre in essere sostanzialmente gli effetti di un recesso "tipico".

(37) Al riguardo l'Agenzia evidenzia: "L'ulteriore circostanza che '[c]osì facendo, tutti i soci, compresi quelli recedenti, sono accumulati dalle medesime condizioni in ordine all'effettività del pagamento derivante dalla cessione delle partecipazioni ad Beta' evidenzia come, attraverso il prospettato acquisto di azioni proprie, ai soci recedenti sia sostanzialmente attribuito il

risultato economico del trasferimento del Ramo d'Azienda a favore di Beta e alle medesime condizioni (oltre che concernenti il *quantum* anche relative alla scansione temporale dei pagamenti stessi)".

(38) Al riguardo e per maggior chiarezza, nell'istanza viene riportato "Gli stessi Istanti riferiscono che Alfa e tutti i suoi soci (diretti e indiretti) hanno stipulato, in data [n-1], un Accordo di Acquisto con Beta S.p.A. (di seguito, 'Beta') [...] Gli Istanti evidenziano che l'Accordo di Acquisto contiene le seguenti previsioni [...] (d) Tizio, Caio e Sempronio 'devono aver accettato l'offerta di BETA di entrare a far parte di questa società come soci direttamente ammessi (per quanto riguarda i sig.ri Caio e Mevio), e di *Client Serving Contractors* (per quanto riguarda i signori Sempronio e Tizio)'. Al *closing* dell'operazione, i [Soci uscenti] dovranno dichiarare che "l'unico rapporto che intrattengono con Alfa è il credito per la cessione/ritiro delle loro quote del capitale sociale del Venditore (punto xxx dell'Accordo di Acquisto). A tal fine, nei 10 giorni precedenti il *Closing*, ... [i Soci uscenti] citati devono fornire a Beta la prova di non essere più, direttamente o indirettamente, azionisti di Alfa (nemmeno attraverso i familiari stretti o altre persone a carico), mediante la cessione irrevocabile di qualsiasi azione di Alfa o il ritiro completo della loro partecipazione in detta società".

(39) Al riguardo "gli Istanti fanno presente che, sempre nell'assemblea del xx.xx. [n], i soci di Alfa hanno stabilito che "la

Abuso del diritto

l'operazione con Beta. Infatti, qualora l'interpello avesse avuto esito negativo (come effettivamente è avvenuto), gli Istanti avrebbero comunque potuto "uscire" esercitando il recesso tipico dalla società, salvaguardando così il *deal*, cosa che, *ante* modifica dello Statuto, sarebbe stata loro preclusa (40).

In quest'ottica, risulta evidente l'opposto di quanto sostenuto dall'Agenzia: l'intenzione della Società e degli Istanti era quella di procedere con l'acquisto delle azioni proprie, mentre il recesso si presentava semplicemente come un'alternativa nel caso in cui la prima opzione si fosse rivelata impraticabile.

L'Agenzia, inoltre, ritiene che il fatto che Alfa si sia riservata il diritto di determinare il valore delle azioni dei Soci Uscenti, rappresenti un ulteriore indice di mancanza di sostanza economica. Al riguardo, tuttavia, non si comprende come questo elemento, anche combinato con gli altri, possa venire interpretato in tal senso. A parere di chi scrive, sembra del tutto normale, e, anzi, aderente a quelle medesime prassi di mercato richiamate dallo stesso art. 10-*bis*, che il valore delle azioni cedute dai Soci Uscenti sia influenzato anche dal prezzo a cui verrà ceduta *NewCo*.

Infine, l'Agenzia evidenzia come ulteriore elemento, che il pagamento del prezzo delle azioni ai Soci Uscenti sarà effettuato tramite i fondi generati dalla vendita di *NewCo*. Al riguardo, sembrerebbe che l'Agenzia scorga, in questo elemento, un'implicita distribuzione di dividendi. Tuttavia, si ritiene che neppure questo elemento sia consistente, dal momento che, come detto, le due operazioni (recesso tipico e atipico), nel caso di specie, non sono sovrapponibili.

Ad avviso di chi scrive, l'Agenzia avrebbe dovuto considerare anche ulteriori fattori nella propria analisi, che avrebbero probabilmente contribuito a ritenere non abusiva l'operazione. In particolare, meritano attenzione i seguenti aspetti: (i) l'operazione implica l'effettiva fuoriuscita dei Soci Uscenti (non configurando

pertanto un'operazione circolare); (ii) l'operazione si inserisce all'interno di una più complessa operazione di riorganizzazione societaria la cui riuscita dipende, anche, dalla fuoriuscita degli Istanti dalla compagine sociale di Alfa; (iii) gli Istanti hanno evidenziato che la scelta di optare per un'operazione di acquisto di azioni proprie è stata dettata anche dall'impossibilità finanziaria dei soci superstiti di acquistare direttamente le loro azioni; (iv) si è osservato che, nei casi in cui lo Statuto non preveda la possibilità di recedere, una contestazione basata sulla riqualifica del recesso atipico in recesso tipico non avrebbe alcun fondamento. Tuttavia, ciò non implica che, *a contrariis*, qualora lo Statuto preveda tale possibilità, il recesso atipico debba automaticamente essere negato costringendo il contribuente a scegliere l'alternativa più onerosa. Al riguardo, infatti, come già menzionato, è stato più volte chiarito che le due modalità di recesso godono di pari dignità ed è nella libera scelta del contribuente (come disposto dal comma 4 dell'art 10-*bis*) scegliere l'opzione che risulti meno onerosa.

Considerazioni conclusive

Sulla base di quanto rappresentato, si ritiene di poter concludere che, nel caso di acquisto di azioni proprie precedentemente rivalutate, quando il cedente è una persona fisica non operante in regime di impresa, le uniche operazioni che possiedono tutti i requisiti per essere qualificate come "abusive" - salvo rari casi di valide ragioni extrafiscali - sono quelle definite "circolari", come esaminato in precedenza. Infine, anche qualora non si condividesse la conclusione proposta, si auspica che, al fine di evitare inutili contenziosi in futuro, la presenza di fattispecie abusive venga indagata ponendo maggiormente in rilievo l'analisi circa la *ratio* delle norme applicate alle operazioni in questione e, solo successivamente, si indaghino gli altri aspetti costituenti l'abuso del diritto.

società presenterà [...] interpello all'Agenzia delle entrate per la conferma della non elusività della liquidazione della quota tramite acquisto di azioni proprie e in caso di esito positivo del-

l'interpello procederà in tal senso ovvero, nell'altro caso, mediante liquidazione in danaro della quota"".

(40) Per mancanza di una causa di recesso.

A DOMANDA, ONE RISPONDE



One Risponde Professional ***Le risposte a firma degli Autori Wolters Kluwer***

Il servizio di risposte certificate per ogni problema dei professionisti Fiscali, Lavoro, Legali e Aziende. Per interpretare correttamente la normativa, per risolvere un dubbio su un argomento specifico, per sviluppare competenze in nuovi ambiti, puoi consultare migliaia di quesiti già risolti in oltre 20 aree tematiche o chiedere ad un team di Autori Wolters Kluwer compilando un semplice form online. Per ogni risposta potrai inoltre trovare le correlazioni alla documentazione ufficiale e alle altre risorse di One.

Tutte le risposte per prendere sempre la decisione giusta.

Scopri di più





Wolters Kluwer

Y031CL

TUTELA I CONTRIBUENTI



One FISCALE

presenta *Experta Contenzioso Tributario*

Per recepire al meglio le corrette interpretazioni in materia di processo tributario, oggi c'è *Experta Contenzioso Tributario*. Uno strumento di straordinaria efficacia che mette a tua disposizione i provvedimenti cardine del processo tributario commentati dai migliori esperti, i Grandi orientamenti con i principali orientamenti interpretativi della giurisprudenza di merito e di legittimità sugli argomenti maggiormente dibattuti, i quesiti, le formule e molto altro. Un patrimonio di certezze per offrire ai tuoi clienti la migliore consulenza in ogni fase del contenzioso.

Scopri di più su info.onefiscale.it

One|FISCALE FA GRANDE LA DIFFERENZA

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX